

XIX LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	4
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	14
DIFESA (IV) .....	»	15
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	18
FINANZE (VI) .....	»	64
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	65
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	78
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	83
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	84
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	87
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI .....	»	88

---

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto++ Europa: Misto++E.**

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI . . . . .	<i>Pag.</i>	90
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE» . . . . .	»	91
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	93

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

---

### S O M M A R I O

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XXIII CIRCOSCRIZIONE (CALABRIA – COLLEGIO UNINOMINALE 02) .....	3
--	---

**COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE  
DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA  
XXIII CIRCOSCRIZIONE (CALABRIA – COLLE-  
GIO UNINOMINALE 02)**

*Martedì 23 luglio 2024.*

Il Comitato si è riunito dalle 11.45 alle  
12.50.

# I COMMISSIONE PERMANENTE

## (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 23 cost. Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone, C. 824 cost. Morrone e C. 1917 cost. Governo, recanti modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, nonché istituzione della Corte disciplinare, di: Giuseppe Santalucia, Presidente dell'Associazione nazionale magistrati (ANM) .....	4
Audizione informale, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 23 cost. Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone, C. 824 cost. Morrone e C. 1917 cost. Governo, recanti modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, nonché istituzione della Corte disciplinare, di: Gaetano Azzariti, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma « Sapienza », e Giorgio Spangher, professore emerito di procedura penale presso l'Università degli Studi di Roma « Sapienza » .....	4
Audizione informale, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 23 cost. Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone, C. 824 cost. Morrone e C. 1917 cost. Governo, recanti modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, nonché istituzione della Corte disciplinare, di: Margherita Cassano, Prima Presidente della Corte di cassazione, di Luigi Salvato, Procuratore Generale della Corte di cassazione, e di Alfredo Viola, Procuratore Generale aggiunto della Corte di cassazione .....	5
<b>COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:</b>	
DL 73/2024: Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie. Emendamenti C. 1975 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	5
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	10
DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. C. 1930 Governo (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	5
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	11

#### AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 23 luglio 2024.

**Audizione informale, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 23 cost. Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone, C. 824 cost. Morrone e C. 1917 cost. Governo, recanti modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia**

**di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, nonché istituzione della Corte disciplinare, di Giuseppe Santalucia, Presidente dell'Associazione nazionale magistrati (ANM).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.30 alle 10.10.

**Audizione informale, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 23 cost. Costa, C. 434 cost. Giachetti,**

**C. 806 cost. Calderone, C. 824 cost. Morrone e C. 1917 cost. Governo, recanti modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, nonché istituzione della Corte disciplinare, di Gaetano Azzariti, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma « Sapienza », e Giorgio Spangher, professore emerito di procedura penale presso l'Università degli Studi di Roma « Sapienza ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.10 alle 11.05.

**Audizione informale, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 23 cost. Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone, C. 824 cost. Morrone e C. 1917 cost. Governo, recanti modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, nonché istituzione della Corte disciplinare, di Margherita Cassano, Prima Presidente della Corte di cassazione, di Luigi Salvato, Procuratore Generale della Corte di cassazione, e di Alfredo Viola, Procuratore Generale aggiunto della Corte di cassazione.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.10 alle 12.30.

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Martedì 23 luglio 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.*

#### La seduta comincia alle 12.50.

**DL 73/2024: Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie. Emendamenti C. 1975 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato esamina gli emendamenti al provvedimento in oggetto.

Luca SBARDELLA, *presidente*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a

esaminare, ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 1975.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, segnala che le proposte emendative non presentano criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, fatta eccezione per gli emendamenti Furfaro 3.1. e Zanella 3.2., che prescrivono per le regioni e province autonome misure dettagliate di abbattimento delle liste di attesa, nelle more dell'aggiornamento del Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA), senza il loro previo coinvolgimento, anche nella forma dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Pertanto, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti Furfaro 3.1. e Zanella 3.2. e nulla osta sulle altre proposte emendative.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore (*vedi allegato 1*).

**DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico.**

**C. 1930 Governo.**

(Parere alla X Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, avverte che il Comitato pareri è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Attività produttive, il disegno di legge C. 1930, di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico.

In qualità di relatore, fa presente che il decreto-legge n. 84 del 2024, che consta di 17 articoli ed è attualmente in corso di esame presso la X Commissione, intende adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del

Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche.

Descrivendo sinteticamente il contenuto del provvedimento d'urgenza, e rinviando per ogni approfondimento alla documentazione predisposta dal Servizio studi, fa presente che il Capo I del decreto-legge, composto dagli articoli da 1 a 6, è dedicato ai progetti strategici e al Comitato nazionale. L'articolo 1 indica gli obiettivi generali e l'ambito di applicazione del provvedimento. In particolare, il comma 1 stabilisce che nelle more di una disciplina organica del settore delle materie prime critiche, il decreto-legge definisce misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate « strategiche », in ragione del ruolo fondamentale delle stesse nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e nella salvaguardia della resilienza economica e dell'autonomia strategica. In questo ambito, ai sensi del comma 2, le disposizioni contenute nel decreto-legge – in ragione del preminente interesse nazionale nell'approvvigionamento delle materie prime critiche strategiche e considerata la necessità di garantire sul territorio nazionale il raggiungimento degli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/1252 – sono volte a stabilire criteri uniformi per la tempestiva realizzazione dei progetti strategici di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, di cui all'articolo 2. Il comma 3 prevede che le disposizioni del decreto-legge in esame si applichino anche alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi statuti. Secondo quanto evidenzia anche la relazione illustrativa, sembra, pertanto, che le stesse disposizioni siano da considerare norme contenenti principi fondamentali di riforma economico-sociale. Rileva che l'articolo 2 contiene norme per il riconoscimento dei progetti strategici di estrazione, trasformazione o riciclaggio di materie prime, prevedendo tempi definiti per la valutazione di eventuali ostacoli e disponendo l'attribuzione della qualifica di pro-

getti di interesse pubblico nazionale. Ai sensi del comma 1, quando viene presentata, presso la Commissione europea, una domanda di riconoscimento di un progetto strategico di estrazione, trasformazione o riciclaggio di materie prime in Italia, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), con il Ministro della difesa, valuta eventuali ostacoli entro 60 giorni dalla trasmissione del progetto da parte della stessa Commissione. Il comma 2 dispone che, in caso di progetti sulla terraferma, la determinazione del CITE sia adottata sentita la regione interessata. Una volta riconosciuti come strategici dalla Commissione europea, ai sensi del comma 3, tali progetti diventano di interesse pubblico nazionale, e le opere necessarie alla loro realizzazione diventano di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. L'articolo 3, comma 1, istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un punto unico di contatto per il rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione di progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche, stabilendo – nei commi da 2 a 6 – le modalità di presentazione delle relative istanze e i termini massimi di rilascio dei titoli abilitativi medesimi. Il comma 7 stabilisce che, entro il perimetro della concessione, sono considerate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere necessarie per il deposito, il trasporto e l'elaborazione dei materiali, nonché per la produzione e la trasmissione dell'energia e in genere per la coltivazione del giacimento o per la sicurezza della miniera. Qualora richiesto dal concessionario, la concessione comporta vincolo preordinato all'esproprio in variante agli strumenti di programmazione generale urbanistica ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 327 del 2001. Il comma 8 prevede che i titoli abilitativi alla realizzazione di progetti di estrazione mineraria nei fondali marini sono rilasciati tenuto conto dell'aggiornamento della carta mineraria, ai sensi dell'articolo 10, e a condizione che siano valutati gli effetti dell'estrazione mineraria sull'ambiente marino, sulla biodiversità, sulla sicurezza della navigazione e sulle attività umane insistenti sui fondali medesimi. Infine, ai sensi del comma 9 sono fatte salve le competenze delle regioni in materia di sicu-

rezza e salute sui luoghi di lavoro nelle attività estrattive ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008. In materia di estrazione, e in quanto compatibili, sono fatte salve anche le disposizioni di cui al regio decreto n. 1443 del 1927 e al D.P.R. n. 382 del 1994. L'articolo 4, comma 1, istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un punto unico di contatto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti strategici di riciclaggio aventi a oggetto il riciclaggio delle materie prime critiche strategiche, stabilendo ai commi da 2 a 6, le modalità di presentazione delle relative istanze e i termini massimi di rilascio delle medesime autorizzazioni. Il comma 7 dispone poi che, ai fini del rafforzamento della dotazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo e dall'articolo 3, fino al 31 dicembre 2027 possono essere conferiti incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica del suddetto ministero in deroga al limite percentuale previsto dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel limite massimo di due ulteriori unità. L'articolo 5 individua nell'Unità di missione attrazione e sblocco investimenti di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 50 del 2022 il punto unico di contatto per le procedure volte al rilascio delle autorizzazioni di progetti di trasformazione delle materie prime critiche strategiche, stabilendo le modalità di presentazione delle relative istanze e i termini massimi di rilascio delle medesime autorizzazioni. L'articolo 6 istituisce, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Comitato tecnico permanente materie prime critiche e strategiche, cui sono affidati compiti di monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche e strategiche, oltre a funzioni di coordinamento in materia.

Fa presente quindi che il Capo II del decreto-legge, composto dagli articoli da 7 a 12, detta disposizioni comuni sulle materie critiche. In particolare evidenzia che l'articolo 7 introduce misure volte ad accelerare e semplificare la ricerca di materie prime critiche.

In particolare, con riferimento al permesso di ricerca relativo a materie prime strategiche, nei casi in cui la ricerca non ecceda il periodo di due anni e sia effettuata con le modalità dettagliate al comma 1, esclude l'applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) e la valutazione di incidenza, regolando le modalità di svolgimento della relativa attività. L'articolo 8 istituisce delle aliquote di produzione in materia di giacimenti minerari. In particolare, al comma 1 – con riguardo alle concessioni minerarie relative a progetti strategici rilasciate ai sensi dell'articolo 3 – impone il versamento, da parte del titolare della concessione, di un'aliquota del prodotto tra il 5 per cento e il 7 per cento. I relativi introiti sono destinati a essere ripartiti in favore dello Stato per i progetti a mare, nonché in favore dello Stato e della regione interessata per i progetti su terraferma. Il comma 2 demanda le modalità attuative a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di intesa con la Conferenza Unificata. Le somme, versate allo Stato, confluiscono nel Fondo nazionale del *made in Italy*, per sostenere investimenti nella filiera delle materie prime critiche strategiche. Ai sensi del comma 3, tali previsioni non si applicano alle concessioni già rilasciate al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge, né ai rinnovi delle stesse, se previsti dal titolo originario. L'articolo 9 è volto a incrementare il recupero di risorse minerarie, correlate ai rifiuti estrattivi che rappresentano potenziali materie prime critiche. In particolare, si prevede che le disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante « Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno », purché compatibili, siano estese anche al rilascio dei titoli abilitativi dalle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, incluse le strutture abbandonate. L'articolo 10 attribuisce all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA – Servizio geologico d'Italia) il compito di elaborare il Programma nazionale di esplorazione, sulla base di una con-

venzione stipulata con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'articolo 11 stabilisce che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è tenuto a provvedere al monitoraggio delle catene del valore strategiche, alla misurazione del fabbisogno nazionale e alla conduzione di prove di *stress*. A tali fini al comma 2 istituisce, presso il medesimo Ministero, il Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche. L'articolo 12, al fine di accelerare i giudizi in materia di progetti strategici, stabilisce che alle controversie relative alle procedure per il riconoscimento o il rilascio dei titoli abilitativi relativi ai progetti strategici, si applica la norma che regola i giudizi amministrativi aventi ad oggetto qualsiasi procedura relativa a interventi finanziati con risorse previste dal PNRR.

Rammenta poi che il Capo III, composto dagli articoli da 13 a 17, è relativo alla promozione degli investimenti. In particolare, l'articolo 13 reca disposizioni volte a stimolare la crescita e il rilancio delle attività di trasformazione ed estrazione delle materie prime critiche per il rafforzamento delle catene di approvvigionamento. A tal fine vengono apportate modifiche alla disciplina del Fondo nazionale del *made in Italy* – in particolare specificando che il fondo può essere utilizzato per sostenere anche le attività di estrazione e trasformazione di materie prime critiche – e alle disposizioni per la valorizzazione del patrimonio immobiliare previste dall'articolo 33 del D.L. n. 98 del 2011, consentendo a INVIMIT S.p.A. di costituire fondi per investire in asset immobiliari strumentali all'operatività delle società delle filiere strategiche e strumenti finanziari emessi dalle società delle filiere strategiche, il cui rendimento sia collegato ai predetti *asset* immobiliari. L'articolo 14 modifica e integra le disposizioni che assoggettano all'obbligo di notifica preventiva al MIMIT e al MAECI le esportazioni delle materie prime critiche, tra le quali rientrano i rottami ferrosi. Con riferimento a questi ultimi, il comma 1, alla lettera *a*) inserisce il richiamo al relativo codice della nomenclatura tariffaria europea (Reg. CEE) n. 2658/87). Alla lettera *b*), il medesimo comma dispone l'istituzione, presso il

MAECI, di un tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche anche al fine di valutare e promuovere azioni di salvaguardia compatibili con l'ordinamento europeo e internazionale. L'articolo 15 introduce alcune misure di coordinamento della normativa di settore, apportando delle modifiche all'articolo 57-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE). L'articolo 16 modifica l'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2023 in materia di operazioni inerenti società di rilievo strategico. L'articolo 17 dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge. Il provvedimento d'urgenza è in vigore dal 26 giugno 2024 e dovrà dunque essere convertito in legge entro il 25 agosto 2024.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, con particolare riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il decreto-legge è prevalentemente riconducibile alle materie, di competenza esclusiva statale, della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) ed *s*), della Costituzione, nonché alla materia « cave e torbiere », attribuita alla competenza residuale regionale dal quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione. Ricorda infatti che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia « tutela della concorrenza » la competenza su tutti gli strumenti di politica economica relativi al sostegno delle imprese (richiama ad esempio la sentenza n. 14 del 2004); inoltre, la sentenza n. 117 del 2022 ha precisato che spetta allo Stato intervenire in via esclusiva sulle procedure di assegnazione delle concessioni (ad esempio in materia idroelettrica e del gas) che rientrano nella tutela della concorrenza. Rammenta altresì che sempre la Corte costituzionale ha segnalato che, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, la mancata menzione della materia « cave e torbiere » nel nuovo testo dell'articolo 117 – a differenza di quanto avveniva nel testo previgente – ha portato alla riconduzione della stessa alla competenza resi-

duale delle regioni, salvo il necessario rispetto degli *standard* ambientali fissati dalle leggi statali (richiama a titolo di esempio le sentenze n. 176 del 2018 e n. 31 del 2020). In merito, segnala che l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge, fa salve le disposizioni in materia di estrazione, in quanto compatibili, del Regio decreto n. 1443 del 1927 (cosiddetta « legge mineraria ») e del DPR n. 382 del 1994 (il regolamento sui procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione dei giacimenti minerali di interesse nazionale e di interesse locale). La medesima specificazione non è invece presente all'articolo 7, con riferimento ai permessi di ricerca. In proposito, rileva che, rispetto all'assetto delineato da provvedimenti richiamati, si è assistito nel corso del tempo, come ricorda anche la relazione illustrativa, a un processo di « regionalizzazione » delle competenze in materia: anche precedentemente alla riforma del Titolo V, molte competenze amministrative in relazione alle norme sopra richiamate è stata affidata alle regioni dapprima con il DPR n. 616 del 1977 e quindi con il decreto legislativo n. 112 del 1998; successivamente alla riforma del Titolo V, si è avuto, come già si è ricordato, il trasferimento alle regioni anche della competenza legislativa e molte leggi regionali sono intervenute in materia. Il provvedimento in esame intende fornire una nuova cornice legislativa unitaria alla materia e, in questo quadro, si colloca anche il richiamo operato dal comma 9 dell'articolo 3.

Più in generale, fa presente che a fronte del descritto concorso di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare: all'articolo 2, comma 2, è previsto che, nel caso di progetti sulla terraferma, la determinazione del CITE sui motivi ostativi all'accoglimento delle domande di riconoscimento del relativo carattere strategico sia adottata sentita la regione interessata; all'articolo 6, comma 5, è previsto che il

Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche sia composto, fra gli altri, da due rappresentanti della Conferenza unificata, di cui uno nominato dalle regioni; all'articolo 8, comma 2, è prevista la previa intesa della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale che definisce l'entità dell'aliquota di cui al comma 1 del medesimo articolo, le modalità di calcolo della stessa, le modalità di assegnazione allo Stato per i progetti a mare e le modalità di riparto degli introiti di cui al citato comma 1 tra lo Stato e le regioni sul cui territorio il giacimento insiste per i progetti su terraferma, le eventuali destinazioni delle somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità e dei territori locali, nonché le eventuali esenzioni riconoscibili nei primi cinque anni dall'avvio del progetto. Rileva invece che un analogo coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali non è previsto ai fini dell'adozione del decreto ministeriale, di cui all'articolo 11, comma 3, chiamato ad individuare le imprese che operano sul territorio nazionale che utilizzano materie prime strategiche per fabbricare, tra le altre cose, batterie per lo stoccaggio di energia e la mobilità elettrica e apparecchiature relative alla produzione di energia rinnovabile.

Segnala, infine, che il comma 3 dell'articolo 1 contiene una clausola di salvaguardia delle autonomie speciali in base alla quale le disposizioni del decreto-legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 12.55.**

## ALLEGATO 1

**DL 73/2024: Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie. Esame emendamenti C. 1975 Governo, approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 1975, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73 recante « Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie »;

rilevato che:

le predette proposte emendative non presentano criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, fatta eccezione per gli emendamenti Furfaro 3.1. e Zanella 3.2., che prescrivono per le regioni e province autonome misure dettagliate di abbattimento

delle liste di attesa, nelle more dell'aggiornamento del Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA), senza il loro previo coinvolgimento, anche nella forma dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni,

esprime

**PARERE CONTRARIO**

sugli emendamenti Furfaro 3.1. e Zanella 3.2.

e

**NULLA OSTA**

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

## ALLEGATO 2

**DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. C. 1930 Governo.****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1930, di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico;

rilevato che:

il decreto-legge n. 84 del 2024 consta di 17 articoli attraverso i quali intende adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche considerate «strategiche», in ragione del ruolo fondamentale delle stesse nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e nella salvaguardia della resilienza economica e dell'autonomia strategica;

in particolare, il Capo I del decreto-legge, composto dagli articoli da 1 a 6, è dedicato ai progetti strategici e al Comitato nazionale e, oltre a indicare gli obiettivi generali e l'ambito di applicazione del provvedimento, che introduce norme contenenti principi fondamentali di riforma economico-sociale, come tali applicabili anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome (articolo 1), contiene norme per il riconoscimento dei progetti strategici di estrazione, trasformazione o riciclaggio di materie (articolo 2). Il decreto-legge, inoltre: istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un punto unico di contatto per il rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione di progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche e di riciclaggio, stabilendo le modalità di presentazione delle

relative istanze e i termini massimi di rilascio delle medesime autorizzazioni (articolo 3 e 4); individua il punto unico di contatto per le procedure volte al rilascio delle autorizzazioni di progetti di trasformazione delle materie prime critiche strategiche (articolo 5); istituisce, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Comitato tecnico permanente materie prime critiche e strategiche, cui sono affidati compiti di monitoraggio delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche e strategiche, oltre a funzioni di coordinamento in materia (articolo 6);

il Capo II del decreto-legge, composto dagli articoli da 7 a 12, detta disposizioni comuni sulle materie critiche, in particolare, introducendo misure volte ad accelerare e semplificare la ricerca di tali materie (articolo 7), istituendo aliquote di produzione in materia di giacimenti minerali (articolo 8) e incrementando il recupero di risorse minerarie correlate ai rifiuti estrattivi (articolo 9). Il decreto-legge, inoltre: attribuisce all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale il compito di elaborare il Programma nazionale di esplorazione (articolo 10); stabilisce che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è tenuto a provvedere al monitoraggio delle catene del valore strategiche e alla misurazione del fabbisogno nazionale, istituendo a tal fine il Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche (articolo 11); detta disposizioni per accelerare i giudizi in materia di progetti strategici (articolo 12);

il Capo III, composto dagli articoli da 13 a 17, è relativo alla promozione degli investimenti e detta disposizioni volte a stimolare la crescita e il rilancio delle attività di trasformazione ed estrazione delle

materie prime critiche intervenendo sulla disciplina del Fondo nazionale del *made in Italy* (articolo 13), sulle disposizioni che assoggettano all'obbligo di notifica preventiva al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le esportazioni delle materie prime critiche (articolo 14), introducendo alcune misure di coordinamento della normativa di settore (articoli 15 e 16) e disponendo sull'entrata in vigore del decreto-legge (articolo 17);

le motivazioni della necessità e dell'urgenza sono rinvenibili nell'esigenza di garantire l'approvvigionamento delle materie prime critiche e rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento di tali materie, oltre che di assicurare lo sviluppo di progetti strategici, riconoscendo la qualifica di progetti di rilevante interesse pubblico;

ritenuto che:

*per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:*

l'articolo 1, comma 3, contiene una clausola di salvaguardia delle autonomie speciali in base alla quale le disposizioni del decreto-legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione;

più in generale, il decreto-legge è prevalentemente riconducibile alle materie, di competenza esclusiva statale, della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) ed *s*), della Costituzione, nonché alla materia « cave e torbiere », attribuita alla competenza residuale regionale dal quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione;

quanto alla materia « tutela della concorrenza », la Corte costituzionale vi ha ricondotto tutti gli strumenti di politica economica relativi al sostegno delle imprese (cfr. sentenza n. 14 del 2004), precisando (cfr. sentenza n. 117 del 2022) che

spetta allo Stato intervenire in via esclusiva sulle procedure di assegnazione delle concessioni (ad esempio in materia idroelettrica e del gas) che rientrano nella tutela della concorrenza;

quanto alla materia « cave e torbiere », la Corte costituzionale ha segnalato che, a seguito della riforma del Titolo V, la mancata menzione della materia nel nuovo testo dell'articolo 117 (a differenza di quanto avveniva nel testo previgente) ha portato alla riconduzione della stessa alla competenza residuale delle regioni, salvo il necessario rispetto degli *standard* ambientali fissati dalle leggi statali (si vedano ad esempio le sentenze n. 176 del 2018 e n. 31 del 2020), con la conseguenza che dal 2001 ad oggi si è assistito a un processo di regionalizzazione delle competenze in materia;

in merito, il decreto-legge intende fornire una nuova cornice legislativa unitaria alla materia; in questo quadro, si collocano sia l'articolo 3, comma 9, che l'articolo 7 del decreto-legge. Più nel dettaglio, se l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge fa salve le disposizioni in materia di estrazione, in quanto compatibili, del regio decreto n. 1443 del 1927 (cosiddetta « legge mineraria ») e del DPR n. 382 del 1994 (regolamento sui procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione dei giacimenti minerali di interesse nazionale e di interesse locale), la medesima specificazione non è invece presente all'articolo 7, con riferimento ai permessi di ricerca;

a fronte del descritto concorso di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare: all'articolo 2, comma 2, relativo ai progetti sulla terraferma, la determinazione del CITE deve essere adottata sentita la regione interessata; all'articolo 6, comma 5, si prevede che il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche sia composto, fra gli altri, da due rappresentanti della Conferenza unificata, di cui uno nominato dalle regioni; all'articolo 8, comma 2, è prevista la previa intesa della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto

ministeriale che definisce l'entità dell'aliquota di produzione sui giacimenti minerali; un analogo coinvolgimento delle autonomie territoriali non è invece previsto all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato ad individuare le imprese che operano sul territorio nazionale che

utilizzano materie prime strategiche per fabbricare, tra le altre cose, batterie per lo stoccaggio di energia e la mobilità elettrica e apparecchiature relative alla produzione di energia rinnovabile,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

### III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di attivisti per i diritti umani in Argentina .....	14
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	14
ERRATA CORRIGE .....	14

#### COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 23 luglio 2024.*

#### Audizione informale di attivisti per i diritti umani in Argentina.

L'audizione informale è stata svolta dalle  
12.05 alle 12.45.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 23 luglio 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
12.45. alle 13.15.

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 345 del 17 luglio 2024:

a pagina 42, seconda colonna, ultima riga, e a pagina 43, prima colonna, prima e seconda riga, sostituire le parole « *Approvazione di una relazione favorevole sul disegno di legge C. 1951 e di una relazione favorevole sul disegno di legge C. 1952* » con le seguenti « *Relazioni favorevoli* »;

a pagina 44, prima colonna, ottava riga, sostituire le parole « **Sui lavori della Commissione** » con le seguenti « **Sull'ordine dei lavori** ».

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Difesa)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto riguardante l'approvazione del programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento (A/R) n. SMD 04/2023, denominato « <i>Joint Strike Fighter (JSF) – Armamento F-35B MM</i> », relativo all'acquisizione dell'armamento necessario alla <i>Full Operational Capabilities (FOC)</i> della componente aerotattica imbarcata di 5 <sup>a</sup> Generazione. Atto n. 173 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	15
Schema di decreto riguardante l'approvazione del programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento (A/R) n. SMD 11/2023, denominato « <i>MCO/MLU Classe DORIA</i> », relativo al Mantenimento delle Capacità Operative – <i>Mid Life Update</i> dei Cacciatorpediniere della Classe DORIA – 2 <sup>a</sup> fase. Atto n. 174 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	16

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 23 luglio 2024. – Presidenza della vicepresidente Monica CIABURRO.*

#### La seduta comincia alle 12.45.

**Schema di decreto riguardante l'approvazione del programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento (A/R) n. SMD 04/2023, denominato «*Joint Strike Fighter (JSF) – Armamento F-35B MM*», relativo all'acquisizione dell'armamento necessario alla *Full Operational Capabilities (FOC)* della componente aerotattica imbarcata di 5<sup>a</sup> Generazione. Atto n. 173.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Monica CIABURRO, *presidente e relatore*, ricorda come il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in esame scada il 13 agosto e come lo stesso sia stato

assegnato anche alla V Commissione che, in data 17 luglio, ne ha espresso una valutazione favorevole con rilievo sui profili di carattere finanziario.

Provvede, dunque, ad illustrare i contenuti del provvedimento in esame evidenziando come il programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento (A/R) n. SMD 04/2023, denominato «*Joint Strike Fighter (JSF) – Armamento F-35B MM*», in cooperazione internazionale, sia finalizzato a dotare il velivolo F-35B/Portaerei e il suo Sistema d'Arma imbarcato di 5<sup>a</sup> generazione, di armamenti e sistemi di autoprotezione necessari ad assicurarne la piena capacità operativa, allineando i sistemi all'attuale stato dell'arte tecnologico e adeguandone la capacità operativa alle nuove esigenze della Difesa, al fine di sostituire la linea *legacy* AV-8B, con orizzonte temporale operativo di almeno 30 anni, per fronteggiare efficacemente la crescente complessità degli attuali e futuri scenari operativi.

Sottolinea come il suddetto programma miri ad acquisire le seguenti tipologie di

armamento e di sistemi di autoprotezione, in quantità tali da sostenere operazioni in uno scenario ipotetico di 6 mesi: armamento a caduta (*Guided Bomb Unit – GBU*) completi di *kit* guida, dispositivi di attivazione, detonazione, *kit* cablaggi e strumenti per predisporre i corpi bomba (BLU); Armamento *Forward Firing* (missili a corto e lungo raggio); sistemi di autoprotezione.

Ricorda, peraltro, come il programma, di presumibile avvio nel 2024, sia concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di durata complessiva ipotizzata di 14 anni (2024-2037).

Osserva come l'armamento che si intende acquistare, dovendo essere compatibile con il velivolo F-35B, sia prodotto principalmente da aziende nordamericane e, pertanto, le acquisizioni avverranno in gran parte tramite la *Foreign Military Sale (FMS) case*.

Evidenzia come, per ciò che concerne i profili industriali e il ritorno occupazionale, la scheda illustrativa del programma specifici come, ad oggi, non sia prevedibile l'indotto generato sul territorio nazionale. Tuttavia, pur non essendo previsti rapporti diretti con l'industria, nello sviluppo del programma verrà verificato se industrie nazionali potranno produrre su licenza ovvero proporranno prodotti compatibili con l'esigenza in parola con benefici, oltre che sull'indotto e sulle capacità industriali, anche sui tempi di consegna. Conseguentemente, in prospettiva, qualora le imprese nazionali venissero autorizzate a produrre su licenza o a vendere direttamente il materiale, l'indotto generato dal programma si estenderà sia a imprese *leader* del settore che alle PMI nazionali, con ricadute nelle aree regionali. I settori industriali interessati, in futuro, dal programma saranno prevalentemente quelli dell'elettronica, meccanica ed armamenti nelle seguenti aree di interesse principali: fabbricazione di sistemi d'arma; fabbricazione di componenti elettronici; fabbricazione di componenti e parti meccaniche.

Segnala, da ultimo, come il Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2023-2025 annoveri il pro-

gramma in esame nell'ambito dei programmi già operanti (tomo II, pag. 49).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto riguardante l'approvazione del programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento (A/R) n. SMD 11/2023, denominato « MCO/MLU Classe DORIA », relativo al Mantenimento delle Capacità Operative – *Mid Life Update* dei Cacciatorpediniere della Classe DORIA – 2ª fase.**

**Atto n. 174.**

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Monica CIABURRO, *presidente*, ricorda come il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in esame scada il 13 agosto e come lo stesso sia stato assegnato anche alla V Commissione che, in data 17 luglio, ne ha espresso una valutazione favorevole con rilievo sui profili di carattere finanziario.

Provvede ad illustrare, in sostituzione del relatore on. Bagasco, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, i contenuti del provvedimento all'esame della Commissione.

In particolare, ricorda che la linea dei Cacciatorpediniere è attualmente costituita da 4 Unità, con compiti di proiezione, difesa e protezione tridimensionale delle forze a marcata connotazione antiaerea. Evidenzia dunque come il programma di ammodernamento e rinnovamento della Classe Doria si divida in due fasi: la prima fase avviata nel 2023, in cooperazione con la Francia, a seguito della stipula del contratto di *Mid Life Upgrade* (MLU), nell'alveo della cornice autorizzativa del decreto SMD 19/2022; e la seconda fase, oggetto del presente programma, consistente nell'incrementare le capacità dei Cacciatorpediniere della Classe Doria, implementando nuova tecnologia ad alta resilienza *cyber*.

Sottolinea come le attività oggetto della seconda fase del MLU della Classe Doria siano volte all'implementazione di una forte

capacità di resilienza *cyber* su tutti gli apparati soggetti a connettività di rete. In particolare, saranno condotte le seguenti attività: sistema di piattaforma, adeguamento *cyber* dei sistemi INS/SMS; sistema di combattimento; scoperta e difesa subacquea con l'ammmodernamento della *suite sonar* e del sistema di difesa antisiluro.

Ricorda, peraltro, come il programma sia concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di presumibile avvio nel 2026 e durata complessiva stimata di otto anni (2026-2033).

Evidenzia come le attività di Mantenimento Condizioni Operative (MCO) e *Mid-Life Upgrade* (MLU) consentiranno di dotare i Cacciatorpediniere della Classe Doria di apparati e sistemi ad elevata affidabilità, corredati da adeguati piani manutentivi tali da garantire la prontezza richiesta con maggiori livelli di disponibilità operativa, riducendo e ottimizzando i fermi tecnici, consentendo alle singole unità di disporre di sistemi di supporto per la formazione ed addestramento degli equipaggi.

Segnala, inoltre, come i cacciatorpediniere della classe DORIA siano stati progettati e realizzati in cooperazione internazionale con la Francia. Conseguentemente, come evidenziato dalla scheda illustrativa, ricorda come siano in corso gli approfondimenti con la controparte francese per definire la possibilità di convergere verso lo svolgimento in cooperazione anche delle attività di Mantenimento Condizioni Operative (MCO) e *Mid-Life Upgrade* (MLU), nel presupposto che le unità francesi dovranno svolgere simili interventi manutentivi; in tal caso, la cooperazione industriale potrebbe realizzarsi nell'ambito dell'agenzia europea di procurement OC-

CAR (*Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement / Organisation for Joint Armament Co-operation*).

Osserva, per quanto riguarda i profili industriali, come la scheda illustrativa specifica che il programma si basa su un progetto già realizzato dalla cantieristica nazionale. Le aree geografiche principalmente coinvolte saranno la regione Liguria, ove insistono i principali cantieri militari nazionali ed il Lazio, dove hanno sede le principali aziende che sviluppano e realizzano gli apparati del sistema di combattimento e il relativo indotto di PMI. Sottolinea altresì come, oltre alle già citate regioni, saranno interessate anche Puglia, Sicilia, Piemonte, Lombardia, Campania, Veneto ed Emilia-Romagna, con il coinvolgimento delle piccole e medie imprese che operano nel settore dei servizi e delle forniture di apparati e sistemi riguardanti la cantieristica navale, afferenti sia alla parte relativa alla piattaforma, sia ai sistemi di telecomunicazioni, comando e controllo e combattimento.

Rileva peraltro come in prospettiva, considerata la caratterizzazione tecnologicamente avanzata del programma, si preveda che questo consentirà di incrementare significativamente il *know-how* della cantieristica nazionale militare e, di riflesso, quella degli altri settori dei trasporti marittimi.

Segnala, da ultimo, come il Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2023-2025 annoveri il programma in esame nell'ambito dei programmi già operanti (tomo II, pag. 63).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.55.**

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2024: Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie. C. 1975 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	18
ALLEGATO ( <i>Relazione tecnica aggiornata</i> ) .....	50
DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. C. 1930 Governo (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	43
Sui lavori della Commissione .....	48
ERRATA CORRIGE .....	49

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 23 luglio 2024. — Presidenza del vicepresidente Gianmauro DELL'OLIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.*

#### La seduta comincia alle 12.35.

**DL 73/2024: Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie. C. 1975 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, ricorda che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge n. 73 del 2024, recante misure urgenti per la riduzione dei

tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie. Fa presente che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, la quale risulta in gran parte utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni. Evidenzia, inoltre, che la relazione tecnica non è corredata di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e che gli emendamenti approvati dal Senato non sono corredati di relazione tecnica. Fa presente che nel corso dell'esame presso il Senato, inoltre, il Governo ha depositato presso la Commissione Bilancio una prima Nota di chiarimenti relativa alle osservazioni sollevate dal relatore e, successivamente, un'ulteriore Nota relativa alle proposte emendative presentate.

Con riferimento all'articolo 1, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme in esame istituiscono la Piattaforma nazionale delle liste di attesa, di seguito denominata Piattaforma, finalizzata a realizzare l'interoperabilità con le analoghe piattaforme di ciascuna regione e provincia autonoma, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – AGENAS –, che è autorizzata al tratta-

mento dei dati personali del flusso informativo « Tessera Sanitaria – TS » relativi alla gestione della Piattaforma, secondo modalità da stabilire con apposito protocollo. Fa presente che con due decreti del Ministero della salute sono definiti, rispettivamente, i criteri di realizzazione, di funzionamento e di interoperabilità tra la Piattaforma nazionale e le piattaforme regionali e le modalità in cui la Piattaforma opera in coerenza con il « Modello Nazionale di Classificazione e Stratificazione della popolazione » – MCS –, sviluppato nel PNRR e reso disponibile alle regioni e alle province autonome.

Evidenzia che la Piattaforma persegue l'obiettivo di garantire l'efficacia del monitoraggio di livello nazionale in merito alla misurazione delle prestazioni in lista di attesa sul territorio nazionale; alla disponibilità di agende sia per il sistema pubblico che per gli erogatori privati accreditati; alla verifica del rispetto dei percorsi di tutela previsti dal Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa; alla modulazione dei tempi di attesa in relazione alle classi di priorità; all'attuazione di modelli standard per l'assistenza territoriale e all'appropriatezza nell'accesso alle prestazioni, anche utilizzando piattaforme di intelligenza artificiale. Sottolinea che, a fronte di inefficienze o anomalie emerse a seguito del controllo delle agende di prenotazione, l'AGENAS può attuare meccanismi di *audit* nei confronti delle regioni nei cui territori insistono le aziende sanitarie e ospedaliere titolari delle suddette agende, con finalità di verifica del corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa. Rileva, inoltre, che l'articolo è corredato di clausola di invarianza finanziaria. Fa presente che la relazione tecnica afferma che la Piattaforma sarà finanziata con le risorse del PNRR 1.2.2.5 « COT – Portale della trasparenza », senza nuovi oneri per la finanza pubblica, con 4,5 milioni di euro per il 2024 e 3 milioni annui per il 2025 e il 2026 e dal 2027 e le spese gestionali saranno coperte dal bilancio AGENAS. Ciò premesso, evidenzia che la norma in esame, oltre a incaricare l'AGENAS della realizzazione e gestione della Piattaforma, sta-

bilisce che l'Agenzia può attuare meccanismi di *audit* nei confronti delle regioni nei cui territori insistono aziende sanitarie e ospedaliere titolari di agende in cui si rilevano inefficienze o anomalie. In proposito, ritiene necessario che il Governo assicuri che l'AGENAS sia in grado di svolgere la citata funzione di *audit* – peraltro non menzionata nella relazione tecnica – e di provvedere con il proprio bilancio alle spese gestionali a decorrere dal 2027 senza che si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Riguardo alle altre disposizioni, alla luce degli elementi quantitativi e dei chiarimenti forniti nella relazione tecnica e con Nota del Governo, non ha osservazioni da formulare.

Riguardo all'articolo 2, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma, come novellata nel corso dell'esame al Senato, istituisce presso il Ministero della salute l'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria secondo quanto previsto al comma 1, che svolge nel complesso, con talune eccezioni individuate dalla norma, le funzioni già attribuite al Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, SIVeAS.

Ricorda che l'Organismo può accedere, a fini ispettivi, alle strutture sanitarie e può avvalersi, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto del Comando Carabinieri per la tutela della salute. Sottolinea che, per effetto delle novelle apportate al Senato, i poteri di controllo sulle agende di prenotazione delle medesime strutture sanitarie esercitabili dall'Organismo sono stati ridefiniti al fine di prevedere che le risultanze dei medesimi siano comunicate dallo stesso Organismo al Responsabile unico regionale dell'assistenza sanitaria, RUAS, di cui viene prevista l'istituzione ai sensi del comma 6, che provvede a valutare i conseguenti interventi, come previsto al comma 2. Fa presente che l'Organismo è costituito da 1 ufficio dirigenziale generale e da quattro uffici dirigenziali non generali, di cui tre di struttura complessa. A tal fine, la dotazione organica del Ministero della salute viene, conseguentemente, incrementata, a decorrere dal 1° luglio 2024, di un dirigente generale e di

quattro dirigenti non generali, di cui tre da imputare all'aliquota sanitaria, alla cui copertura complessiva si provvede anche mediante procedure concorsuali pubbliche, prevedendo inoltre che, in fase di prima applicazione, i medesimi incarichi dirigenziali possano essere conferiti anche in deroga alle percentuali indicate dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ai fini del conferimento diretto a tempo determinato di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni.

Evidenzia, inoltre, che il Ministero della salute è autorizzato a reclutare a tempo indeterminato nel biennio 2024-2025, un contingente di venti unità di personale non dirigenziale dell'area funzionari, nell'ambito della dotazione organica e in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, mediante procedure di mobilità volontaria, scorrimento di vigenti graduatorie concorsuali o avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche. Rileva che, nelle more dell'attuazione di tali previsioni, il Ministero della salute si avvale di un contingente massimo di 20 unità di personale non dirigente appartenente alla medesima Area proveniente da altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Evidenzia, quindi, che al comma 3 viene autorizzata la spesa di euro 1.001.930 per il 2024 e di euro 2.003.859 annui a decorrere dal 2025 per le assunzioni a tempo indeterminato, di euro 160.000 per il 2024 e di euro 250.000 annui a decorrere dal 2025 per le spese di funzionamento, di euro 59.747 per il 2024 e di euro 109.536 annui a decorrere dal 2025 per il compenso del lavoro straordinario, nonché di euro 23.100 per il 2024 e di euro 46.200 annui a decorrere dal 2025 per i buoni pasto. Rileva poi che, per le spese di missione riferite alle attività di controllo e verifica previste dal comma 2, al comma 4 viene autorizzata la spesa di euro 125.000 per il

2024 e di euro 250.000 annui a decorrere dal 2025.

Sottolinea che le disposizioni introdotte dal Senato di cui ai seguenti nuovi commi 5 e 6 prevedono, inoltre, che le regioni e le province autonome siano tenute a istituire un'Unità centrale di gestione dell'assistenza sanitaria e dei tempi e delle liste di attesa, presieduta e coordinata dall'assessore alla sanità e composta da professionisti di area sanitaria e amministrativa che provvede altresì ad individuare il RUAS quale responsabile del rispetto dei criteri di efficienza nella erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie, al quale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati, secondo quanto disposto dal comma 5. Rileva, inoltre, che il comma 6 prevede che in caso di mancata individuazione del RUAS o nel caso di ripetute inadempienze rispetto agli obiettivi di cui al presente decreto, l'Organismo può esercitare poteri sostitutivi nell'ambito dei quali può, altresì, svolgere verifiche presso le strutture sanitarie sul rispetto dei criteri di efficienza e di appropriatezza nella erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie e sul corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei piani operativi per il recupero delle medesime liste. Evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dal comma 3 e 4 sono indicati in misura pari a euro 1.369.777 per il 2024 e in euro 2.659.595 annui a decorrere dal 2025 e agli stessi si provvede nei termini indicati dalla medesima disposizione.

Rileva che il testo dell'articolo, per effetto delle novelle apportate al Senato, prevede infine che dall'attuazione dello stesso, ad eccezione dei commi 3 e 4, non devono derivare nuovi o maggiori oneri, secondo quanto previsto al comma 7. Al riguardo, non formula osservazioni in merito agli importi di spesa autorizzati dalla norma afferenti agli oneri di personale da reclutare, alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare e confermare la relativa quantificazione.

Fa presente che, in merito all'assetto organico complessivo del nuovo ente, la

relazione tecnica riferisce, inoltre, che a questo verranno assegnate anche le unità di personale già attualmente impiegate per le funzioni di supporto al Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria presso il Ministero della salute, pari a 33 unità di personale, di cui 19 dirigenti e 14 funzionari, i cui costi gravano sul capitolo 2008 dello stato di previsione del Ministero della salute, e che si procederà alla riorganizzazione del medesimo Ministero per evitare una possibile sovrapposizione di competenze con conseguente duplicazione di oneri. Sul punto, premesso che quanto da ultimo evidenziato dalla relazione tecnica non trova riscontro nel testo della norma, osserva che nel corso dell'esame al Senato è stato precisato che il fabbisogno di personale previsto dalla disposizione è stato calcolato considerando il personale attualmente dedicato alle funzioni del SIVeAS che saranno trasferite nel nuovo organismo, ovvero tutte tranne quelle corrispondenti a specifiche funzioni individuate dalla norma. Al riguardo, preso atto di quanto precisato al fine di escludere il rischio di duplicazione di oneri e di sovrapposizione con il personale già in servizio, rileva comunque l'opportunità di acquisire ulteriori elementi di valutazione volti a confermare che le suddette specifiche funzioni potranno essere svolte dalle relative strutture ministeriali nell'ambito delle risorse disponibili, con particolare riguardo a quelle di personale, residue in virtù dell'istituzione del nuovo Organismo. Rileva, altresì, l'opportunità di acquisire i dati sottostanti e i parametri utilizzati per la stima degli oneri relativi all'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche, alle spese di funzionamento e agli oneri di missione per l'espletamento delle attività ispettive. Ritiene che andrebbero, inoltre, forniti elementi di valutazione volti a confermare la condizione di neutralità finanziaria correlata alla possibilità da parte dell'Organismo di avvalersi del supporto del Comando Carabinieri per la tutela della salute. In particolare, rileva che andrebbe confermato che tale avvalimento possa aver luogo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Quanto alla previsione di cui al comma 5, evidenzia l'opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo idoneo a consentire di verificare la previsione di invarianza finanziaria recata dal comma 7 anche con riguardo alle relative disposizioni. Ritiene che il chiarimento appare opportuno considerato che la previsione di una puntuale prescrizione in capo agli enti territoriali, come quella recata dal comma 5 che impone alle regioni l'istituzione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti di una struttura, l'Unità centrale di gestione dell'assistenza sanitaria e dei tempi e delle liste di attesa, composta da professionisti di area sanitaria e amministrativa, il cui numero e le cui qualifiche professionali non vengono specificate dalla norma, e l'individuazione del relativo soggetto responsabile, cioè il RUAS, per quanto la disposizione precisi con riferimento a tale responsabile l'assenza di qualsiasi emolumento e rimborso spesa, dovrebbe essere accompagnata dall'attribuzione delle relative pertinenti risorse che consentano alla citata Struttura e al suo responsabile di svolgere le relative funzioni, senza alterare gli equilibri di bilancio degli enti territoriali così come determinati a normativa vigente; laddove, in caso contrario, dovrebbe essere, viceversa, data prova dell'effettiva neutralità della norma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 7 dell'articolo 2 reca una clausola di invarianza riferita all'attuazione dell'intero articolo, ad eccezione dei commi 3 e 4, prevedendo che da essa non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fa presente che agli oneri derivanti dai predetti commi 3 e 4, pari a 1.369.777 euro per l'anno 2024 e a 2.659.595 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, quanto a 1.369.777 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge n. 244 del 2007 e, quanto a 2.659.595 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-

2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della salute.

In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, ricorda che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge n. 244 del 2007, oggetto di riduzione, si riferisce alle somme dovute per la liquidazione delle transazioni da stipulare con soggetti danneggiati da trasfusione, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento del danno tuttora pendenti. Segnala che la predetta autorizzazione di spesa, di importo inizialmente pari a 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, è stata oggetto di rideterminazione ad opera di provvedimenti legislativi intervenuti nel corso degli anni e che le relative risorse sono iscritte sul capitolo 2401 dello stato di previsione del Ministero della salute. Osserva, peraltro, che, come riportato nelle tabelle allegate al disegno di legge C. 1951, recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023, attualmente all'esame della Camera dei deputati, il capitolo 2401 dello stato di previsione del Ministero della salute ha registrato nell'anno 2023 economie di spesa pari a 102.311.800,20 euro a fronte di uno stanziamento iniziale di competenza pari a 117.567.626 euro. Rileva che, attualmente, sulla base del vigente bilancio pluriennale dello Stato, le risorse iscritte sul capitolo 2401 ammontano a 113.967.626 euro per l'anno 2024 e a 111.167.626 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Come si evince da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato effettuata in corrispondenza della data di pubblicazione del presente decreto-legge, sul menzionato capitolo di bilancio risultava accantonato sia l'importo previsto per l'anno 2024 dalla voce di copertura in esame, pari a 1.369.777 euro, sia l'importo di 25 milioni di euro indicato, sempre per l'anno 2024, dal testo iniziale della lettera *d*) del comma 6 dell'articolo 7, che fa ricorso alla medesima modalità di copertura.

Ricorda che in tale quadro, il Governo, durante l'esame del provvedimento presso il Senato, ha confermato, con riferimento

alla riduzione della citata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge n. 244 del 2007 per finalità di copertura degli oneri previsti per l'anno 2024 dalla disposizione in commento e dal testo originario della predetta lettera *d*) del comma 6 dell'articolo 7, pari complessivamente ad euro 26.369.777, l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte dei fabbisogni di spesa già previsti per il medesimo anno 2024. Ricorda, inoltre, che successivamente, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stata incrementata, da 25 a 32 milioni di euro, l'entità della riduzione della citata autorizzazione di spesa disposta dalla lettera *d*) del comma 6 dell'articolo 7. Tanto considerato, preso atto che, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il citato capitolo 2401 presenta, nell'anno 2024, le disponibilità necessarie a far fronte alle complessive riduzioni operate dal presente provvedimento, ritiene comunque necessario che il Governo confermi la possibilità di prevederne l'utilizzo senza recare pregiudizio alle finalità alle quali le medesime risorse risultano preordinate.

In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, non formula invece osservazioni, considerato che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente oggetto di riduzione reca le necessarie disponibilità.

Per quanto riguarda l'articolo 3, commi da 1 a 9 e comma 12, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme in esame stabiliscono che gli erogatori ospedalieri e ambulatoriali pubblici e privati accreditati devono essere integrati nel Centro Unico di Prenotazione, CUP, regionale o infra-regionale secondo le seguenti modalità di accesso previste dal comma 1: presa in carico della cronicità, prenotazione al CUP unico, accesso diretto, accesso a chiamata all'interno. A tal fine, fa presente che l'interoperabilità dei sistemi di prenotazione dei fornitori privati accreditati con i CUP territoriali è introdotta, al comma 2, come condizione preliminare per stipulare accordi contrattuali con le regioni o le unità sanitarie locali, a pena di nullità

degli accordi stessi. Rileva che l'implementazione di detta interoperabilità è inoltre un criterio di valutazione per l'accreditamento istituzionale da parte delle regioni e delle province autonome, secondo quanto previsto al comma 3.

Fa presente che il comma 3-*bis* prevede che le stesse possono riconoscere un punteggio aggiuntivo, nelle procedure concorsuali per l'assunzione, a favore del personale che ha prestato servizio durante l'emergenza COVID-19 presso il servizio telefonico di sorveglianza sanitaria.

Evidenzia, inoltre che al comma 4 la norma prevede, in aggiunta, che le regioni devono promuovere soluzioni digitali per la prenotazione, la disdetta e il pagamento del *ticket*. Sottolinea che viene disposto inoltre che gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali devono garantire la piena trasparenza delle agende in ordine alle prenotazioni effettuate e ai relativi posti a disposizione per le singole prestazioni sanitarie. Tale adempimento costituisce elemento contrattuale qualificante secondo quanto previsto al comma 4-*bis*.

Rileva che il comma 5 stabilisce che il CUP deve anche prevedere un sistema di disdetta delle prenotazioni, ricordare la data della prestazione, richiedere conferma o cancellazione della prenotazione almeno due giorni lavorativi prima e ottimizzare le agende di prenotazione secondo linee guida nazionali adottate dal Ministro della salute. Ricorda, poi, che il comma 6 prevede che se i soggetti incaricati dello sviluppo del CUP regionale non rispettano gli obblighi contrattuali, saranno esclusi dalle gare pubbliche in tutte le regioni, senza possibilità di ravvedimento.

Le linee guida nazionali regolamentano anche il caso in cui un paziente non si presenti all'appuntamento senza giustificata disdetta, disciplinando al comma 7 le ipotesi in cui è obbligato a pagare la quota di partecipazione prevista. Evidenzia che il comma 8 prevede che per le patologie cronico-degenerative e oncologiche, l'accesso alle prestazioni nei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali deve essere garantito tramite agende dedicate, eventual-

mente gestite dallo specialista o da strutture specifiche della ASL.

Ricorda che la norma prevede che le aziende sanitarie e ospedaliere non possano sospendere o chiudere le attività di prenotazione. In caso di violazione, il comma 9 prevede che si applichino sanzioni raddoppiate rispetto alla normativa vigente.

Evidenzia, infine, che il comma 12 stabilisce che l'attuazione delle disposizioni richiamate non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Rileva che la relazione tecnica e la nota del Governo depositata presso la Commissione Bilancio del Senato affermano la neutralità finanziaria delle misure previste, che dovranno essere realizzate con i fondi già stanziati per la stessa finalità con l'articolo 1, comma 510, della legge di bilancio 2019, pari a 350 milioni di euro complessivamente per il triennio 2019-2021, poi aumentati dall'articolo 23-*quater*, comma 5, del decreto-legge n. 119 del 2018, di 50 milioni di euro. Sottolinea che l'interoperabilità di cui all'articolo 1 era stata peraltro già prevista dal PNGLA 2019-2021 che disponeva l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie.

Evidenzia che le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, vale a dire l'introduzione dell'interoperabilità come condizione preliminare per gli accordi contrattuali e come specifico elemento di valutazione per l'accreditamento al SSN, sembrano configurarsi come incentivi non monetari per assicurare l'effettiva realizzazione dell'interoperabilità di cui al comma 1, pertanto non ha osservazioni da formulare per quanto riguarda i profili di finanza pubblica.

Rileva come i successivi commi 4, 5 e 8 sembrino disporre, invece, un rafforzamento e ampliamento delle funzioni dei sistemi di prenotazione, prevedendo l'attivazione di soluzioni digitali per prenotare e disdire l'appuntamento autonomamente e per il pagamento del *ticket*, l'attivazione di un sistema di disdetta delle prenotazioni con numerose funzionalità, sistemi di ottimizzazione delle agende di prenotazione e

agende separate per la gestione delle patologie cronico-degenerative e oncologiche.

In proposito, prendendo atto che nella citata nota del Governo viene affermato che per tali finalità le regioni potranno utilizzare le risorse assegnate che risultano ancora nella loro disponibilità, ritiene utile acquisire dal Governo elementi riguardo alle modalità di realizzazione dei nuovi adempimenti nel caso in cui alcune regioni abbiano esaurito le risorse stanziato per il triennio 2019-2021. Fa presente che il comma 4-*bis*, introdotto dal Senato, non corredato di relazione tecnica, pone un nuovo obbligo di trasparenza delle agende a carico agli erogatori pubblici ospedalieri e ambulatoriali, senza specificare le modalità con cui tale obbligo debba essere eseguito. Rileva che la disposizione potrebbe determinare eventuali maggiori oneri, per esempio, per l'adeguamento dei sistemi informativi degli ospedali e degli ambulatori pubblici. Ritiene che andrebbero pertanto acquisiti elementi a supporto della possibilità da parte dei soggetti pubblici coinvolti di soddisfare tale adempimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sui commi 3-*bis* e 7 non formula osservazioni, stante il loro carattere ordinamentale. In relazione alla clausola d'invarianza di cui al comma 12, rinvia alle osservazioni formulate sui commi 4, 4-*bis*, 5, 8.

In relazione all'articolo 3, commi 10 e 11, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme in esame stabiliscono che, se i tempi del Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa 2019-2021 non sono rispettati, le direzioni generali aziendali garantiscono le prestazioni attraverso l'attività intramuraria, le prestazioni aggiuntive o il sistema privato accreditato, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, commi 232 e 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Sottolinea che a tali fini possono essere adottate specifiche misure, senza oneri aggiuntivi a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come eventuale quota per la compartecipazione alla spesa sanitaria. Fa presente che i direttori generali vigilano sul rispetto di questa disposizione, anche ai fini dell'esercizio di

azioni disciplinari e di responsabilità erariale.

Evidenzia che il Ministero della salute monitora l'uso delle risorse, che, qualora non utilizzate, devono essere accantonate nei bilanci del Servizio sanitario nazionale per attuare le misure di recupero delle liste di attesa attraverso specifici piani operativi regionali.

Infine, rileva che le norme dispongono, con una novella all'articolo 5, comma 15, del decreto legislativo n. 517 del 1999, che le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale possono assumere dirigenti medici e sanitari per esigenze assistenziali cui non possono far fronte con l'organico funzionale nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di spesa di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame al Senato, in cui viene confermato che la norma di cui al comma 10 si riferisce alle risorse stanziato per il fabbisogno sanitario nazionale, pari, quanto al comma 232 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2024, a un limite massimo di circa 520 milioni di euro e, quanto al comma 233, a 123 milioni di euro per l'anno 2024, 368 milioni di euro per l'anno 2025 e 490 milioni di euro a regime dal 2026 e considerato che le disposizioni operano in tali limiti di spesa, non ha osservazioni da formulare.

Relativamente alla possibilità, prevista al comma 11, di accantonare nei bilanci del Servizio sanitario nazionale le risorse dei predetti commi 232 e 233 eventualmente non utilizzate per attuare ulteriori misure di recupero delle liste d'attesa, considerato che alla disposizione non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, rileva che andrebbe chiarito se i nuovi utilizzi debbano avvenire nella medesima annualità in cui è prevista la spesa a legislazione vigente o se invece ciò sia possibile anche negli esercizi successivi. Nel primo caso, infatti, non avrebbe osservazioni da formulare, tenuto conto che la norma si limiterebbe a disporre una finalizzazione parzialmente diversa di risorse già destinate a spesa nella medesima annualità; nel secondo caso, in-

vece, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti dal Governo circa gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento che si verificherebbero anche in esercizi diversi da quello inizialmente previsto. Sottolinea che il comma 11-*bis*, introdotto dal Senato, non corredato di relazione tecnica, prevede che alcune aziende ospedaliere universitarie possano assumere personale dirigente sanitario per esigenze assistenziali cui non possono far fronte con l'organico funzionale. In proposito, considerati il carattere facoltativo della disposizione e la previsione che dette assunzioni avvengano nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di spesa di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, non formula osservazioni poiché la disposizione opera nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per il Sistema sanitario nazionale.

Con riferimento all'articolo 4, rileva preliminarmente che le norme in esame stabiliscono il potenziamento dell'offerta assistenziale in relazione alle visite diagnostiche e specialistiche fino al 31 dicembre 2024, nel limite massimo delle risorse disponibili e sotto la vigilanza dei direttori regionali della sanità. Fa presente che le aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, anche supportati dalle associazioni e dalle federazioni di donatori convenzionate fino al raggiungimento del fabbisogno nazionale di sangue e di plasma, possono provvedere all'apertura straordinaria dei centri trasfusionali nelle ore pomeridiane e nei giorni festivi, di cui al comma 1-*bis*.

Segnala che presso ogni azienda sanitaria e ospedaliera è in ogni caso assicurato il corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale e che all'attuazione del potenziamento dell'offerta si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 232, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Riguardo ai commi da 1 a 3 del citato articolo 4, considerato che l'efficacia delle disposizioni è limitata al 31 dicembre 2024, limite introdotto con un emendamento in prima lettura al Senato come condizione

per l'espressione di parere non ostativo, e dato che l'onere per la finanza pubblica è limitato all'entità dello stanziamento, non ha osservazioni da formulare. Relativamente al comma 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Senato, non corredato di relazione tecnica, stante il carattere facoltativo della disposizione, non ha parimenti osservazioni da formulare tenuto conto che le amministrazioni coinvolte potranno darvi attuazione al sussistere di disponibilità di bilancio a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 5, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che la norma prevede, a decorrere dal 2024 e fino alla data di adozione dei decreti sulla metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale previsti al comma 2, l'incremento dei valori massimi della spesa per il suddetto personale rispetto a quelli autorizzati per il 2023 nel quadro dell'assetto già vigente. Fa presente che a legislazione già vigente tali importi di spesa sono incrementati annualmente a livello regionale, nell'ambito del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, del 10 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Segnala che, per effetto della norma in esame, su richiesta della regione, tale incremento può essere ulteriormente elevato sino al 5 per cento, per un valore complessivo massimo del 15 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente; ciò compatibilmente con la programmazione regionale in materia di assunzioni e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario nazionale.

Evidenzia, altresì, che l'ulteriore incremento massimo del 5 per cento viene autorizzato, previa verifica della congruità delle misure compensative della maggiore spesa di personale, mediante decreto interministeriale, di cui al comma 1. Rileva come sia prevista, a decorrere dal 2025, l'adozione di una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale coe-

rente con i valori di cui al comma 1, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale. Fa presente che le regioni, sulla base della predetta metodologia, predispongono il piano dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale, che sono approvati con decreto interministeriale, di cui al comma 2. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare considerato quanto riferito dalla relazione tecnica e quanto precisato dal Governo presso la Commissione Bilancio del Senato in merito alla neutralità finanziaria della disposizione. In particolare, segnala che è stato chiarito che la disciplina prevista dal comma 1, nel confermare quanto previsto nell'assetto già vigente riguardo alla possibilità di incrementare la spesa di personale del 10 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente subordinatamente al rispetto dell'equilibrio economico finanziario del servizio sanitario regionale, prevede, inoltre, la possibilità dell'attribuzione di un ulteriore incremento di spesa, fino al 5 per cento, da autorizzare, con decreto interministeriale, previa verifica della congruità delle relative misure compensative. Rileva, inoltre, che l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019, nel consentire già un tale incremento di spesa, lo subordina all'adozione, tramite decreto interministeriale, di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale che il Governo ha dichiarato essere definita allo stato solo parzialmente.

Con riguardo al comma 2 dell'articolo 5, non ha osservazioni da formulare, stante la natura ordinamentale della disposizione e considerato che, come previsto dalla norma, la nuova metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale opererà nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato e dovrà risultare coerente con l'equilibrio economico e finanziario del

Servizio sanitario regionale. Prende atto, inoltre, di quanto riferito dalla relazione tecnica e confermato al Senato in merito alla circostanza che il riscontro della congruità finanziaria dei piani dei fabbisogni triennali predisposti dalle regioni sulla base della medesima metodologia verrà effettuato nel quadro dell'adozione dei relativi decreti interministeriali. Non ha osservazioni, infine, con riferimento al comma 3.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 6, rileva preliminarmente che la norma in esame stabilisce che, con decreto ministeriale, venga definito un piano d'azione finalizzato al potenziamento dei servizi sanitari e sociosanitari sul territorio per le regioni destinatarie del Programma nazionale equità nella salute 2021-2027, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, a valere sulle risorse del predetto Programma, con particolare riguardo all'attività svolta dai Dipartimenti di salute mentale, dalle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, dai Consultori Familiari e dai Punti per gli *screening* oncologici. Segnala, nello specifico, che il Piano d'azione individua le iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti infrastrutturali e tecnologici e alla formazione degli operatori sanitari nelle strutture sopra elencate, di cui al comma 1. Rileva che la norma stabilisce altresì, al comma 1-bis, che la regione Calabria è autorizzata a riprogrammare la quota residua delle risorse economiche assegnate ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, prima fase, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 3 agosto 1990, nel limite massimo di euro 19.732.858,87, derivante dalle economie registrate a valere sui quadri economici dei singoli progetti afferenti alla realizzazione delle opere finanziate dal programma di cui alla citata deliberazione.

Fa presente che la relazione tecnica, riferita al testo originario, conferma che per l'attuazione delle misure si provvede a valere nei limiti delle risorse del Programma e che il Piano d'azione si configura come indirizzo strategico alle regioni nell'attuazione degli interventi, nell'ambito delle

risorse già assegnate per la realizzazione degli stessi.

Riguardo al comma 1 dell'articolo 6, considerato il carattere di indirizzo della norma, nonché i dati e le precisazioni fornite dal Governo presso la Commissione Bilancio del Senato in merito alle risorse disponibili per Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027 e sulla neutralità finanziaria della disposizione anche sotto il profilo temporale, non ha osservazioni da formulare.

Per quanto concerne il comma 1-bis, introdotto dal Senato con un emendamento non corredato di relazione tecnica, rileva che la norma consente di spendere somme che altrimenti non sarebbero state impegnabili perché destinate ad economia. In proposito, andrebbe chiarito, a suo avviso, quali siano gli effetti della disposizione sulle previsioni tendenziali di spesa.

Con riferimento all'articolo 7, evidenzia preliminarmente che le norme in esame assoggettano ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 15 per cento, i compensi erogati ai dirigenti sanitari e al personale sanitario per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive finalizzate a ridurre le liste d'attesa valutandone gli oneri, precisandone le modalità di attuazione e indicandone altresì le fonti di copertura finanziaria. Rileva che la relazione tecnica stima una perdita di gettito derivante dall'applicazione dell'imposta sostitutiva rispetto alle aliquote marginali ordinarie, con riguardo alle prestazioni rese dai dirigenti sanitari e dal personale sanitario del comparto sanità, pari complessivamente a 88,4 milioni di euro per il 2024, 160,3 milioni di euro per il 2025, 165,9 milioni di euro per il 2026 e 165,5 milioni di euro a decorrere dal 2027.

Con riguardo ai profili di quantificazione, sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica relativamente ai compensi dei dirigenti sanitari e del personale sanitario non dirigenziale interessati dall'agevolazione, segnala che la stima della perdita di gettito relativa all'IRPEF appare corretta. Con particolare riferimento alla perdita di gettito derivante dalla mancata

applicazione delle addizionali regionale e comunale, su cui la relazione tecnica non fornisce informazioni specifiche, ritiene che andrebbero chiarite le modalità seguite per la quantificazione degli oneri.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 6 dell'articolo 7 provvede agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 del medesimo articolo, valutati in 88,4 milioni di euro per l'anno 2024, 160,3 milioni di euro per l'anno 2025, 165,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 165,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante diverse modalità.

Rileva che una prima modalità di copertura prevede che, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provveda, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a), mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute.

Fa presente che una seconda modalità di copertura prevede che, quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2024, si provveda, ai sensi di quanto disposto dalla lettera b), mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 7 giugno 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario.

Segnala che la terza modalità di copertura prevede che, quanto a 55,146 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, ai sensi di quanto disposto dalla lettera c), si provveda mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Evidenzia, inoltre, che una quarta modalità di copertura prevede che, quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2024, si provveda, ai sensi di quanto disposto dalla lettera d), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Osserva, infine, che una quinta modalità di copertura prevede che, quanto a 160,3 milioni di euro per l'anno 2025, 165,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 165,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provveda, ai sensi di quanto disposto dalla lettera e), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Segnala che, conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è ridotto di 160,3 milioni di euro per l'anno 2025, 165,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 165,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

In proposito, tenuto conto dei dati esplicitati nella relazione tecnica in ordine agli effetti finanziari delle diverse disposizioni, prende preliminarmente atto della congruità, per ciascuna delle annualità interessate, della somma delle singole voci di copertura rispetto all'importo complessivo degli oneri indicati dall'alinea del comma 6. Osserva, peraltro, che le coperture finanziarie previste con riferimento all'anno 2024 eccedono gli oneri derivanti dal provvedimento, in termini di saldo netto da finanziare, per 26,7 milioni di euro, al fine di assicurarne la neutralità in termini di fabbisogno e indebitamento netto, per tener conto degli effetti riflessi derivanti dalla riduzione del Fondo destinato al rinnovo della contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il personale pubblico disposta dalla lettera c) del comma 6.

Con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, rileva che il Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009 è alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie da ripartire tra i programmi di spesa dell'amministrazione, e, per il Ministero della salute, è iscritto sul capitolo 1084 dello stato di previsione del medesimo Ministero. Fa presente che detto capitolo reca una

dotazione iniziale pari a 16.847.284 euro per l'anno in corso e, da un'interrogazione della banca dati della Ragioneria generale dello Stato in corrispondenza della data di pubblicazione del decreto-legge in esame, risulta accantonato un importo equivalente alla voce di copertura prevista originariamente dal decreto, di importo superiore a quello attuale, di 12 milioni di euro. Tanto premesso, preso atto che, nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, il Governo, con una nota tecnica, ha confermato che la riduzione del Fondo non pregiudica le finalità iniziali dello stesso, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento alla seconda modalità di copertura finanziaria, rileva che le risorse in questione sono quelle derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, di cui si prevede, ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000, la destinazione ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

Ciò posto, preso atto che il Governo, durante l'esame presso il Senato della Repubblica, nella citata nota tecnica ha affermato che, da un'interrogazione effettuata al Sistema Informativo Entrate – SIE della Ragioneria generale dello Stato, alla data del 7 giugno 2024, risultano affluite sanzioni amministrative per complessivi euro 97.600.873,31, segnala tuttavia l'esigenza che il Governo fornisca un chiarimento in ordine alla possibilità di utilizzare tali risorse senza pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse per l'anno 2024.

Con riferimento alla terza modalità di copertura finanziaria, rileva che le risorse oggetto di utilizzo sono quelle del Fondo destinato al rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del pubblico impiego, relativamente al triennio 2019-2021, iscritte sul capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, nell'ambito del vigente bilancio triennale, reca una dotazione iniziale pari a 4.318.167.453 euro per l'anno 2024, a 6.767.920.720 euro per l'anno 2025 e a 6.977.769.788 euro per l'anno 2026. In proposito, nel rilevare che, da

un'interrogazione effettuata presso la banca dati della Ragioneria generale dello Stato in corrispondenza della data di pubblicazione del decreto-legge in esame, sul predetto Fondo risulta accantonato un importo equivalente alla voce di copertura in esame, pari a 55,146 milioni di euro, prende atto di quanto rappresentato dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica in ordine all'attuabilità del defianziamento di quanto stanziato ai fini della contrattazione collettiva.

In merito alla quarta modalità di copertura finanziaria, ricorda che l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione si riferisce alle somme dovute per la liquidazione delle transazioni da stipulare con soggetti danneggiati da trasfusione, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti. Al riguardo, rinvia per maggiori dettagli alla ricostruzione effettuata in relazione ai profili di copertura finanziaria del comma 7 dell'articolo 2. Nel prendere atto che, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione presenta nell'anno 2024 le disponibilità necessarie a far fronte ai complessivi utilizzi previsti dal presente provvedimento, ribadisce in ogni caso l'esigenza che il Governo confermi la possibilità di prevederne l'utilizzo senza recare pregiudizio alle finalità alle quali le medesime risorse risultano preordinate.

In merito alla quinta modalità di copertura finanziaria, fa presente che il comma 246 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023 ha previsto che una quota, pari a 240 milioni di euro per l'anno 2025 e a 310 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, dell'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, disposto dal precedente comma 217 del citato articolo 1, sia destinata all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996. Al riguardo, prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame del

provvedimento presso il Senato della Repubblica, laddove ha specificato che l'articolo 1, comma 246, della citata legge n. 213 del 2023 non ha definito uno specifico utilizzo delle predette somme, rinviando di fatto alle decisioni del Ministero della salute nell'ambito degli obiettivi prioritari di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996. Per tali ragioni, preso atto della disponibilità delle risorse di cui si prevede l'utilizzo e della conseguente assenza di effetti sulla sostenibilità della spesa sanitaria, non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Federico FRENI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi *allegato*), che era stata già anticipata per le vie brevi.

Ad integrazione della predetta documentazione, fa presente, in primo luogo, che alla gestione della Piattaforma nazionale delle liste di attesa, istituita dall'articolo 1, l'AGENAS potrà provvedere, a decorrere dal 2027, a valere sulle risorse destinate nell'ambito del proprio bilancio a spese informatiche.

Per quanto attiene allo svolgimento di funzioni di *audit* nei confronti delle regioni, al fine di verificare il corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, assicura che l'AGENAS potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in conformità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 7 del medesimo articolo 1, anche in considerazione del fatto che lo svolgimento di tali attività è configurato in termini facoltativi.

Osserva, altresì, che le competenti strutture del Ministero della salute potranno svolgere le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere c), e), g), h) e l), del decreto del Ministro della salute 17 giugno 2006, non attribuite al nuovo Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria istituito presso il medesimo Ministero dall'articolo 2 del decreto-legge in esame, nell'ambito delle risorse non trasferite al predetto Organismo. Quest'ultimo potrà avva-

lersi, nello svolgimento delle funzioni ispettive ad esso attribuite, del supporto del Comando Carabinieri per la tutela della salute, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività riconducibili alle funzioni già svolte dal medesimo Comando.

Con riferimento al medesimo articolo 2, rileva che gli oneri relativi all'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento del personale da destinare all'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, alle spese per il relativo funzionamento e agli oneri di missione per l'espletamento delle attività ispettive sono stati quantificati tenendo conto delle stime riferite a spese sostenute per analoghe finalità.

Rappresenta, inoltre, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano potranno provvedere all'istituzione e all'operatività delle Unità centrali di gestione dell'assistenza sanitaria e dei tempi e delle liste di attesa, nonché allo svolgimento delle attività attribuite al relativo soggetto responsabile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in conformità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 7 del medesimo articolo 2.

Relativamente alle riduzioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge n. 244 del 2007, disposte, per un importo complessivo pari a 33.369.777 milioni di euro per l'anno 2024, dall'articolo 2, comma 7, e dall'articolo 7, comma 6, lettera *d*), del decreto-legge in esame, si potrà provvedere senza recare pregiudizio alle finalità alle quali le risorse afferenti alla medesima autorizzazione di spesa risultano preordinate.

Evidenzia, altresì, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvederanno agli adempimenti previsti dall'articolo 3, commi 4, 5 e 8 nell'ambito delle risorse assegnate per tali finalità che risultano ancora nella disponibilità dei medesimi enti territoriali.

Segnala, quindi, che agli eventuali adeguamenti dei sistemi informatici, volti a

garantire la piena trasparenza delle agende in ordine alle prenotazioni effettuate e ai relativi posti a disposizione per le singole prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*bis*, gli erogatori pubblici ospedalieri e ambulatoriali potranno provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Osserva che dalle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 11, le quali prevedono la possibilità, per il Ministero della salute, di accantonare le risorse non utilizzate di cui all'articolo 1, commi 232 e 233, della legge n. 213 del 2023 nei bilanci del Servizio sanitario nazionale, al fine di attuare le misure di recupero delle liste di attesa attraverso specifici piani operativi regionali, non discendono effetti finanziari negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

Per quanto concerne l'autorizzazione alla regione Calabria, prevista dall'articolo 6, comma 1-*bis*, a riprogrammare la quota residua delle risorse economiche assegnate ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, prima fase, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 3 agosto 1990, nel limite massimo di euro 19.732.858,87, derivante dalle economie registrate a valere sui quadri economici dei singoli progetti afferenti alla realizzazione delle opere finanziate dal programma di cui alla citata delibera, evidenzia che la stessa non determina effetti finanziari ulteriori, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, rispetto a quelli già considerati nell'ambito delle previsioni tendenziali di spesa.

Rappresenta, infine, che all'utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000, per un importo pari a 23 milioni di euro per l'anno 2024, disposto dall'articolo 7, comma 6, lettera *b*), si potrà provvedere senza pregiudizio per la realizzazione di interventi già programmati, a valere sulle medesime risorse, per l'anno 2024.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) esprime perplessità in ordine ai chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo relativa-

mente all'articolo 6, comma 1-*bis*, del decreto-legge in esame, che autorizzata la regione Calabria a riprogrammare la quota residua delle risorse economiche assegnate ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nel limite massimo di euro 19.732.858,87, derivante dalle economie registrate a valere sui quadri economici dei singoli progetti afferenti alla realizzazione delle opere finanziate dal programma di cui alla citata deliberazione. In particolare, ritiene che il Governo dovrebbe fornire maggiori elementi a suffragio della tesi per cui la suddetta autorizzazione non determina effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Critica, inoltre, quanto sostenuto in ordine all'asserita neutralità finanziaria delle diverse disposizioni del decreto-legge che attribuiscono funzioni aggiuntive a enti della pubblica amministrazione, ritenendo, al riguardo, poco credibile che allo svolgimento dei nuovi compiti sia possibile, in ogni caso, procedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Marco GRIMALDI (AVS), nel concordare con i rilievi formulati dalla collega Guerra, aggiunge che, con specifico riferimento alla valutazione degli effetti finanziari delle disposizioni volte a disciplinare le competenze attribuite agli enti della pubblica amministrazione, l'atteggiamento tenuto dall'Esecutivo si dimostra invero poco coerente, atteso che, di norma, vengono valutate come onerose analoghe proposte di iniziativa dei gruppi di opposizione.

Il sottosegretario Federico FRENI, nel rispondere alle richieste di chiarimento avanzate dalla deputata Guerra, evidenzia in primo luogo che nei casi nei quali il decreto-legge ha previsto l'utilizzo di risorse già iscritte in bilancio, gli accantonamenti utilizzati presentavano ampia capienza.

Per quanto attiene alle nuove attribuzioni di funzioni a enti della pubblica amministrazione, cui hanno fatto riferimento i deputati Guerra e Grimaldi, sottolinea che si tratta, in ogni caso, di limitati am-

pliamenti di compiti già esercitati, comunque riconducibili al novero delle competenze già conferite dalla normativa vigente ai medesimi enti, che, pertanto, vi possono provvedere avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza alcun ulteriore onere a carico della finanza pubblica. Segnala, ad esempio, che, per quanto specificatamente attiene all'attività di supporto svolta dal Comando Carabinieri per la tutela della salute nei confronti del nuovo Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, non si sono evidenziate esigenze di un incremento di personale, né sono state segnalate criticità da parte delle competenti strutture del Ministero della difesa in ordine alla possibilità di svolgere le suddette attività con le risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto si tratta di attività riconducibili alle funzioni già svolte dal medesimo Comando.

Per quanto concerne la previsione recata dall'articolo 6, comma 1-*bis*, fa presente che le quote residue delle risorse assegnate alla regione Calabria, ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, non possono essere qualificate quali economie di spesa in senso stretto, trattandosi semplicemente di una riprogrammazione di risorse già stanziata in favore della regione Calabria per effetto della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 3 agosto 1990.

Luigi MARATTIN (IV-C-RE) evidenzia che, con riferimento alla sopracitata autorizzazione alla riprogrammazione delle risorse assegnate alla regione Calabria, i chiarimenti forniti dal sottosegretario Freni sarebbero fondati solo ove si trattasse di una riprogrammazione infrannuale, mentre la disposizione in esame fa riferimento a economie maturate con riferimento ad esercizi precedenti, che, pertanto, non potrebbero essere già scontate, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica.

Il sottosegretario Federico FRENI rileva che le risorse cui ha appena fatto riferimento l'onorevole Marattin sono, in realtà,

riferibili a spese di investimento e, pertanto, è possibile che siano ancora considerate nell'ambito delle previsioni del bilancio regionale. A tal proposito, richiama quanto indicato all'interno della relazione tecnica aggiornata all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento, che indica espressamente che le risorse da riprogrammare verranno utilizzate per spese di investimento e che la disposizione ha effetto neutrale sui saldi di per la finanza pubblica.

Luigi MARATTIN (IV-C-RE), dissentendo da quanto testé sostenuto dal sottosegretario Freni, ritiene, al contrario, che l'autorizzazione prevista dall'articolo 6, comma 1-*bis*, del decreto-legge in esame possa comportare una dequalificazione della spesa. Osserva, inoltre, come la circostanza per cui le suddette risorse sono utilizzate per spese di investimento non consente comunque di poter affermare che il loro utilizzo non determini effetti sui tendenziali di finanza pubblica.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, anche alla luce degli ulteriori chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1975, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 73 del 2024, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

alla gestione della Piattaforma nazionale delle liste di attesa, istituita dall'articolo 1, l'AGENAS potrà provvedere, a decorrere dal 2027, a valere sulle risorse

destinate nell'ambito del proprio bilancio a spese informatiche;

allo svolgimento di funzioni di *audit* nei confronti delle regioni al fine di verificare il corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, l'AGENAS potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in conformità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 7 del medesimo articolo 1, anche in considerazione del fatto che lo svolgimento di tali attività è configurato in termini facoltativi;

le competenti strutture del Ministero della salute potranno svolgere le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *c)*, *e)*, *g)*, *h)* e *l)*, del decreto del Ministro della salute 17 giugno 2006, non attribuite al nuovo Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria istituito presso il medesimo Ministero dall'articolo 2 del decreto-legge in esame, nell'ambito delle risorse non trasferite al predetto Organismo;

l'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria potrà avvalersi, nello svolgimento delle funzioni ispettive ad esso attribuite, del supporto del Comando Carabinieri per la tutela della salute, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività riconducibili alle funzioni già svolte dal medesimo Comando;

con riferimento al medesimo articolo 2, gli oneri relativi all'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento del personale da destinare all'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, alle spese per il relativo funzionamento e agli oneri di missione per l'espletamento delle attività ispettive sono stati quantificati tenendo conto delle stime riferite a spese sostenute per analoghe finalità;

le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano potranno provvedere al-

l'istituzione e all'operatività delle Unità centrali di gestione dell'assistenza sanitaria e dei tempi e delle liste di attesa, nonché allo svolgimento delle attività attribuite al relativo soggetto responsabile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in conformità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 7 del medesimo articolo 2;

alle riduzioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge n. 244 del 2007, disposte, per un importo complessivo pari a 33.369.777 milioni di euro per l'anno 2024, dall'articolo 2, comma 7, e dall'articolo 7, comma 6, lettera *d*), del decreto-legge in esame, si potrà provvedere senza recare pregiudizio alle finalità alle quali le risorse afferenti alla medesima autorizzazione di spesa risultano preordinate;

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvederanno agli adempimenti previsti dall'articolo 3, commi 4, 5 e 8 nell'ambito delle risorse assegnate per tali finalità che risultano ancora nella disponibilità dei medesimi enti territoriali;

agli eventuali adeguamenti dei sistemi informatici, volti a garantire la piena trasparenza delle agende in ordine alle prenotazioni effettuate e ai relativi posti a disposizione per le singole prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*bis*, gli erogatori pubblici ospedalieri e ambulatoriali potranno provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

dalle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 11, le quali prevedono la possibilità, per il Ministero della salute, di accantonare le risorse non utilizzate di cui all'articolo 1, commi 232 e 233, della legge n. 213 del 2023 nei bilanci del Servizio sanitario nazionale, al fine di attuare le misure di recupero delle liste di attesa attraverso specifici piani operativi regionali, non discendono effetti finanziari negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto;

l'autorizzazione alla regione Calabria, prevista dall'articolo 6, comma 1-*bis*, a riprogrammare la quota residua delle risorse economiche assegnate ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, prima fase, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 3 agosto 1990, nel limite massimo di euro 19.732.858,87, derivante dalle economie registrate a valere sui quadri economici dei singoli progetti afferenti alla realizzazione delle opere finanziate dal programma di cui alla citata delibera, non determina effetti finanziari ulteriori, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, rispetto a quelli già considerati nell'ambito delle previsioni tendenziali di spesa;

all'utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000, per un importo pari a 23 milioni di euro per l'anno 2024, disposto dall'articolo 7, comma 6, lettera *b*), si potrà provvedere senza pregiudizio per la realizzazione di interventi già programmati, a valere sulle medesime risorse, per l'anno 2024,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto contrario del proprio gruppo, sottolineando come il provvedimento in discussione ponga, oltre alle evidenziate criticità emerse in ordine ai profili di carattere finanziario, questioni di merito di estrema rilevanza.

In particolare, stigmatizza la scelta del Governo di intervenire su un tema centrale, quale è quello della tempestività e della qualità delle prestazioni sanitarie offerte alla collettività, senza che a tale intervento consegua, tuttavia, alcun serio impegno finanziario. Critica le diverse previsioni con-

tenute nel decreto-legge che puntano semplicemente a un'incentivazione del lavoro del personale sanitario, con effetti che giudica distorsivi. In particolare, con riferimento all'articolo 7, che istituisce un'imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario, rileva che mediante la previsione di un'aliquota sostitutiva si determinano effetti incentivanti, che avvantaggiano maggiormente la dirigenza medica.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Al riguardo, segnala in primo luogo che le seguenti proposte emendative recano una quantificazione o una copertura finanziaria carente o inidonea:

Furfaro 3.1, che stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottino una serie di misure finalizzate all'abbattimento delle liste di attesa, tra le quali l'indizione di procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale del comparto della dirigenza medica e delle professioni sanitarie e l'erogazione, fino al 31 dicembre 2024, delle prestazioni sanitarie per cui non è possibile garantire il rispetto della tempistica prevista dal PNGLA 2019-2021, mediante il ricorso ad attività medica libero-professionale intra-muraria, finanziando la differenza tra il costo della prestazione resa e quello previsto per la medesima prestazione da parte del Servizio sanitario nazionale. Viene, altresì, attribuito all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali il compito di coadiuvare e indirizzare le politiche regionali sull'abbattimento delle liste di attesa. La proposta emendativa prevede, infine, che agli oneri da essa derivanti si provveda, a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del

2014, senza peraltro provvedere alla quantificazione dei predetti oneri;

Zanella 3.2, che prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottino una serie di iniziative finalizzate all'abbattimento delle liste di attesa, tra le quali l'indizione di procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale del comparto della dirigenza medica e delle professioni sanitarie, assunzioni che avverrebbero in deroga ai vincoli di spesa in materia di personale previsti a legislazione vigente, l'istituzione di un sistema di prenotazione unico regionale o per aree infra-regionali, l'erogazione, fino al 31 dicembre 2024, delle prestazioni sanitarie per cui non è possibile garantire il rispetto della tempistica prevista dal PNGLA 2019-2021, mediante il ricorso ad attività medica libero-professionale intra-muraria, finanziando la differenza tra il costo della prestazione resa e quello previsto per la medesima prestazione da parte del Servizio sanitario nazionale, nonché la rideterminazione del limite di spesa imposto ai contratti e agli accordi per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, senza provvedere, tuttavia, alla quantificazione e alla copertura finanziaria dei relativi oneri. Viene, altresì, attribuito all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali il compito di coadiuvare e indirizzare le politiche regionali sull'abbattimento delle liste di attesa;

Sportiello 3.13, che intende sopprimere talune disposizioni previste dall'articolo 3, come modificato nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, sopprimendo, tra l'altro, il comma 12, che reca la clausola di invarianza finanziaria relativa al medesimo articolo;

Bonetti 3.16, che dispone l'istituzione di un fondo, denominato « Fondo straordinario per la riduzione delle liste d'attesa », con una dotazione pari a 2 miliardi di euro, senza provvedere, tuttavia, né all'indicazione del profilo temporale dei relativi oneri, né alla sua copertura finanziaria;

Marianna Ricciardi 4.5, che stabilisce che ai laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi iscritti alle scuole di specializzazione post-laurea sia corrisposto, per tutta la durata legale del corso, un trattamento economico annuo onnicomprensivo e che agli stessi si applichino le disposizioni previste dal testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001. La proposta emendativa quantifica gli oneri derivanti dalla sua attuazione in 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, che non reca tuttavia, per l'anno 2024, le necessarie disponibilità;

Ciani 5.4, che, nello stabilire che gli aumenti della spesa per il personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni di cui al comma 1 dell'articolo 5 del presente provvedimento si aggiungono agli incrementi già previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019, provvede, quindi, ai relativi oneri, quantificati in 450 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante riduzione, quanto a 200 milioni di euro in ragione d'anno, del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 e, quanto a 250 milioni di euro, del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, che non recano, tuttavia, le occorrenti disponibilità;

Faraone 5.5, che prevede che gli aumenti della spesa per il personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni di cui al comma 1 dell'articolo 5 del presente provvedimento si aggiungono agli incrementi già previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano, né alla relativa copertura finanziaria;

Marianna Ricciardi 5.9, che prevede che, a decorrere dal 2025, in corrispondenza dell'adozione della nuova metodologia per la definizione del fabbisogno del personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni prevista dal comma 2 dell'articolo 5 del presente decreto-legge, sia abrogata la disciplina in materia di vincoli alla spesa per il personale medesimo recata dai commi da 1 a 4 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019, nonché quella sul limite delle risorse per il trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano, né alla relativa copertura finanziaria;

Quartini 5.11, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, destinato ad adeguare ai livelli europei le retribuzioni del personale impiegato nelle strutture del Servizio sanitario nazionale e ad incentivare le assunzioni negli ambiti con maggiore carenza di organico, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute, che non reca, tuttavia, le necessarie disponibilità;

Malavasi 6.02 e Gadda 6.03, che prevedono l'inquadramento nei ruoli dirigenziali, con il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area della Sanità, dei medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati che abbiano maturato specifici requisiti, senza tuttavia quantificare i relativi oneri, né provvedere alla loro copertura finanziaria;

Faraone 7.1, che amplia l'ambito applicativo dell'imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario prevista dall'articolo 7, prevedendone l'applicazione anche alle prestazioni erogate dal personale sanitario che opera nelle strutture private accreditate, senza tuttavia

quantificare le minori entrate derivanti dalla predetta estensione, né provvedere alla relativa copertura finanziaria;

Faraone 7.2, che assoggetta ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 15 per cento, i compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 41, comma 3, e del prolungamento dell'orario di servizio di cui all'articolo 29, comma 5, dell'Accordo collettivo nazionale degli specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità sanitarie triennio 2019-2021 del 4 aprile 2024, determinando minori entrate prive di quantificazione e copertura finanziaria;

Faraone 7.3, che, nello stabilire che i compensi erogati ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 non si considerano concorrenti all'imponibile per l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali, determina oneri privi di quantificazione e copertura finanziaria;

Malavasi 7.4, che sostituisce la modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *d*) del comma 6 dell'articolo 7, prevedendo che agli oneri ivi indicati, pari a 32 milioni di euro per l'anno 2024, si provveda a valere sul Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità;

Rileva, altresì, l'esigenza di acquisire l'avviso del Governo in ordine ai profili finanziari delle seguenti proposte emendative:

Furfaro 01.01, che incrementa il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato di 12,1 miliardi di euro per l'anno 2025, 17,5 miliardi di euro per l'anno 2026, 25,6 miliardi di euro per l'anno 2027 e 31,6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2028, al fine di raggiungere progressivamente una percentuale di finanziamento annuale pari al 7,5 per cento del prodotto interno lordo

nominale. La proposta emendativa prevede che alla copertura dei predetti oneri si provveda, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 novembre 2024, che provvede alla riduzione lineare delle spese fiscali di cui al Rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione di quelle relative alla composizione del nucleo familiare, in particolare di quelli in cui sia presente una persona con disabilità, ai costi sostenuti per la crescita dei figli, alla tutela del bene casa e della salute, dell'istruzione e della previdenza complementare. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della copertura finanziaria relativa agli oneri derivanti dall'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, tenendo conto che l'effettiva determinazione della copertura stessa è affidata a un futuro provvedimento di rango secondario, che dovrà provvedere alla riduzione lineare delle spese fiscali. In particolare, occorre verificare la conformità di tali previsioni alle disposizioni dell'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica, le quali prevedono che, in attuazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri provveda alla loro « contestuale » copertura finanziaria. Appare, altresì, necessario acquisire un chiarimento del Governo in ordine all'effettiva possibilità di conseguire risparmi per l'ammontare previsto dalla proposta emendativa, anche tenuto conto delle spese fiscali escluse dalla predetta riduzione lineare, considerando che, come emerge dall'ultimo Rapporto annuale disponibile, il complesso delle spese fiscali ammonta a circa 100 miliardi di euro in ragione d'anno;

Marianna Ricciardi 3.3, che prevede che l'agenda di prenotazione sia esclusivamente centralizzata, unica e regionale, comprendendo prestazioni sanitarie pubbliche e prestazioni rese in regime di attività libero-professionale intramuraria, e dispone che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano la gestione informa-

tizzata, trasparente e tracciabile, la totale visibilità nonché l'unicità della suddetta agenda di prenotazione. Al riguardo, appare necessario che il Governo chiarisca se le iniziative che la disposizione pone in capo alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai fini della gestione dell'agenda unica di prenotazione possano essere svolte dai suddetti enti garantendo l'equilibrio dei rispettivi bilanci e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Ciani 3.10, che, modificando il comma 8 dell'articolo 3, ridefinisce in parte i presupposti e le modalità per garantire l'accesso alle prestazioni presenti nei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali, attraverso agende dedicate, prevedendo, tra l'altro, un idoneo sistema informatico e il coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Le modalità di richiesta delle relative prestazioni devono inoltre seguire il principio della presa in carico del cittadino, attuando la segmentazione dei flussi e differenziando le richieste di primo accesso dalle prestazioni di controllo. Al riguardo, appare necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito agli eventuali oneri a carico della finanza pubblica che potrebbero derivare dall'attuazione della proposta in esame e, in particolare, in ordine alla possibilità che il ricorso a un idoneo sistema informatico avvenga nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Bonetti 3.18, che prevede la possibilità, per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, di conferire, fino al 31 dicembre 2026, incarichi a tempo determinato agli infermieri abilitati, al fine di affrontare la carenza di personale infermieristico presso i presidi ospedalieri. Al riguardo, appare necessario acquisire un chiarimento del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa, con particolare riferimento alle risorse da destinare al finanziamento degli incarichi previsti dalla medesima proposta;

Quartini 3.02, che stabilisce che l'incidenza della spesa sanitaria sul prodotto

interno lordo non può essere inferiore all'8 per cento per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri, nel limite di 4 miliardi di euro in ragione d'anno, si provvede individuando diverse modalità di copertura. In particolare, viene innalzata dal 3 al 15 per cento l'aliquota relativa all'imposta sui servizi digitali; si prevede che anche gli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari siano deducibili, nel limite del 96 per cento del loro ammontare; viene elevata dal 26 al 28 per cento l'aliquota relativa alle ritenute e alle imposte sostitutive sugli interessi, sui premi e su ogni altro provento riferiti ai redditi da capitale; vengono ridefiniti modalità, criteri per la determinazione delle aliquote e portata applicativa della disciplina di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 103 del 2023, che istituisce l'imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse a carico delle banche; viene disposto il progressivo incremento, pari al 10 per cento, dell'accisa relativa al gasolio, fino ad ottenerne la parificazione con il trattamento fiscale della benzina, con esclusione del gasolio utilizzato per fini agricoli; viene istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, l'attività di produzione, distribuzione e commercio di sistemi di arma; viene, infine, prevista l'adozione di un programma di ulteriori misure e interventi normativi per implementare l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale, al fine di conseguire un incremento di almeno 1.500 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024, delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto all'anno 2022. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'effettiva idoneità, sotto il profilo quantitativo, delle diverse modalità di copertura finanziaria previste dalla proposta emendativa a garantire gli importi corrispondenti agli oneri da fronteggiare. Occorre, inoltre, verificare la conformità della modalità di copertura finanziaria prevista dal comma 9, che fa riferimento all'adozione di un programma di ulteriori misure e interventi normativi

per implementare l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale, rispetto all'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica, il quale dispone che, in attuazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri provveda alla loro « contestuale » copertura finanziaria;

Malavasi 4.1, che, nel sostituire il comma 1 dell'articolo 4, dispone che le visite diagnostiche siano effettuate, anche nei giorni di sabato e domenica, oltre che in regime istituzionale, anche mediante il ricorso alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 89, comma 2, del contratto collettivo nazionale del lavoro dell'Area Sanità del 23 gennaio 2024, e dell'articolo 7, comma 1, lettera *d*), del contratto collettivo nazionale del lavoro relativo al personale del Comparto sanità del 2 novembre 2022, sempre nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 232, ultimo periodo, della legge n. 213 del 2023, come previsto dal comma 3. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 232, ultimo periodo, della legge n. 213 del 2023;

Bonetti 4.2, che prevede che, qualora non sia possibile effettuare le visite specialistiche e le prestazioni strumentali o in regime di ricovero incluse nell'allegato B del Piano nazionale di governo delle liste d'attesa presso le strutture pubbliche entro i termini previsti dal medesimo Piano, l'assistito avente un ISEE inferiore a 50.000 euro abbia diritto a ricevere tali prestazioni presso una struttura sanitaria accreditata, ovvero presso una struttura sanitaria privata autorizzata, alla tariffa prevista per una prestazione analoga in un ospedale pubblico. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;

Faraone 4.6, che prevede che a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale

siano garantiti, nel limite massimo di spesa annuo di 5 milioni di euro, cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria già riconosciuti agli assicurati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. La proposta emendativa, inoltre, prevede, nella sua parte consequenziale, il contestuale incremento del fabbisogno sanitario *standard* in misura pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024, provvedendo alla copertura finanziaria dei predetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, appare in primo luogo necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri connessi al riconoscimento dei cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, che non sembrerebbero presentare carattere modulabile. In secondo luogo, per quanto concerne la modalità di copertura finanziaria, nel segnalare che il Fondo per le esigenze indifferibili reca per l'anno 2024 le necessarie disponibilità, appare tuttavia necessario che il Governo fornisca un chiarimento in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura anche per ciascuna delle annualità successive al 2024;

Girelli 4.01, che istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo da ripartire tra le regioni con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, finalizzato allo smaltimento delle liste di attesa e alla riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso, in particolare attraverso l'acquisto, da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di servizi o soluzioni digitali per la gestione automatizzata degli appuntamenti. La proposta emendativa prevede, quindi, alla copertura finanziaria dei suddetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge n. 178 del 2020, come rifinanziato

dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2024.

Sul punto, rammenta che il citato comma 1037 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 50.307,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 53.623 milioni di euro per l'anno 2023, e che il predetto comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2024 ne ha incrementato la dotazione in misura pari a 2.911 milioni di euro per l'anno 2024, a 3.973 milioni di euro per l'anno 2025 e a 2.536 milioni di euro per l'anno 2026, al fine di consentire la tempestiva realizzazione degli investimenti stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi previsti dallo stesso Piano. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della copertura finanziaria indicata nella proposta emendativa in esame, considerato che le risorse del predetto Fondo di rotazione possono essere utilizzate solo per finanziare gli interventi contemplati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

gli identici emendamenti Zanella 5.1 e Furfaro 5.2, che, nel sostituire l'articolo 5, prevedono che a decorrere dal 2024 i valori della spesa per il personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, autorizzati per l'anno 2023, siano incrementati annualmente a livello regionale, nell'ambito del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, e fino a copertura dei piani triennali dei fabbisogni di personale, del 50 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente, anziché del 15 per cento individuato quale soglia massima di incremento dei medesimi valori di spesa per il personale dal richiamato articolo 5 del decreto-legge in esame. Le proposte emendative sono, inoltre, volte a stabilire che le previsioni di cui all'articolo 1, comma 268, della legge n. 234 del 2021, recante disposizioni in materia di assunzioni di personale da parte degli enti del

Servizio sanitario nazionale, siano effettuate in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019, che ha introdotto specifici vincoli alla spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni a decorrere dall'anno 2019. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle citate proposte emendative, giacché le stesse, fermo restando il richiamo al rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale e al livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, da un lato, non contemplano più, rispetto a quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto-legge in esame, la previa verifica della congruità delle misure compensative riduttive di altre voci di spesa e, dall'altro, recano ulteriori deroghe ai vincoli per la spesa di personale in ambito sanitario previsti a legislazione vigente;

Quartini 5.3, che dispone che, a decorrere dall'anno 2024, i valori della spesa per il personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, autorizzati, per l'anno 2023 siano incrementati annualmente a livello regionale, nell'ambito del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, fino a un complessivo 30 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente, anziché di un complessivo 15 per cento, individuato quale valore massimo dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge in esame. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla compatibilità dell'incremento ulteriore della spesa sanitaria in materia di personale previsto dalla proposta emendativa con il richiamo al rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale e al livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato;

Girelli 5.6, che stabilisce che i decreti del Ministro della salute di cui al comma 2 dell'articolo 5, con i quali è adottata una

metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale in coerenza con i valori di cui al comma 1, provvedano, altresì, a stabilire le modalità con le quali avviene il finanziamento straordinario del reclutamento di personale a tempo indeterminato nei sistemi sanitari regionali che presentano, al 31 dicembre di ciascun anno, il parametro di personale occupato inferiore al fabbisogno di personale come definito dalla metodologia adottata. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;

Ciani 5.7, che sopprime il comma 2 dell'articolo 5, secondo cui i piani dei fabbisogni triennali di personale per il servizio sanitario regionale predisposti dalle regioni sulla base della metodologia adottata ai sensi del medesimo comma 2, sono approvati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini del riscontro di congruità finanziaria. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, posto che le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 sono volte a garantire un riscontro della congruità finanziaria dei piani triennali del fabbisogno di personale predisposti dalle regioni;

Girelli 5.8, volta a prevedere che, a decorrere dal 2024, non trovi applicazione la disciplina in materia di vincoli alla spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019, nonché quella sul limite delle risorse per il trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2024, a valere sui risparmi di spesa e sulle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente di cui all'articolo 68 della legge n. 221 del 2015. Al riguardo, appare ne-

cessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa in esame, nonché in ordine alla idoneità della relativa copertura finanziaria.

Malavasi 5.10, che prevede, tra l'altro, che le regioni, nell'ambito delle disponibilità dei propri bilanci, destinino alla contrattazione integrativa risorse aggiuntive, nel limite del 2 per cento del monte salari, al netto degli oneri riflessi, rilevato nell'anno 2018, stabilendo al contempo che tali risorse aggiuntive siano utilizzate in deroga ai limiti di spesa del personale di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019, nonché ai limiti previsti per il trattamento accessorio del personale dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo circa l'effettiva possibilità, per le regioni interessate, di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito dei rispettivi bilanci e, comunque, senza che da essa derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Sportiello 5.12, che prevede di incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 274, della legge n. 234 del 2021, relativa al personale dipendente da assumere nelle case e negli ospedali di comunità e per l'assistenza e al personale convenzionato, in misura pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 500 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2027, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, di cui si dispone contestualmente l'incremento in una misura corrispondente ai predetti importi. La proposta emendativa prevede, quindi, agli oneri da essa derivanti mediante la riduzione lineare delle spese fiscali, elencate nel Rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n. 190 del 2009, con esclusione di quelle relative alla composizione del nucleo familiare, ai costi sostenuti per la crescita dei figli, alla tutela del bene casa e della salute, dell'istruzione

e della previdenza complementare. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa in esame, nonché in ordine alla idoneità della relativa copertura finanziaria. In particolare, a tale ultimo riguardo appare necessario acquisire un chiarimento del Governo in ordine all'effettiva possibilità di conseguire risparmi per l'ammontare previsto dalla proposta emendativa, anche tenuto conto delle spese fiscali escluse dalla predetta riduzione lineare, considerando che, come emerge dall'ultimo Rapporto annuale disponibile, il complesso delle spese fiscali ammonta a circa 100 miliardi di euro in ragione d'anno;

Furfaro 5.01, che autorizza l'Agenzia italiana del farmaco a rinnovare, fino al 31 dicembre 2025, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa la cui efficacia è terminata il 31 dicembre 2023, nei limiti di 10 unità, nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile la cui efficacia è terminata nella medesima data, nel limite di 20 unità, provvedendo ai relativi oneri, quantificati in 477.326 euro per l'anno 2024 e in 1.145.582 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa in esame. Per quanto concerne, invece, la modalità di copertura finanziaria, nel segnalare che il Fondo di cui si prevede la riduzione reca per l'anno 2024 le necessarie disponibilità, occorre tuttavia che il Governo fornisca un chiarimento in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura anche per ciascuna delle annualità successive al 2024, senza che dal loro utilizzo derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime;

Quartini 5.02, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo destinato all'assunzione di perso-

nale medico e sanitario con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale, con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. La proposta emendativa prevede, altresì, che ai predetti oneri si provveda mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale, previa presentazione alle Camere, da parte del Governo, di un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale. La proposta emendativa stabilisce quindi che, sulla base degli indirizzi approvati dalle Camere, il Governo adotta uno specifico programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire le predette maggiori entrate. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della copertura finanziaria, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, il quale prevede che, in attuazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri provveda alla loro « contestuale » copertura finanziaria;

Di Lauro 6.1, che prevede che tra le iniziative individuate dal piano di azione, da effettuarsi nei limiti delle risorse del Programma nazionale equità nella salute 2021-2027, rientrino anche quelle finalizzate alla realizzazione di centri polifunzionali per la salute mentale. Al riguardo appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare le ulteriori iniziative previste dalla proposta emendativa nell'ambito delle risorse del Programma nazionale equità nella salute 2021-2027;

gli identici articoli aggiuntivi Girelli 7.02 e Faraone 7.03, i quali prevedono che i compensi per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *d*), del contratto collettivo nazio-

nale di lavoro relativo al personale del Comparto Sanità – triennio 2019-2021, ai fini della riduzione delle liste di attesa e al rispetto dei tempi massimi previsti per l'accesso ai livelli essenziali di assistenza, possano essere erogati anche al personale appartenente al profilo professionale di operatore socio-sanitario. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di far fronte all'attuazione delle proposte emendative in esame nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Osserva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede chiarimenti in ordine alla contrarietà espressa del rappresentante del Governo relativamente all'emendamento Girelli 5.6 e agli identici articoli aggiuntivi Girelli 7.02 e Faraone 7.03.

Il sottosegretario Federico FRENI fa presente che l'emendamento Girelli 5.6, nello stabilire che i decreti del Ministro della salute che individuano la metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale devono necessariamente prevedere anche le modalità per il finanziamento straordinario finalizzato al reclutamento di personale per quelle regioni che presentano un parametro di personale occupato inferiore a quello definito con la sopracitata metodologia, non garantisce adeguatamente il mantenimento dell'equilibrio finanziario del Servizio sanitario nazionale.

Per quanto concerne, invece, le proposte emendative Girelli 7.02 e Faraone 7.03, sottolinea che le stesse, prevedendo un ampliamento della possibilità di erogare com-

pensi per prestazioni aggiuntive, in quanto includono, nel novero dei soggetti che possono beneficiare delle erogazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale del comparto sanità, anche gli operatori socio-sanitari, comportano oneri non quantificati né coperti a carico della finanza pubblica.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) ritiene non convincente la risposta fornita dal sottosegretario in ordine all'emendamento Girelli 5.6, in quanto tale proposta incide sui criteri di determinazione delle modalità del fabbisogno, imponendo al Governo di conformarsi a un fondamentale criterio di natura perequativa, ma non determina alcuna esigenza di copertura finanziaria. Invita, pertanto, il Governo a riconsiderare il parere espresso.

Gianmauro DELL'OLIO, *presidente*, ritiene ingiustificato il parere contrario espresso con riferimento all'emendamento Marianna Ricciardi 3.3, in quanto tale proposta è tesa a centralizzare il sistema delle agende di prenotazione e, pertanto, non solo non determina oneri ma è anzi suscettibile di comportare apprezzabili risparmi conseguenti alla riduzione del complesso dei sistemi gestionali operanti sul territorio.

Il sottosegretario Federico FRENI, pur ritenendo che sia in astratto possibile che in via prospettica l'emendamento Marianna Ricciardi 3.3 sia suscettibile di determinare un contenimento delle spese informatiche, evidenzia tuttavia che la stessa proposta impone di affrontare nell'immediato una serie di spese conseguenti all'esigenza di adeguare i sistemi informatici funzionali alla gestione delle agende di prenotazione. L'unificazione delle banche dati, infatti, comporterebbe un intervento sui sistemi gestionali che richiederebbe comunque un impegno di spesa a carico delle amministrazioni coinvolte.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) dichiara di non concordare con le considerazioni espresse dal sottosegretario Freni

in merito all'emendamento Marianna Ricciardi 3.3, sottolineando come il decreto-legge in esame già preveda che le regioni siano tenute a sostenere diversi investimenti per interventi funzionali ad un adeguamento e potenziamento delle strutture volte alla gestione del sistema delle prestazioni sanitarie senza tuttavia quantificare, in tali casi, conseguenze sotto il profilo finanziario.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) evidenzia, al riguardo, come l'articolo 1, comma 5, del decreto in esame già preveda che la Piattaforma nazionale delle liste di attesa assicuri il monitoraggio in ordine alla disponibilità di agende sia per il sistema pubblico sia per gli erogatori privati accreditati. Dichiarata, pertanto, di non comprendere le ragioni per cui un intervento volto a ottenere un accentramento delle suddette agende possa determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Gianmauro DELL'OLIO, *presidente*, pur ringraziando il sottosegretario Freni per i chiarimenti forniti, ribadisce che l'emendamento Marianna Ricciardi 3.3 non comporta oneri a carico della finanza pubblica. Osserva, al riguardo, che l'articolo 3 del decreto-legge in discussione, peraltro oggetto di modifiche nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, disciplina diverse attività per l'adeguamento del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie. L'intervento normativo in discussione prevede una riduzione delle suddette attività e, pertanto, non può che determinare una complessiva riduzione dei costi. Chiede, quindi, che il Governo fornisca, anche in una prossima occasione, una spiegazione dettagliata sul punto, sottolineando come, al di là delle valutazioni di ordine politico che possono motivare una presa di posizione contraria, non possano ravvisarsi, nel caso di specie, profili di criticità sotto il profilo finanziario.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sulle propo-

ste emendative 01.01, 3.1, 3.2, 3.3, 3.10, 3.13, 3.16, 3.18, 3.02, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.01, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.01, 5.02, 6.1, 6.02, 6.03, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.02 e 7.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Propone, inoltre, di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore sulle proposte emendative riferite al provvedimento in esame.

**DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico.**

**C. 1930 Governo.**

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianmauro DELL'OLIO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, segnala in via preliminare che il disegno di legge in esame, che dispone la conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico, è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Nel rinviare per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che in questa sede si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Con riferimento all'articolo 6, rileva preliminarmente che la norma istituisce, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche, al quale sono affidati specifici compiti di monitoraggio

delle catene di approvvigionamento e delle eventuali scorte di materie prime critiche e strategiche. Il Comitato predispone, ogni tre anni, un Piano nazionale delle materie prime critiche da sottoporre al Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE). La disposizione individua, altresì, le attività che il Comitato effettua ai fini del suddetto monitoraggio e ne definisce la relativa composizione, precisando che per la partecipazione allo stesso non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. Aggiunge, altresì, che le funzioni di segreteria tecnica del Comitato sono svolte dalla Direzione generale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*: a tal fine, il Ministero è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, nel biennio 2024-2025, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, nell'ambito della vigente dotazione organica e previo svolgimento di pubblico concorso, un contingente di 10 unità di personale dell'Area Funzionari. Nelle more delle procedure concorsuali il Ministero può avvalersi di un contingente massimo di dieci unità di personale della medesima Area dei funzionari, proveniente da altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando. A tal fine viene autorizzata una spesa di personale pari a euro 207.549 per l'anno 2024 e pari a euro 498.116 annui a decorrere dall'anno 2025 e una spesa di euro 6.417 per l'anno 2024 e di euro 15.400 annui a decorrere dall'anno 2025 per l'erogazione dei buoni pasto. Al riguardo, non formula osservazioni in merito agli importi della suddetta autorizzazione di spesa riferiti agli oneri di personale, alla luce dei dati e dei parametri di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che ne consentono la verifica e la conferma. Evidenzia, peraltro, che la disposizione individua il numero delle unità di personale da assumere in maniera puntuale laddove, a fronte di oneri di personale configurati come limiti massimi di spesa, anche la determinazione del suddetto contingente andrebbe prudenzialmente configurata entro un limite massimo di unità, come, d'altra parte, previsto dalla stessa norma con riguardo alle unità di personale

impiegabili in posizione di comando da altre amministrazioni nelle more del reclutamento concorsuale del suddetto contingente. Inoltre, diversamente da analoghe occasioni, non risulta quantificato alcun onere in relazione allo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è autorizzato ad indire ai fini dell'assunzione del citato personale. In merito a tali aspetti, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Con riferimento ai costi di funzionamento relativi alla segreteria tecnica, prende atto di quanto confermato dalla relazione tecnica in merito alla circostanza che agli stessi si farà fronte nell'ambito delle risorse strumentali già presenti all'interno del Ministero.

Infine, in merito al Comitato tecnico, non formula osservazioni, sia perché la norma esclude espressamente la corresponsione ai suoi componenti di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati, sia perché la relazione tecnica riferisce che lo stesso Comitato è destinato a svolgere le funzioni del già operante « Tavolo tecnico materie prime critiche », istituito con decreto interministeriale del 15 settembre 2022, di cui la medesima relazione tecnica annuncia la prossima soppressione e per il quale non era stato previsto alcuno stanziamento di risorse.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 8 dell'articolo 6 provvede agli oneri derivanti dal comma 7 del medesimo articolo, pari a 213.966 euro per l'anno 2024 e a 513.516 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Al riguardo non formula osservazioni, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando l'ulteriore riduzione disposta dal successivo articolo 11, comma 4.

In merito all'articolo 9, rileva preliminarmente che la norma in esame estende le

disposizioni sulle concessioni minerarie del regio decreto n. 1443 del 1927 al rilascio dei titoli abilitativi per il recupero di risorse minerarie dalle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse o abbandonate, inventariate dall'ISPRA. Il recupero di risorse minerarie nell'ambito di una concessione mineraria può attuarsi all'interno del relativo programma dei lavori approvato e opportunamente aggiornato. La norma prevede inoltre una serie di modifiche al decreto legislativo n. 117 del 2008, relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, includendo nel suo ambito di applicazione i rifiuti di estrazione storici e fornendo una definizione di tali rifiuti, nonché delle risorse minerali recuperate e dei depositi di rifiuti estrattivi storici. Inoltre, allo stesso decreto legislativo n. 117 del 2008 viene aggiunto l'articolo 5-*bis*, che istituisce un Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici, introducendo la possibilità, per un soggetto aspirante concessionario di un sito abbandonato e/o chiuso, il cui titolo minerario non sia più vigente, di recuperarlo in seguito all'elaborazione di un Piano che dimostri la sostenibilità economica ed ambientale dell'intero ciclo di vita delle operazioni, nonché la coerenza con le azioni previste dal progetto di bonifica. Nei siti contaminati già oggetto di procedimento di bonifica la norma prevede che il Piano sia valutato coerentemente con le azioni previste dal progetto di bonifica e, in caso di contaminazione delle strutture di deposito censite, il Piano deve indicare gli interventi finalizzati a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In particolare, per quanto riguarda le strutture di deposito dei rifiuti inventariate dall'ISPRA, il Piano deve essere aggiornato con le relative informazioni di rischio strutturale e ambientale-sanitario e descrivere gli interventi previsti.

In proposito, considerato che la norma estende la normativa vigente sulle concessioni minerarie a una nuova tipologia di struttura, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti a confermare che i soggetti pubblici competenti possano provvedere alle relative atti-

vità amministrative nonché alle valutazioni dei Piani di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici, introdotti con la norma in esame, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne i profili di quantificazione dell'articolo 10, evidenzia preliminarmente che le norme in esame stabiliscono che l'ISPRA – Servizio geologico d'Italia elabora il Programma nazionale di esplorazione, sulla base di una convenzione ministeriale, anche avvalendosi di competenze esterne. Il comma 3 del medesimo articolo prevede che il Programma, che deve essere approvato dal CITE entro il 24 marzo 2025, include, alla lettera *a*), la mappatura dei minerali su scala idonea, alla lettera *b*), le campagne geochimiche, alla lettera *c*), le indagini geognostiche e, alla lettera *d*), l'elaborazione dei dati raccolti. Si prevede altresì che la Carta mineraria aggiornata sulla base del Programma sia pubblicata sul sito internet di ISPRA entro il 24 maggio 2025 con le informazioni di base relative alle mineralizzazioni contenenti materie prime critiche, mentre le informazioni più dettagliate siano messe a disposizione su richiesta dei singoli interessati. Infine si stabilisce che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ISPRA pubblichi una prima mappa accessibile al pubblico sulla base di una prima rielaborazione dei dati delle indagini geognostiche esistenti per individuare eventuali mineralizzazioni non rilevate contenenti materie prime critiche e minerali vettori di materie prime critiche. Per l'attuazione delle predette disposizioni è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro per l'anno 2025.

La relazione tecnica afferma che il programma sarà composto dall'analisi e dalla rielaborazione dei dati pregressi e dal loro inserimento nel database Minerario nazionale gestito da ISPRA, da una prima identificazione ragionata delle aree promettenti dal punto di vista della presenza di Materie prime Critiche e Strategiche, a cura del CTS e da approfondimenti su circa 40 aree con tecniche non invasive.

Inoltre, la relazione tecnica afferma che, nonostante i costi possano essere molto diversi da zona a zona, si stima un costo medio per singola area di circa 150.000 euro.

In merito ai dati forniti dalla relazione tecnica, ritiene necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo, posto che, tenuto conto del menzionato costo medio, se anche tutte le risorse stanziare fossero integralmente destinate ai citati approfondimenti, esse non sarebbero sufficienti per provvedere alle necessarie attività su tutte le 40 aree indicate, ma solo su circa 23.

Inoltre, considerato che la norma prevede, conformemente a quanto richiesto dal Regolamento UE 2024/1252, un riesame del Programma da parte dell'ISPRA ogni 5 anni e che, con riferimento ad esso, non sono stanziare risorse finanziarie aggiuntive, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi di valutazione volti ad assicurare che ISPRA stesso possa far fronte a tale attività senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 9 dell'articolo 10 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per l'anno 2025, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

In proposito, evidenzia che le risorse di pertinenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica risultano iscritte sul capitolo 3531 dello stato di previsione del medesimo Ministero, che, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, presenta una dotazione iniziale di bilancio pari a 7.801.932 euro per l'anno 2024, 7.585.611 euro per l'anno 2025 e a 7.573.063 euro per l'anno 2026. Su tale capitolo, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta accantonato, per l'anno in corso, un importo equivalente alla voce di copertura in esame. Tanto premesso, rileva l'esigenza che il Governo confermi l'effettiva

disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura anche nell'anno 2025, nonché assicuri che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 11, rileva preliminarmente che le norme istituiscono il Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* al quale viene, inoltre, demandato il monitoraggio delle catene del valore strategiche, la relativa misurazione del fabbisogno nazionale e la conduzione di prove di *stress*. Per l'istituzione e l'implementazione del Registro è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2026. Al riguardo non formula osservazioni, considerato che gli oneri recati dalla disposizione appaiono limitati all'entità della disposta autorizzazione di spesa. Sul punto prende atto, altresì, degli elementi forniti dalla relazione tecnica che dettagliano le voci di costo sottese all'autorizzazione di spesa e ne certificano la congruità rispetto alle finalità della norma, anche tenuto conto del contenuto di accordi quadro CONSIP conclusi in settori analoghi. Peraltro, chiede di acquisire una valutazione del Governo circa la natura della maggiore spesa in commento posto che a fronte di quanto evidenziato dalla relazione tecnica che consentirebbe di qualificare la stessa come di parte capitale, il prospetto riepilogativo le attribuisce natura di parte corrente. Con riferimento, infine, al coinvolgimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, circa la comunicazione dei dati al nuovo Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche, non ha osservazioni da formulare, posto che la relazione tecnica esplicita che all'attività prevista l'Agenzia provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. In proposito, ritiene comunque che andrebbe valutata l'opportunità di inserire nel testo del provvedimento un'espressa clausola di invarianza finanziaria riferita alle attività dell'Agenzia delle dogane e dei

monopoli di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 11.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4 dell'articolo 11 provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025 e a 200.000 euro a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Al riguardo non formula osservazioni, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando l'ulteriore riduzione disposta dal precedente articolo 6, comma 8.

In merito all'articolo 12, rileva preliminarmente che la norma estende l'applicazione dei termini ridotti previsti dall'articolo 12-*bis* del decreto-legge n. 68 del 2022 nei giudizi connessi a procedure amministrative riguardanti interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR alle controversie dinanzi ai TAR relative alle procedure per il riconoscimento o il rilascio dei titoli abilitativi relativi ai progetti strategici. Al riguardo, concordando con quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma, non formula osservazioni nel presupposto, sul quale chiede comunque conferma al Governo, che gli organi della giustizia amministrativa possano attuare la disposizione in esame nei termini ivi previsti nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a normativa vigente.

In merito all'articolo 16, evidenzia preliminarmente che l'articolo in esame, in primo luogo, modificando l'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2023, sposta al 2024 l'autorizzazione di spesa, pari a 2.525 milioni di euro, prevista per l'anno 2023 ai fini della realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico, ivi comprese l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie definite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. In secondo luogo, l'articolo esclude l'applicazione alle società di rilievo strategico che operano sul mercato, acquisite da

parte del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del predetto articolo 13-*bis*, delle disposizioni che limitano i compensi spettanti agli amministratori e ai dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni previste dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e dall'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 201 del 2011.

In proposito, per quanto riguarda lo spostamento all'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa relativa alla realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico, rileva che la novella introdotta al citato articolo 13-*bis* si limita a modificare la relativa autorizzazione di spesa, mantenendo invece ferma la copertura finanziaria originariamente prevista per l'anno 2023 mediante uno o più versamenti all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse, in conto residui, derivanti dall'istituzione del Patrimonio Destinato di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Osserva, tuttavia, come la disposizione, così operando, preveda l'utilizzo di disponibilità in conto residui che dovrebbero essere non più esistenti in quanto già riassegnate all'entrata nell'esercizio 2023 e destinate per il medesimo anno alla finalità indicata nell'autorizzazione di spesa di cui trattasi. Ciò stante, poiché tali risorse, come risulta dalla relazione tecnica, non sono state utilizzate nell'esercizio 2023 e, in quanto tali, dovrebbero quindi risultare disponibili nell'esercizio 2024 come residui di stanziamento, bisognerebbe fare riferimento a questi ultimi residui per compensare contabilmente gli oneri determinati dallo spostamento all'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa in esame, salvo che, a causa del mancato perfezionamento nell'anno 2023 dell'operazione finanziaria sottostante l'autorizzazione di spesa, ossia l'acquisto di una partecipazione al capitale di NetCo, i residui derivanti dall'istituzione del Patrimonio Destinato che avrebbero dovuto essere riassegnati all'entrata abbiano conservato la loro originaria alloca-

zione contabile, cioè sul capitolo relativo al patrimonio destinato.

In proposito, ritiene pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito all'attuale allocazione contabile dei predetti residui e precisa che, qualora essi risultassero ancora iscritti sul patrimonio destinato, tali chiarimenti andrebbero forniti anche in merito alla persistente iscrizione in bilancio di residui di stanziamento iscritti per la prima volta in bilancio nell'esercizio 2021, per i quali risulterebbe già decorso nel 2024 il termine di tre anni previsto dalla vigente disciplina contabile per la loro conservazione in bilancio, salvo che non risulti una deroga espressa in tal senso a legislazione vigente.

Per quanto riguarda, infine, la disapplicazione delle disposizioni che limitano i compensi spettanti agli amministratori e ai dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni ritiene necessario che il Governo assicuri che, in relazione alle norme oggetto di deroga, non siano stati scontati effetti di risparmio nei tendenziali di finanza pubblica analogamente a quanto accaduto all'atto della loro introduzione.

Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Gianmauro DELL'OLIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

#### Sui lavori della Commissione.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede al Governo se sia in grado di fornire un riscontro in merito alla richiesta, avanzata dal proprio gruppo nella seduta della Commissione del 26 giugno 2024 e reiterata nelle sedute del 17 e 18 luglio 2024, in ordine alla quantificazione relativa alle disposizioni di copertura finanziaria contenute in due proposte emendative riferite alla proposta di legge C. 1741, recante disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale in attuazione

dei principi di universalità, eguaglianza ed equità.

Il sottosegretario Federico FRENI, ricordando preliminarmente che, nella seduta del 18 luglio 2024, è stata fornita una quantificazione degli oneri associati agli emendamenti Braga 1.100 e 1.101, con riguardo alla quantificazione delle risorse utilizzabili a copertura dei medesimi emendamenti, derivante dalla riduzione delle cosiddette spese fiscali elencate nel Rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n. 196 del 2009, fa presente in primo luogo che l'ultimo Rapporto annuale sulle spese fiscali disponibile è quello relativo al 2023, allegato alla legge di bilancio 2024, mentre il Rapporto relativo all'anno 2024 è in corso di elaborazione e sarà reso disponibile come allegato al disegno di legge di bilancio per l'anno 2025.

Evidenzia che il Rapporto riferito all'anno 2023 elenca 625 voci classificate per missioni, assimilabili alle missioni del bilancio dello Stato. Rileva, in proposito, che gli stessi emendamenti Braga 1.100 e 1.101 escludono esplicitamente alcune voci dalla riduzione delle spese fiscali, quali, in particolare, quelle relative alla composizione del nucleo familiare, ai costi sostenuti per la crescita dei figli, alla tutela del bene casa e della salute, dell'istruzione e della previdenza complementare.

Segnala che le voci residue, all'esito delle suddette esclusioni, sarebbero, quindi, 412, rispetto alle quali si intenderebbe procedere a una riduzione lineare. Fa presente che, nell'ambito delle citate 412 misure, 118 voci corrispondono a misure con effetti non quantificabili, per mancanza di dati o per le caratteristiche delle misure stesse, mentre 18 voci corrispondono a misure con effetti di trascurabile entità. Fa presente, altresì, che 11 voci riguardano misure con effetti che sono ricompresi in quelli riferiti ad altre misure, 24 voci corrispondono a misure scadute in annualità precedenti, ma che presentano effetti di gettito residui nelle annualità successive, e 26 voci corrispondono a misure scadute nel corso dell'anno 2023.

Tanto premesso, osserva che, all'esito dell'ulteriore esclusione delle voci testé elen-

cate, risulterebbero, quindi, suscettibili di riduzione, per effetto delle proposte emendative sopra richiamate, 215 misure di spesa fiscale, ancorché le esclusioni indicate dalle medesime proposte non appaiano sufficientemente circostanziate e, pertanto, alcune delle misure residue potrebbero essere ricondotte all'interno delle categorie oggetto di esclusione.

Dal punto di vista finanziario, rileva che il Rapporto annuale sulle spese fiscali non fornisce un valore di gettito complessivo relativo alle singole missioni. In particolare, osserva come nei Rapporti si è sempre evidenziato come si debba procedere con cautela nell'indicare il totale degli effetti finanziari delle misure fiscali in ciascuna missione, o il valore complessivo degli effetti delle spese fiscali di tutte le missioni considerate, visti gli inconvenienti di una semplice aggregazione delle diverse voci. Nei Rapporti si evidenzia, infatti, che la somma degli effetti finanziari delle singole misure non corrisponde di fatto all'effetto combinato delle stesse, in ragione dell'influenza reciproca tra i vari interventi. Segnala, in tal senso, che l'effetto finanziario di ogni singola misura è stimato assumendo che le altre misure rimangano in vigore. Pertanto, la somma degli effetti stimati per ogni singola misura rappresenterebbe un dato non corretto e assumerebbe un significato distorto.

Afferma, in conclusione, che, anche secondo quanto constatato dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, non appare possibile valutare puntualmente gli effetti finanziari della riduzione del complesso delle suddette misure.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) esprime un sentito ringraziamento al rappresentante del Governo per il riscontro fornito, ammettendo che la richiesta avanzata dal proprio gruppo fosse caratterizzata da una certa complessità. Segnala, tuttavia, come le spese fiscali oggetto di esclusione dalle riduzioni previste negli emendamenti Braga 1.100 e 1.101 coincidano, in parte, con quelle indicate nella legge n. 111 del 2023, recante la delega al Governo per la riforma fiscale. In tal senso rileva, quindi, come il problema

della quantificazione di tali spese, comprensive delle predette esclusioni, risulti determinante anche ai fini dell'attuazione della delega fiscale e, pertanto, ritiene necessario proseguire negli opportuni approfondimenti.

Luigi MARATTIN (IV-C-RE) stigmatizza quanto riferito dal Governo in ordine all'impossibilità di fornire gli effetti finanziari di ben 118 delle 625 voci elencate nel Rapporto annuale sulle spese fiscali. Ritiene, in tal senso, che non sia accettabile che uno Stato non conosca quale sia l'onere effettivamente ascrivibile a un numero così elevato di agevolazioni fiscali.

Gianmauro DELL'OLIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

**La seduta termina alle 13.20.**

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 345 del 17 luglio 2024:

*a pagina 67, prima colonna, settima riga, sostituire le parole: « Sull'ordine dei lavori » con le seguenti: « Sui lavori della Commissione »;*

*a pagina 124, seconda colonna, quarantacinquesima riga, sostituire le parole: « Sull'ordine dei lavori » con le seguenti: « Sui lavori della Commissione »;*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 346 del 18 luglio 2024:

*a pagina 48, prima colonna, trentasettesima riga, sostituire le parole: « Sull'ordine dei lavori » con le seguenti: « Sui lavori della Commissione »;*

*a pagina 57, seconda colonna, diciottesima riga, sostituire le parole: « Sull'ordine dei lavori » con le seguenti: « Sui lavori della Commissione ».*

ALLEGATO

**DL 73/2024: Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie. C. 1975 Governo, approvato dal Senato.**

**RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA**

**RELAZIONE TECNICA DI PASSAGGIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 8,  
DELLA LEGGE N. 196 DEL 2009**

**Articolo 1 (Istituzione della Piattaforma nazionale delle Liste di Attesa)**

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'AGENAS provvede alla realizzazione della Piattaforma con le risorse del subintervento PNRR 1.2.2.5 "COT - Portale della trasparenza", di cui la medesima Agenzia è soggetto attuatore, coerentemente con gli obiettivi del citato progetto. Per avviare la fase di sperimentazione sono previsti euro 4.500.000 per l'anno 2024 e per garantirne la piena operatività, sono previsti euro 3.000.000 per l'anno 2025 ed euro 3.000.000 per l'anno 2026. Per le spese gestionali connesse al funzionamento della Piattaforma, a partire dal 2027, l'Agenzia provvede con le risorse disponibili sul proprio bilancio per le spese informatiche. Le risorse sopra indicate sono dimensionate per progettare e realizzare l'infrastruttura nazionale PNLA, nelle sue componenti hardware e software, in grado di interoperare con le piattaforme regionali/provinciali. La PNLA produrrà un cruscotto di indicatori, a livello regionale ed aziendale, che consenta agli stakeholder di governare le liste di attesa confrontando domanda e offerta di prestazioni e pubblicherà a beneficio dei cittadini alcuni indicatori di base sui tempi di attesa per dare trasparenza alla gestione delle liste. Le infrastrutture hardware e software saranno sviluppate valorizzando gli investimenti nazionali già operati quali ad esempio il Polo Strategico Nazionale e la riusabilità del software adottando, laddove possibile, soluzioni *open source* e protocolli di interoperabilità standard (ad esempio FHIR).

*In sede di approvazione in prima lettura al Senato sono state apportate delle modifiche volte a:*

- *a chiarire e circoscrivere l'area di afferenza delle liste di attesa, inserendo il riferimento alle prestazioni sanitarie (comma 1);*
- *incidere sull'obiettivo della Piattaforma nazionale delle liste di attesa relativo all'efficacia del monitoraggio di livello nazionale, sostituendo la verifica del rispetto del divieto di sospensione o di chiusura delle attività di prenotazione con la verifica dei percorsi di tutela previsti dal Piano Nazionale Governo Liste di Attesa ed eliminando il riferimento alla produttività con tasso di saturazione delle risorse umane e tecnologiche (comma 5);*
- *prevedere, in relazione ai meccanismi di audit, l'acquisizione del preventivo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (comma 6).*

*Dalle modifiche introdotte non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

**Articolo 2 (Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria)**

*In sede di approvazione in Commissione è stato sostituito integralmente l'articolo 2 del decreto-legge in oggetto, concernente l'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, istituito presso il Ministero della salute al fine di rafforzare le attività di controllo del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SIVeAS) di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. In particolare, il comma 1 prevede che il predetto Organismo opera alle dirette dipendenze del Ministro della salute e svolge le funzioni già attribuite al SIVeAS, assicurandone anche il relativo supporto tecnico, fatta eccezione per le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere c), e), g), h) e l) del decreto del Ministro della salute 17 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 189 del 16 agosto 2006. Le attività*



*dell'Organismo sono realizzate con programmi annuali secondo quanto previsto dall'articolo 2 del citato decreto del Ministro della salute.*

*Il comma 2 disciplina i compiti dell'Organismo, prevedendone un potere di accesso presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le aziende ospedaliere universitarie e i policlinici universitari, nonché presso gli erogatori privati accreditati e tutti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni. Tale potere di accesso è finalizzato alla verifica e all'analisi delle disfunzioni emergenti a seguito del controllo sulle agende di prenotazione, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 172, della legge 31 dicembre 2004, n. 311, e dei relativi provvedimenti attuativi. All'esito dei controlli effettuati, l'Organismo provvede alla trasmissione delle relative risultanze al Responsabile unico regionale dell'assistenza sanitaria (RUAS) di cui al comma 5, che provvede a valutare i conseguenti interventi. A tali fini, il comma 2 prevede la possibilità di avvalimento del Comando Carabinieri per la tutela della salute, che potrà avvenire, in conformità con quanto già previsto a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Resta fermo quanto previsto dal decreto ministeriale del 15 agosto 2017.*

*Il comma 3 definisce la composizione dell'Organismo, costituito da un ufficio dirigenziale di livello generale e quattro uffici di livello dirigenziale non generale di cui tre di struttura complessa. Conseguentemente la dotazione organica del Ministero della salute è incrementata, a decorrere dal 1° luglio 2024, di un dirigente di livello generale e di 4 dirigenti di livello non generale, di cui tre da imputare all'aliquota sanitaria. Per le medesime finalità, all'Organismo è assegnato, oltre alle unità di personale già attualmente impiegate per le funzioni di supporto al SIVeAS presso la Direzione generale della programmazione e dell'edilizia sanitaria nell'ambito del Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale (n. 33 unità di personale, di cui n. 19 dirigenti sanitari, amministrativi, tecnici e professionali e n. 14 funzionari i cui costi gravano sul capitolo 2008), un contingente fino a un massimo di 20 unità di personale non dirigenziale. Al fine di meglio definire le attività delle strutture coinvolte ed evitare una possibile sovrapposizione di competenze con conseguente duplicazione di oneri, il Ministero della salute - tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, del d.lgs. 300/1999 secondo cui si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale - provvederà alla riorganizzazione secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il Ministero della salute è autorizzato, quindi, a reclutare, nel biennio 2024-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di 20 unità di personale non dirigenziale, nell'ambito della dotazione organica, appartenenti all'area dei funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, mediante procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche. Le assunzioni sono effettuate in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali. Nelle more delle procedure assunzionali, il Ministero della salute si avvale di un contingente fino a un massimo di 20 unità di personale non dirigenziale, appartenenti all'area dei funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, comparto funzioni centrali, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.*



**Di seguito il fabbisogno di spesa per il suddetto personale aggiuntivo previsto:**

MINISTERO DELLA SALUTE	Sigeta CCN. 2018-2021 (13 cas)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile (11,10% MASSIMO lordo dipendente)	Retribuzione di risultato lordo dipendente	Oneri oneri 11,3% (12,7% su retribuzione di risultato)	Retroscelta per ogni ruolo lordo netto	Incremento strutturale CCN. 2023-2024 5,7%				RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LAVORO STATO - CON INCL. COSTI 539% CCN. 2023-2024	ENTRATA AUTORIZZATE	Quota 2024 (6 mesi)	Quota complessiva (a regime dal 2025)
DIRIGENTI fascia	61.802,87	39.829,20	74.111,44	11.800,00	7.921,52	231.899,64	16.911,14				318.991,14	1	157.496,09	318.991,14
DIRIGENTE fascia	47.912,77	13.421,11	24.800,00	11.807,57	36.282,20	144.733,13	1.396,75				153.119,81	1	76.559,91	153.119,81
MINISTERO DELLA SALUTE	Sigeta CCN. 2018-2021	Retribuzione per parte fissa (includo struttura complessa)	Retribuzione di posizione variabile	Indennità specifica medica	Indennità per servizio straordinario complessivo	Retroscelta di risultato	Indennità di risultato	Oneri oneri 11,3% (12,7% su retribuzione di risultato e indennità di risultato - 0 cas)	Retroscelta e premio totale lordo netto	Incremento strutturale CCN. 2023-2024 5,7%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LAVORO STATO - CON INCL. COSTI 539% CCN. 2023-2024	ENTRATA AUTORIZZATE	Quota 2024 (6 mesi)	Quota complessiva (a regime dal 2025)
Dirigenti incaricati fascia complessa	47.912,77	13.761,11	24.800,00	8.743,81	10.210,00	11.843,85	11.411,29	27.779,92	195.410,24	11,36%,20	206.715,97	3	100.673,26	206.715,97
MINISTERO DELLA SALUTE	Sigeta CCN. 2018-2021	Torceduca	Indennità di rappresentanza	Torceduca (indennità di risultato dipendente)	Oneri oneri 11,3%	Torceduca	Trattamento economico accessorio (0 cas)	Retribuzione per espletamento (Indennità e accessorio - lordo netto)	Incremento strutturale CCN. 2023-2024 5,7%		RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LAVORO STATO - CON INCL. COSTI 539% CCN. 2023-2024	ENTRATA AUTORIZZATE	Quota 2024 (6 mesi)	Quota complessiva (a regime dal 2025)
Fiscalisti	29.501,09	1.911,69	4.299,31	29.989,20	11.590,21	41.509,21	1.967,31	41.467,57	2.312,43		43.980,00	10	49.602,20	49.602,20
<b>TOTALE</b>												<b>25</b>	<b>1.001.929,29</b>	<b>2.003.859,77</b>

**Agli oneri assunzionali sopra illustrati vanno aggiunti quelli relativi all'espletamento dei concorsi pubblici, alle maggiori spese di funzionamento indotte dal reclutamento del personale in questione, nonché quelli connessi alla corresponsione dei buoni pasto e dei compensi per lavoro straordinario che sarà effettuato dal personale non dirigenziale, così come rappresentato nella tabella sottostante.**

PREVISIONE BUONI PASTO	unità	costo buoni pasto mensile per una unità	costo buoni pasto per 25 unità 12 mesi	COSTO COMPLESSIVO ANNUO	COSTO COMPLESSIVO 6 mesi dal 1 luglio 2024		
BUONI PASTO MESE N.22 X 7 EURO	25	154,00	46.200,00	46.200,00	23.100,00		
PREVISIONE STRAORDINARI	unità	costo orario medio area funzionali	COSTO ANNUO UNITA' calcolato su 11 mesi *20 ore/mese	ONERI C/ANNUALE 24,20%	IRAP 8,50%	COSTO COMPLESSIVO ANNUO 11 mesi	COSTO COMPLESSIVO 6 mesi dal 1 luglio 2024
STRAORDINARIO circa 20 ore mese	20	18,75	82.344,00	19.975,65	7.016,24	109.535,89	59.746,85

SPESA PROCEDURE CONCORSUALI E FUNZIONAMENTO	TOTALE COSTO CONCORSI ANNO 2024	COSTO FUNZIONAMENTO ANNO ANNUO DAL 2025	COSTO FUNZIONAMENTO ANNO 2024
	35.000,00	250.000,00	125.000,00

**Gli oneri di missione per l'espletamento delle ispezioni di cui al comma 4 sono quantificati per l'anno 2024 in euro 125.000 e in euro 250.000 annui a decorrere dal 2025.**

**Nel prospetto seguente è riportato l'onere complessivo derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.**



art. 2 comma 3		
	2024 (6 mesi)	a regime
1dg + 1 dir. Amm + 3 dir. San.	542.129,39	1.084.258,77
20 funzionari	459.800,00	919.600,00
<b>ONERI ASSUNZIONALI</b>	<b>1.001.929,39</b>	<b>2.003.858,77</b>
procedura concorsuale	35.000,00	
funzionamento	125.000,00	250.000,00
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>160.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>STRAORDINARI</b>	<b>59.746,85</b>	<b>109.535,89</b>
<b>BUONI PASTO</b>	<b>23.100,00</b>	<b>46.200,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.244.776,24</b>	<b>2.409.594,66</b>

art. 2 comma 4		
	2024 (6 mesi)	a regime
<b>MISSIONI</b>	<b>125.000</b>	<b>250.000</b>

<b>TOTALE</b>	<b>1.369.776,24</b>	<b>2.659.594,66</b>
---------------	---------------------	---------------------

*Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari a euro 1.369.777 per l'anno 2024 e in euro 2.659.595 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero della salute.*

*Il comma 5 demanda alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'istituzione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dell'Unità centrale di gestione dell'assistenza sanitaria e dei tempi e delle liste di attesa, presieduta e coordinata dall'assessore alla sanità e composta da professionisti di area sanitaria e amministrativa coinvolti nella funzione. Tale Unità provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a individuare il RUAS, le cui funzioni sono compiutamente descritte dalla norma.*

*Il comma 6 stabilisce che in caso di mancata individuazione del RUAS nel termine previsto ovvero in caso di ripetute inadempienze rispetto agli obiettivi prefissati, l'Organismo può esercitare i poteri sostitutivi in relazione ai compiti affidati alle Regioni e al RUAS, secondo le modalità descritte dalla medesima norma e avvalendosi anche dei dati forniti dall'AGENAS ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge.*

*Per quanto riguarda i profili di natura finanziaria della disposizione in esame, si osserva preliminarmente che ai fini del funzionamento dell'Organismo, il comma 2 prevede espressamente la possibilità di avvalimento del Comando Carabinieri per la tutela della salute, in analogia con quanto già previsto a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.*



*Il comma 7 reca espressa clausola d'invarianza finanziaria riferita ai commi diversi dal 3 e dal 4.*

*Per quanto riguarda le disposizioni di cui al comma 5, si precisa che le regioni e le province autonome provvederanno all'istituzione e al funzionamento dell'Unità e del RUAS ivi previsti con le risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito delle proprie attività istituzionali.*

**Articolo 3 (Disposizioni per l'adeguamento del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie e norme in materia di assunzioni)**

Le disposizioni disciplinano le caratteristiche e le attività dei CUP di prenotazione regionali e infra-regionali, promuovendone l'interoperabilità con i centri di prenotazione degli erogatori privati accreditati *specificando le diverse modalità di accesso alle prestazioni.*

Dall'attuazione delle disposizioni non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli enti interessati dovranno provvedere all'implementazione necessaria nei limiti delle risorse assegnate per il loro funzionamento già rese disponibili in attuazione dell'articolo 1, comma 510, della legge n. 145 del 2018, che ha previsto un finanziamento complessivo per euro 350 milioni di euro, oltre ai 50 milioni di euro stanziati dal comma 5 dell'articolo 23-quater del decreto-legge n. 119 del 2018.

Con riferimento al comma 3, si rappresenta che l'implementazione, da parte delle strutture sanitarie private solo autorizzate, di una piena interoperabilità del proprio sistema di prenotazione e di accesso alle prestazioni con il sistema dei CUP, non costituisce automatico diritto all'accREDITAMENTO, il quale resta condizionato all'effettiva verifica del fabbisogno e ai requisiti di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992.

*In Commissione, è stata apportata una modifica che restringe il campo di applicazione della norma alle strutture sanitarie private accreditate in luogo di quelle autorizzate.*

*In prima lettura, inoltre, è stato inserito il comma 3-bis che prevede la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di riconoscere un punteggio aggiuntivo, nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le predette amministrazioni, a favore del personale che ha prestato servizio per la realizzazione delle attività del "Servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria" di cui all'articolo 20 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.*

*Inoltre, è stato inserito il comma 4-bis che incide sulla previsione di soluzioni digitali per la gestione degli appuntamenti e il pagamento del ticket, inserendo, quale elemento contrattuale qualificante, l'obbligo di trasparenza delle agende di prenotazione delle prestazioni sanitarie a carico degli erogatori pubblici e privati accreditati. A tal fine, le strutture pubbliche risultano beneficiarie delle risorse assegnate alle regioni con il DM 20 agosto 2019, con il quale sono stati ripartiti tra le regioni fondi assegnati con l'articolo 1, comma 510, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, per la riduzione dei tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, successivamente rifinanziati. Per quanto concerne le strutture private accreditate, invece, le stesse dovranno sostenere gli oneri con proprie risorse.*

*Con riferimento al comma 7, inoltre, oltre ad una modifica di carattere meramente redazionale, in relazione al pagamento da parte del privato della quota ordinaria di partecipazione al costo della prestazione prenotata e non usufruita, è stato soppresso il riferimento alla misura prevista per gli assistiti appartenenti alla fascia di reddito più bassa.*



Con particolare riferimento al comma 9, che, in caso di sospensione o chiusura delle attività di prenotazione per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, prevede l'inasprimento del sistema sanzionatorio di cui all'articolo 1, comma 284, primo e secondo periodo, della legge n. 266 del 2005, la disposizione non determina nuovi oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto, peraltro, che dall'applicazione della norma potranno discendere effetti finanziari positivi, consistenti nei maggiori introiti derivanti dal raddoppio della sanzione di cui all'articolo 1, comma 284, della legge n. 266 del 2005, per la violazione del divieto di sospensione o di chiusura delle attività di prenotazione per i fatti commessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

I commi 10 e 11 prevedono che, nel caso in cui i tempi previsti dalle classi di priorità indicate nel Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa 2019-2021 non possano essere rispettati, le direzioni generali aziendali garantiscono l'erogazione delle prestazioni richieste, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, commi 232 e 233, della legge n. 213 del 2023, attraverso l'utilizzo dell'attività libero-professionale intramuraria, delle prestazioni aggiuntive o del sistema privato accreditato sulla base della tariffa nazionale vigente. I direttori generali delle aziende sanitarie vigilano sul rispetto della disposizione, anche ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare e di responsabilità erariale nei confronti dei soggetti ai quali sia imputabile la mancata erogazione della prestazione nei confronti dell'assistito. Le citate risorse, il cui utilizzo è monitorato dal Ministero della salute, con riferimento al 30 giugno 2024, non possono essere utilizzate per finalità diverse e, ove non utilizzate, sono accantonate nei bilanci del Servizio sanitario nazionale per attuare le misure di recupero delle liste di attesa attraverso specifici piani operativi regionali, da redigersi secondo criteri e direttive convenute con apposito protocollo di intesa tra il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*In commissione è stato inserito il comma 10-bis che individua, ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dal comma 10, anche allo scopo di esplicitare le modalità applicative degli interventi ivi previsti, nonché nel limite di spesa di cui al medesimo comma 10, le misure da adottare in caso di superamento dei tempi massimi stabiliti, senza oneri aggiuntivi a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come eventuale quota di partecipazione alla spesa sanitaria. Tali misure possono consistere in:*

- a) ridefinizione qualitativa e quantitativa dei volumi di attività e della tipologia delle prestazioni delle strutture pubbliche e private accreditate, mediante rivisitazione dell'accordo contrattuale ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;*
- b) riprogrammazione delle ore di medicina specialistica ambulatoriale interna;*
- c) richiesta di prestazioni, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, da parte delle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico e impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipe interessate;*
- d) incremento delle ore a specialisti ambulatoriali interni già in servizio o attivazione di nuove ore di specialistica ambulatoriale interna con stipulazione di rapporti convenzionali finalizzati alla riduzione dei tempi di attesa.*

*Le misure indicate trovano copertura nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, commi 232 e 233, della legge n. 213 del 2023, come già precisato dal comma 10. Si precisa, infatti, che le attività indicate dal comma 10-bis rappresentano una specificazione delle attività contemplate dal citato comma 10, e non attività da intendersi come ulteriori.*

*Inoltre, è stato inserito il comma 11-bis che consente alle aziende ospedaliere universitarie che non possono far fronte alle esigenze assistenziali con l'organico funzionale di tipo universitario di assumere dirigenti medici e sanitari, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di spesa di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, della disciplina prevista dagli articoli da 15 a 15-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e della contrattazione collettiva*



*nazionale dell'Area sanità. La previsione non introduce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che rimane espressamente fermo, nell'ambito della stessa disposizione, il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di spesa per il personale. Infine, è stata modificata la rubrica dell'articolo 3 dal punto di vista lessicale.*

Pertanto, dall'attuazione delle disposizioni, *incluse le modifiche introdotte in prima lettura*, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Articolo 4 (Potenziamento dell'offerta assistenziale in relazione alle visite diagnostiche e specialistiche e aperture straordinarie dei centri trasfusionali)**

L'intervento previsto dalla norma si riferisce al solo anno 2024 e trova copertura nelle già finanziate disposizioni di cui all'articolo 1, comma 232, della legge n. 213/2023, che assicura la necessaria copertura finanziaria per l'anno 2024.

*In sede di approvazione in Commissione, è stata ulteriormente precisata tale circostanza.*

*Inoltre, è stato inserito anche il comma 1-bis, relativo all'apertura straordinaria dei centri trasfusionali nelle ore pomeridiane e nei giorni festivi. Le attività trasfusionali, fondate sulla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti, tra cui l'attività di produzione (raccolta di sangue ed emocomponenti), sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e costituiscono livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA). Tali attività di produzione sono, altresì, volte a garantire la costante disponibilità del sangue e dei suoi prodotti ai pazienti che, nell'ambito di prestazioni sanitarie, necessitano di trasfusioni o della somministrazione di emoderivati, nonché il raggiungimento dell'obiettivo di autosufficienza nazionale.*

*Nella considerazione che l'autosufficienza di sangue e derivati costituisce un interesse nazionale sovrapregionale e sovraziendale non frazionabile per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle regioni e delle aziende sanitarie, la legge 21 ottobre 2005, n. 219 dispone che con decreto del Ministro della salute sia definito annualmente il programma di autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti, «che individua i consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità organizzative ed i riferimenti tariffari per la compensazione tra le regioni, i livelli di importazione ed esportazione eventualmente necessari».*

*Con l'articolo 19 della legge 5 agosto 2022, n. 118, che ha modificato l'articolo 15, della legge n. 219 del 2005, è stato introdotto, a decorrere dall'anno 2022, un finanziamento pari a 6 milioni di euro annui «per interventi di miglioramento organizzativo delle strutture dedicate alla raccolta, alla qualificazione e alla conservazione del plasma nazionale destinato alla produzione di medicinali emoderivati», nonché un ulteriore finanziamento di 1 milione di euro annui «per la realizzazione da parte del Ministero della salute, in collaborazione con il Centro nazionale sangue e le associazioni e le federazioni di donatori volontari di sangue, di iniziative, campagne e progetti di comunicazione e informazione istituzionale».*

*La disposizione in esame precisa che l'apertura straordinaria deve avvenire nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. A tal proposito, si rappresenta che ciò è realizzabile sulla base del finanziamento annualmente previsto, a decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'articolo 15, comma 9, della legge 21 ottobre 2005, n. 219 e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

*Infine, sono state apportate modificazioni al comma 2, primo periodo, il quale attualmente prevede che presso ogni azienda sanitaria e ospedaliera è assicurato il corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale di cui all'articolo 15-quinquies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con il divieto che l'attività libero-professionale possa comportare per ciascun dipendente un volume di prestazione superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. La modifica introdotta estende tale divieto ai professori*



*e ai ricercatori universitari inseriti in assistenza non determina nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.*

*Le modifiche apportate all'articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

**Articolo 5 (Superamento del tetto di spesa per l'assunzione di personale sanitario)**

La norma interviene sui limiti di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale, al fine di ampliare la flessibilità dei vincoli di spesa del personale previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. In particolare al comma 1 si prevede che, a decorrere dal 2024 e fino all'adozione dei decreti di cui al comma 2 sulla metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del SSN, i valori della spesa per il personale autorizzati per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 11 del predetto decreto-legge sono incrementati annualmente a livello regionale, nell'ambito del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, del 10 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente e, su richiesta della regione, di un ulteriore importo sino al 5 per cento del predetto incremento da autorizzare con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previa verifica della congruità delle misure compensative della maggiore spesa di personale. I predetti valori della spesa di personale autorizzati per l'anno 2023 possono essere quindi incrementati per un importo complessivo fino al 15 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente, ferma restando l'idoneità delle misure compensative, il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale e compatibilmente con la programmazione regionale in materia di assunzioni. Ne consegue che prima di ogni intervento espansivo della spesa sanitaria in materia di personale, entro i nuovi vincoli indicati, dovrà preventivamente essere valutata la compatibilità con il quadro economico finanziario dell'intero Sistema sanitario regionale. L'ampliamento del tetto in argomento comporterebbe un maggior potenziale di spesa per il personale che deve trovare compensazione in apposite misure riduttive di altre voci di spesa. Pertanto, le disposizioni di cui al comma 1, essendo coerenti con il livello del finanziamento già programmato per il SSN a legislazione vigente, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La predetta nuova disciplina sostituisce quella prevista dal comma 1 del citato articolo 11, le cui disposizioni, unitamente a quelle di cui ai successivi commi 2, 3 e 4, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla adozione della metodologia per la definizione del fabbisogno del personale di cui al comma 2 del presente articolo. Non si applicano, quindi, le disposizioni di cui al quarto periodo del citato articolo 11, comma 1, che prevedono la possibilità di una variazione del 5 per cento, ulteriore rispetto a quella annuale del 10 per cento prevista dal secondo periodo del medesimo comma, subordinata all'applicazione della metodologia prevista dallo stesso articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35/2019. Il comma 2 prevede che, a decorrere dal 2025, con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è adottata una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del SSN e sono predisposti dalle regioni i relativi piani dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale sulla base della predetta metodologia, e approvati previa verifica della coerenza e congruità finanziaria con i valori di spesa definiti al comma 1, nell'ambito delle disponibilità finanziarie assegnate, garantendo l'equilibrio economico del sistema. La disposizione recata al comma 2, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri in quanto sia la nuova metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del SSN che i piani dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale predisposti dalle regioni sulla base della predetta metodologia sono attuati con i citati decreti nell'ambito degli spazi assunzionali definiti al comma 1 e quindi del percorso di sostenibilità finanziaria ivi previsto.



**Articolo 6 (Ulteriori misure per il potenziamento dell'offerta assistenziale e il rafforzamento dei Dipartimenti di salute mentale)**

Per l'attuazione delle misure previste dalla disposizione si provvede a valere nei limiti delle risorse del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Il Piano d'azione prefigurato dalla norma riguarda, in coerenza con la strategia e gli obiettivi Programma, l'indirizzo strategico nell'attuazione degli interventi di rafforzamento dei servizi sanitari e sociosanitari (Priorità 1, Azione 2 del PN, sostenuta dal FSE+) nonché degli interventi di rafforzamento della resilienza e della capacità dei servizi sanitari e sociosanitari di rispondere ai bisogni di salute e degli interventi volti all'incremento dell'utilizzo dei servizi sanitari e sociosanitari sul territorio (Priorità 2, Azioni 1 e 2 del PN, sostenute dal FESR) In particolare, le descritte iniziative finalizzate a supportare:

- investimenti relativi alle infrastrutture di tipo tecnologico;
- investimenti relativi all'adeguamento infrastrutturale e al potenziamento tecnologico dei Dipartimenti di salute mentale dei Consultori familiari e dei Punti screening;
- investimenti diretti a sostituire, ammodernare o implementare le attrezzature informatiche, tecnologiche e diagnostiche destinati all'erogazione di servizi sanitari o sociosanitari, rientrano negli interventi programmati nell'ambito della Priorità 2 del Programma, sostenuta dal FESR.

Le iniziative finalizzate a:

- formazione degli operatori sanitari;
- sperimentazione dei progetti terapeutico riabilitativo personalizzati in tutti i Dipartimenti di salute mentale;
- sperimentazione dei modelli e percorsi per i Consultori familiari;
- metodi e strumenti per l'integrazione e l'aggiornamento continuo delle liste anagrafiche degli inviti ai test di screening per individuare e includere negli stessi anche la popolazione in condizione di vulnerabilità socio-economico;
- sperimentazione di modelli organizzativi per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi di screening rientrano negli interventi programmati nell'ambito della Priorità 1 del Programma, sostenuta dal FSE+.

Gli interventi e le iniziative sopra richiamati, in linea con la *governance* del Programma e con lo stato di attuazione dello stesso, rientrano tra le attività di cui, con specifici atti stipulati ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/1060, si è delegata la gestione alle Regioni destinatarie, individuate allo scopo quali Organismi Intermedi del Programma, con conseguente impegno delle risorse a loro favore. Il Piano d'azione si configura pertanto come indicazione/indirizzo strategico alle Regioni nell'attuazione degli interventi, nell'ambito delle risorse già assegnate per la realizzazione degli stessi.

*In sede di esame in Commissione, è stato inserito il comma 1-bis che prevede, al fine di rafforzare la capacità di erogazione dei servizi sanitari e incrementare l'utilizzo dei servizi sanitari e sociosanitari sul territorio, nonché per garantire il processo di efficientamento del servizio sanitario regionale, agevolando il percorso finalizzato al superamento del commissariamento, l'autorizzazione per la Regione Calabria a riprogrammare la quota residua delle risorse economiche assegnate ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, prima fase, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 3 agosto 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 1990, nel limite massimo di euro 19.732.858,87, derivante dalle economie registrate a valere sui quadri economici dei singoli progetti afferenti alla realizzazione delle opere finanziate dal programma di cui alla citata deliberazione. Le risorse da riprogrammare verranno utilizzate per spese di investimento.*

*La modifica introdotta ha effetto neutrale sui saldi di per la finanza pubblica.*



**Articolo 7 (Imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario)**

La disposizione in esame stabilisce che i compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 89, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area Sanità – triennio 2019-2021, del 23 gennaio 2024, rideterminati ai sensi dell'articolo 1, comma 218 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento (comma 1). Inoltre, dispone che compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Sanità - triennio 2019-2021, rideterminati ai sensi dell'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento (comma 2). Relativamente al comma 1, l'ammontare complessivo dei compensi interessati dall'agevolazione, riferito alle prestazioni rese dai dirigenti sanitari è stimato, considerando anche gli effetti delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 218, della legge 213 del 2023, in circa 445,6 milioni di euro. Applicando un'aliquota marginale media Irpef del 43 per cento, considerando il differenziale di aliquota con la sostitutiva del 15%, si stima una perdita di gettito Irpef di competenza annua di circa -124,8 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di -7,8 e -3,0 milioni di euro. Nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire da giugno 2024, considerando la quota relativa a tale anno, di seguito l'andamento finanziario:

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>IRPEF</b>	-72,8	-124,8	-124,8	-124,8
<b>Addizionale regionale</b>	0,0	-4,5	-7,8	-7,8
<b>Addizionale comunale</b>	0,0	-2,2	-3,3	-3,0
<b>Totale</b>	<b>-72,8</b>	<b>-131,5</b>	<b>-135,9</b>	<b>-135,6</b>

*-Milioni di euro*

Per quanto concerne il comma 2, l'ammontare complessivo dei compensi interessati dall'agevolazione, riferito alle prestazioni rese dal personale sanitario del comparto sanità è stimato, considerando anche gli effetti delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 213 del 2023, in 133,4 milioni di euro. Applicando un'aliquota marginale media Irpef del 35 per cento, considerando il differenziale di aliquota con la sostitutiva del 15%, si stima una perdita di gettito Irpef di competenza annua di circa -26,7 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di -2,3 e - 0,9 milioni di euro. Nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire da giugno 2024, considerando la quota relativa a tale anno, di seguito l'andamento finanziario:



	2024	2025	2026	2027
<b>IRPEF</b>	-15,6	-26,7	-26,7	-26,7
<b>Addizionale regionale</b>	0,0	-1,4	-2,3	-2,3
<b>Addizionale comunale</b>	0,0	-0,7	-1,0	-0,9
<b>Totale</b>	<b>-15,6</b>	<b>-28,8</b>	<b>-30,0</b>	<b>-29,9</b>

*-Milioni di euro*

Per un ammontare complessivo di:

	2024	2025	2026	2027
<b>IRPEF</b>	-88,4	-151,5	-151,5	-151,5
<b>Addizionale regionale</b>	0	-5,9	-10,1	-10,1
<b>Addizionale comunale</b>	0	-2,9	-4,3	-3,9
<b>Totale</b>	<b>-88,4</b>	<b>-160,3</b>	<b>-165,9</b>	<b>-165,5</b>

*-Milioni di euro*

Il comma 6 dispone la copertura degli oneri di cui ai commi 3 e 4, valutati in 88,4 milioni di euro per l'anno 2024, 160,3 milioni di euro per l'anno 2025, 165,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 165,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, a cui si provvede: a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, che presenta le necessarie disponibilità; b) quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 7 giugno 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario. Trattasi di una limitazione della riassegnazione in spesa dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato; c) quanto a 55,146 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La riduzione garantisce la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno; d) quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che presenta le necessarie disponibilità; e) quanto a 160,3 milioni di euro per l'anno 2025, 165,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 165,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 246 della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è ridotto di 160,3 milioni di euro per l'anno 2025, 165,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 165,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

*La suddetta copertura finanziaria è stata modificata in sede di approvazione del testo in Commissione in relazione all'anno 2024. In particolare, si è intervenuti sulle lettere a) e d), del comma 5, prevedendo una riduzione (da 12 a 5 milioni) della copertura finanziaria mediante riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre*



*2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, con un corrispondente incremento (da 25 a 32 milioni) della copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale modifica non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a stabilire una diversa allocazione degli oneri, e non reca pregiudizio ad interventi già programmati a legislazione vigente, a valere sulle medesime risorse.*

*Articolo 7-bis (Clausola di salvaguardia)*

*In sede di approvazione in Commissione, è stato inserito l'articolo 7-bis, recante una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel decreto-legge compatibilmente con gli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) sull'intero territorio nazionale. La disposizione presenta natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione della circostanza per cui sono fatti salvi i LEA in modo da garantire un trattamento uniforme sull'intero territorio nazionale.*





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

*Prof. P. P. P.*

22/07/2024



Decreto legge 73/2024 "Misure urgenti per la riduzione dei tempi della lista di attesa delle prestazioni sanitarie"																	
articolo	comma	lettera	descrizione	4/5	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Insabbiamento netto					
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
2	4		Istituzione dell'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria - personale	S	C	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0
2	4		Istituzione dell'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria - effetti riflessi	E	TC					0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0
2	4		Istituzione dell'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria - procedure concorsuali	S	C	0.04				0.04				0.04			
2	4		Istituzione dell'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria - specs di funzionamento	S	C	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
2	4		Istituzione dell'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria - straordinari	S	C	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
2	4		Istituzione dell'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria - straordinari - effetti riflessi	E	TC					0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1
2	4		Istituzione dell'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria - buoni pasto	S	C	0.02	0.05	0.05	0.05	0.02	0.05	0.05	0.05	0.02	0.05	0.05	0.05
2	6		Istituzione dell'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria - oneri di missione	S	C	0.1	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3
2	7		Riduzione delle risorse destinate a transazioni da stipulare con soggetti danneggiati da trasfusione con sangue e emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, di cui all'art. 2, c. 361, della L. 244/2007	S	C	-1.4				-1.4				-1.4			
2	7		Riduzione Tabella A - SALUTE	S	C		-2.7	-2.7	-2.7		-2.7	-2.7	-2.7		-2.7	-2.7	-2.7
7	1		Introduzione di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% sulle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive rese dal personale della dirigenza medica - IRPEF	E	T	-72.8	-124.8	-124.8	-124.8	-72.8	-124.8	-124.8	-124.8	-72.8	-124.8	-124.8	-124.8
7	1		Introduzione di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% sulle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive rese dal personale della dirigenza medica - addizionale regionale	E	T					-4.5	-7.8	-7.8		-4.5	-7.8	-7.8	
7	1		Introduzione di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% sulle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive rese dal personale della dirigenza medica - addizionale regionale	S	C		4.5	7.8	7.8								
7	1		Introduzione di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% sulle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive rese dal personale della dirigenza medica - addizionale comunale	E	T					-2.2	-3.3	-3.0		-2.2	-3.3	-3.0	
7	1		Introduzione di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% sulle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive rese dal personale della dirigenza medica - addizionale comunale	S	C		2.2	3.3	3.0								
7	2		Introduzione di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% sulle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive rese dal personale sanitario di cui all'allegato 1, del DL 43/2006 - IRPEF	E	T	-15.0	-26.7	-26.7	-26.7	-15.0	-26.7	-26.7	-26.7	-15.0	-26.7	-26.7	-26.7
7	2		Introduzione di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% sulle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive rese dal personale sanitario di cui all'allegato 1, del DL 43/2006 - addizionale regionale	E	T					-1.4	-2.3	-2.3		-1.4	-2.3	-2.3	
7	2		Introduzione di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% sulle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive rese dal personale sanitario di cui all'allegato 1, del DL 43/2006 - addizionale regionale	S	C		1.4	2.3	2.3								
7	2		Introduzione di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% sulle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive rese dal personale sanitario di cui all'allegato 1, del DL 43/2006 - addizionale comunale	E	T					-0.7	-1.0	-0.9		-0.7	-1.0	-0.9	
7	2		Introduzione di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% sulle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive rese dal personale sanitario di cui all'allegato 1, del DL 43/2006 - addizionale comunale	S	C		0.7	1.0	0.9								
7	6	a)	Fondo derivante dal accertamento dei residui passivi perenni di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero della Salute ai sensi dell'art. 34-ter, c. 5 della L. 156/2009	S	C	5.0				5.0				5.0			
7	6	b)	Utilizzo delle somme relative alle sanzioni Anzitrust versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 148, c. 1, della L. 388/2000, che restano acquisite all'erario	E	EXT	23.0											
7	6	b)	Utilizzo delle somme relative alle sanzioni Anzitrust versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 148, c. 1, della L. 388/2000, che restano acquisite all'erario	S	C					-23.0				-23.0			
7	6	c)	Riduzione del fondo destinato al rinnovo del CCNL per il personale pubblico per il triennio 2019-2021	S	C	-55.1					-55.1				-55.1		
7	6	c)	Riduzione del fondo destinato al rinnovo del CCNL per il personale pubblico per il triennio 2019-2021 - effetti riflessi	E	TC										-26.7		
7	6	d)	Riduzione delle risorse destinate a transazioni da stipulare con soggetti danneggiati da trasfusione con sangue e emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, di cui all'art. 2, c. 361, della L. 244/2007	S	C	-32.0					-32.0				32.0		
7	6	e)	Riduzione del finanziamento fabbisogno sanitario nazionale standard di cui all'art. 1, c. 246, della L. 213/2023	S	C		-160.3	-165.9	-165.5			-160.3	-165.9	-165.5		-160.3	-165.9
			Entrate			68.0	-251.5	-251.3	-251.3	-214.8	-258.3	-264.9	-264.5	-214.8	-259.3	-264.9	-264.5
			Spese			-97.1	-251.5	-251.3	-251.3	-115.1	-260.3	-265.9	-265.3	-115.1	-260.3	-265.9	-265.3
			SalDO			29.1	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0



## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del prof. Giacomo Di Gennaro, docente di sociologia del diritto, della devianza e del mutamento sociale presso l'Università degli studi di Napoli « Federico II », sull'andamento, sulla gestione e sul recupero dei crediti deteriorati .....	64
Audizione informale del dott. Mirko Briozzo, amministratore delegato e direttore generale di Gardant S.p.A., sull'andamento, sulla gestione e sul recupero dei crediti deteriorati .....	64

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 23 luglio 2024.*

**Audizione informale del prof. Giacomo Di Gennaro, docente di sociologia del diritto, della devianza e del mutamento sociale presso l'Università degli studi di Napoli « Federico II », sull'andamento, sulla gestione e sul recupero dei crediti deteriorati.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 12.55.

**Audizione informale del dott. Mirko Briozzo, amministratore delegato e direttore generale di Gardant S.p.A., sull'andamento, sulla gestione e sul recupero dei crediti deteriorati.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.55 alle 13.10.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. Atto n. 161 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> )	66
Proposta di nomina del dottor Emanuele Mauri a presidente del Consorzio dell'Adda. Nomina n. 52 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> )	66
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67

##### INTERROGAZIONI:

5-02403 Berruto: Elementi ed intendimenti in ordine alla realizzazione di una strada nel Vallone di Sea da parte del comune di Groscavallo (TO) e dell'Unione Montana Alpi Graie (TO)	67
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> )	70
5-02628 Rubano: Iniziative di competenza volte alla valutazione dei rischi infrastrutturali e per la sicurezza pubblica inerenti al movimento franoso nel comune di Buonalbergo (BN)	67
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> )	72
5-01959 Morassut: Coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza degli inquilini nell'ambito dei lavori del tavolo per la definizione di un piano casa	68
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> )	74
5-02122 Quartini: Iniziative di competenza per la messa in sicurezza della strada regionale 325 in vari tratti ricadenti nella provincia di Prato	68
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> )	75
5-02633 Maerna: Iniziative urgenti per la messa in sicurezza della strada statale SS-336 Malpensa-Boffalora nel tratto compreso tra i comuni di Magenta (MI) e Mesero (MI)	68
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> )	77
ERRATA CORRIGE	68

## ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 luglio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

**La seduta comincia alle 12.40.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.**

Atto n. 161.

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 luglio 2024.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che per il seguito dell'esame dello schema di decreto ha designato come relatore, congiuntamente all'on. Rachele Silvestri, l'on. Zinzi. Avverte inoltre che la V Commissione (Bilancio) ha espresso una valutazione favorevole sullo schema di decreto. Ricorda, infine, che nella seduta del 17 luglio è stata acquisita la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere della Commissione fino al 30 luglio.

Marco SIMIANI (PD-IDP) fa presente che, come già preannunciato in sede di ufficio di presidenza, qualora non vi fossero i presupposti per individuare dei punti di convergenza con i relatori, il suo gruppo si riserva di presentare una proposta alternativa di parere. Ritiene in proposito necessario che si svolgano audizioni sul provvedimento in esame che potrebbero offrire

elementi di informazione utili nell'istruttoria.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che sul provvedimento in esame si è convenuto, nell'ambito della riunione dell'ufficio di presidenza che si è svolta nelle scorse settimane, di richiedere ad alcuni soggetti individuati dai gruppi documenti che sono disponibili per la consultazione anche nella pagina istituzionale della Commissione sul sito *web* della Camera. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Proposta di nomina del dottor Emanuele Mauri a presidente del Consorzio dell'Adda.**

Nomina n. 52.

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del prescritto parere è fissato al 31 luglio 2024.

Gianni LAMPIS (FDI), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere – ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento – sulla proposta di nomina del dottor Emanuele Mauri a presidente del Consorzio dell'Adda.

Ricorda che il Consorzio dell'Adda, istituito con il regio decreto-legge 21 novembre 1938, n. 2010, provvede alla costruzione, alla manutenzione e all'esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como, nonché a coordinare e disciplinare l'esercizio delle utilizzazioni dell'acqua disponibile nell'interesse generale.

Segnala che lo statuto del consorzio, approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente dell'8 novembre 2011, delinea quali organi amministrativi il presidente, il direttore, il consiglio di amministrazione, l'assemblea degli utenti, l'assemblea generale e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, che è il rappresentante legale

del Consorzio, è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ed esercita le attribuzioni indicate dall'articolo 11 dello statuto stesso. Il presidente, che fa parte del Consiglio di amministrazione, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

In considerazione di quanto esposto, valutato il rilievo delle funzioni attribuite al Consorzio dell'Adda, ritiene che la proposta di conferma del dottor Mauri a presidente dell'ente sia pienamente condivisibile alla luce del *curriculum vitae*, anche tenuto conto della competenza e dell'esperienza consolidate nel corso del primo mandato da presidente che ha svolto dal 2020 fino a oggi. Fa inoltre presente che, oltre al *curriculum*, il Governo ha trasmesso la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità dell'interessato.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 23 luglio 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.45 alle 12.55.

**INTERROGAZIONI**

*Martedì 23 luglio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.*

**La seduta comincia alle 20.20.**

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che si svolgeranno per prime le interrogazioni 5-02403 Berruto e 5-02628 Rubano.

**5-02403 Berruto: Elementi ed intendimenti in ordine alla realizzazione di una strada nel Vallone di Sea da**

**parte del comune di Groscavallo (TO) e dell'Unione Montana Alpi Graie (TO).**

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Mauro BERRUTO (PD-IDP), replicando, prende atto con favore del fatto che la regione abbia trasmesso una valutazione non positiva sotto l'aspetto geologico e geomorfologico alla realizzazione dell'intervento, alla luce del quadro del dissesto, degli aspetti di criticità e dell'impossibilità del loro superamento, condizioni tra l'altro già più volte evidenziate dalle comunità locali attraverso numerose iniziative. Auspica dunque che non si proceda alla realizzazione dell'opera oggetto dell'interrogazione, in quanto considera il territorio del Vallone di Sea meritevole di tutela per le sue peculiari caratteristiche paesaggistiche e per la scarsa antropizzazione.

**5-02628 Rubano: Iniziative di competenza volte alla valutazione dei rischi infrastrutturali e per la sicurezza pubblica inerenti al movimento franoso nel comune di Buonalbergo (BN).**

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesco Maria RUBANO (FI-PPE), replicando, nel dichiararsi parzialmente soddisfatto della risposta, apprezza il lavoro del Ministero delle infrastrutture e le sollecitazioni puntuali pervenute dal Ministero della protezione civile, nonché il chiarimento fornito nella risposta in ordine alla responsabilità della regione Campania rispetto ad un'azione di messa in sicurezza, considerato che l'area oggetto dell'atto di sindacato ispettivo è densamente abitata ed è esposta a un importante rischio franoso, come peraltro ha avuto modo di riscontrare attraverso un sopralluogo, da lui sollecitato, l'autorità di bacino competente. Si riserva pertanto di sollecitare nuovamente, attraverso il Ministero della protezione civile, la regione Campania affinché sia fornito finalmente un riscontro rispetto alle

criticità denunciate dai cittadini e dalle autorità locali operanti nel territorio.

**5-01959 Morassut: Coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza degli inquilini nell'ambito dei lavori del tavolo per la definizione di un piano casa.**

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Roberto MORASSUT (PD-IDP), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta in quanto, a suo avviso, manca il tema del rilancio dell'affitto, una grave mancanza, che si intreccia con il problema complesso degli affitti brevi. Segnala che le recenti scelte del Governo hanno inciso pesantemente sulle risorse del Fondo per la morosità incolpevole e sulle questioni concernenti gli sfratti. A ciò si aggiunge la mancata convocazione ai lavori del tavolo per la definizione del piano casa delle organizzazioni rappresentative degli inquilini, che raccolgono tutte le sensibilità sociali e politiche in modo trasversale. Stigmatizza tale modo di procedere anche dal punto di vista strategico in quanto ignora il grave problema tutto italiano della crisi drammatica dell'affitto, che invece dovrebbe essere uno degli obiettivi fondamentali di un piano casa che possa funzionare, considerato che affrontare le questioni solo sul fronte della proprietà non potrà risolvere le criticità attuali della crisi abitativa.

**5-02122 Quartini: Iniziative di competenza per la messa in sicurezza della strada regionale 325 in vari tratti ricadenti nella provincia di Prato.**

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Andrea QUARTINI (M5S), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta, puntualizza come l'area oggetto dell'atto di sindacato ispettivo sconti ormai da decenni condizioni di precarietà sotto il profilo idrogeologico. Au-

spica quindi che gli enti territoriali collaborino al fine di una celere messa in sicurezza della strada regionale 325 nei tratti interessati dagli eventi franosi. Esprime perplessità in merito alle rassicurazioni del sottosegretario circa l'incremento del servizio di trasporto pubblico locale nella tratta Vaiano-Prato, sottolineando invece situazioni di disagio perdurante patite da parte della cittadinanza. Conclude esprimendo apprezzamento per la volontà di valorizzare le aree interne mediante la realizzazione di opere infrastrutturali, intervento che reputa fondamentale per evitare lo spopolamento dei comuni unitamente alla dotazione di servizi.

**5-02633 Maerna: Iniziative urgenti per la messa in sicurezza della strada statale SS-336 Malpensa-Boffalora nel tratto compreso tra i comuni di Magenta (MI) e Mesero (MI).**

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Novo Umberto MAERNA (FDI), replicando, esprime soddisfazione per la risposta del sottosegretario, sottolineando come già nello scorso aprile siano state poste in essere numerose opere di messa in sicurezza sul tratto della strada statale 336 oggetto dell'interrogazione. In considerazione dell'intenso traffico veicolare che insiste su tale tratto, auspica l'installazione di apposita segnaletica stradale, in particolare che vieti l'inversione di marcia, e che nel medio termine si provveda ad un allargamento alla quarta corsia, alla luce della fattibilità tecnica di tale allargamento.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 20.55.**

*ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 345 del 17 luglio

2024, a pagina 166, seconda colonna, dopo la ventinovesima riga, sono aggiunte le seguenti parole: « Nomina quindi il deputato Benvenuti Gostoli quale relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio ».

## ALLEGATO 1

**5-02403 Berruto: Elementi ed intendimenti in ordine alla realizzazione di una strada nel Vallone di Sea da parte del comune di Groscavallo (TO) e dell'Unione Montana Alpi Graie (TO).****TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, in premessa si evidenzia, sentite anche le altre Amministrazioni destinatarie dell'atto di sindacato ispettivo, che l'argomento rientra nella prevalente competenza degli enti territoriali.

Sulla base degli elementi forniti dalla Unione Montana Alpi Graie e dalla regione Piemonte, sentite per il tramite della Prefettura di Torino, rappresento quanto segue.

L'Unione Montana Alpi Graie ha comunicato che il progetto per la realizzazione della viabilità secondaria minore di accesso all'alpeggio Gias Balma Massiet nel Vallone di Sea rientra nell'ambito della strategia area interna Valli di Lanzo, che comprende interventi per la riqualificazione delle infrastrutture a servizio degli alpeggi di proprietà pubblica per i sette comuni presenti sul territorio dell'area interna. In particolare, prevede la realizzazione di un tracciato il più conforme possibile all'andamento orografico esistente, in conformità alle prescrizioni contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico della regione Piemonte.

Il Ministero della cultura ha comunicato che tale progetto ha ottenuto l'autorizzazione dal punto di vista paesaggistico ambientale in seguito all'acquisizione del parere favorevole dell'ufficio della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino del 9 febbraio scorso, con la vincolante prescrizione che il materiale inerte da utilizzare per la sistemazione della sede viabile venga reperito *in loco* al fine di migliorare l'integrazione ambientale dell'opera.

Il successivo 5 marzo, il comune di Groscavallo, per il tramite dell'Unione Montana Alpi Graie, ha trasmesso istanza di

autorizzazione per la realizzazione del suddetto progetto in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici.

Il 13 marzo la regione ha inviato comunicazione ostativa all'accoglimento dell'istanza per carenza documentale che è stata integrata dall'Unione Montana il 25 marzo. Il successivo 28 marzo, la regione ha dato comunicazione di procedibilità dell'istanza e di avvio del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 45 del 1989, si precisa che l'istruttoria tecnica da svolgersi nell'ambito del procedimento amministrativo finalizzato all'emanazione del provvedimento finale, riguarda anche gli aspetti idrogeologici, con particolare attenzione alla verifica di compatibilità dell'intervento in merito alla stabilità dei versanti, del manto nevoso e al regime delle acque, superficiali e profonde. Pertanto, il 3 aprile scorso, il settore tecnico Piemonte Nord della regione ha richiesto il rilascio del necessario parere idrogeologico alla competente struttura per la città metropolitana di Torino.

Si precisa che il successivo 5 aprile è entrata in vigore la legge regionale n. 10 del 2024 che ha apportato modifiche alla legge regionale 45 del 1989, in particolare rimodulando i parametri soglia per l'attribuzione delle competenze delle funzioni autorizzate ve.

Nello specifico, le modifiche introdotte dall'articolo 8 della citata legge n. 10, dispongono che le funzioni autorizzative per interventi che comportino modificazione o trasformazione d'uso del suolo su aree non superiori a 10000 metri quadrati o per volumi di scavo non superiori a 5000 metri cubi, sono delegate ai comuni nel cui territorio sono previsti i lavori e che l'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco.

Considerato che il progetto prevede una superficie di intervento pari a 7741 metri quadri e un totale di movimento terra pari a 3010 metri cubi, la regione Piemonte ha comunicato lo scorso 4 giugno di aver informato il comune di Groscavallo circa l'impossibilità di concludere il procedimento di autorizzazione del suddetto intervento in quanto non più competente ad emettere il provvedimento autorizzativo.

Con la suddetta comunicazione, la regione ha comunque trasmesso il parere geologico del competente settore regionale che ha espresso una valutazione non positiva sotto l'aspetto geologico e geomorfologico alla realizzazione dell'intervento, valutato il quadro del dissesto, degli aspetti di criticità e dell'impossibilità del loro superamento.

## ALLEGATO 2

**5-02628 Rubano: Iniziative di competenza volte alla valutazione dei rischi infrastrutturali e per la sicurezza pubblica inerenti al movimento franoso nel comune di Buonalbergo (BN).****TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue, anche sulla base degli elementi forniti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministero della Protezione civile e le politiche del mare e dalla Prefettura di Benevento, sentita per il tramite del Ministero dell'interno.

In premessa rappresento che le iniziative per la ricognizione dell'area e il monitoraggio, sono di competenza degli enti territoriali coinvolti e che si concretizzano attraverso atti di programmazione e finanziamento di interventi strutturali proposti dalle regioni e dalle province autonome.

Circa l'area a valle del centro abitato del comune di Buonalbergo e della S.S. 90 bis, ricordo che la stessa è stata oggetto di lavori di mitigazione del rischio idrogeologico conclusi nel giugno 2020 con la realizzazione di una paratia di pali con tiranti di ancoraggio, con uno sviluppo planimetrico complessivo di circa 200 metri.

Ad inizio 2023 è avvenuto un ulteriore movimento franoso dell'area sottostante il centro abitato in località Cuozzi-Pisciariello, in relazione al quale la società ANAS ha eseguito in data 14 febbraio 2023 un sopralluogo presso le aree interessate constatando l'assenza di danni al piano viabile della SS 90 bis.

Le risultanze di tale sopralluogo sono state oggetto di successiva puntuale comunicazione agli enti competenti. Al fine di tutelare la sicurezza stradale e nelle more di un intervento di messa in sicurezza del versante e di ripristino della totale funzionalità delle opere di sostegno realizzate, ANAS ha invitato il comune di Buonalbergo e gli enti preposti ad un costante monitoraggio del fenomeno segnalato affinché la medesima società possa provvedere, con il dovuto anti-

cipo, ad eventuali limitazioni o interdizioni del traffico veicolare.

Di conseguenza, ANAS ha programmato un periodico monitoraggio sulla SS 90 bis con frequenti sopralluoghi, l'ultimo dei quali effettuato lo scorso 10 luglio 2024, in seguito al quale si conferma che non si sono rilevate fessurazioni del piano viabile della strada statale e problematiche inerenti alla sicurezza dell'infrastruttura e della circolazione su tale tratto.

Tuttavia, a seguito del recente movimento franoso del 2023, la Prefettura di Benevento ha comunicato che sono stati evidenziati ulteriori scenari di franosità e di rischio, con possibile compromissione parziale o totale dell'efficienza del sistema di drenaggio realizzato e peggioramento delle condizioni di stabilità dell'area, come confermato, da ultimo, dal sopralluogo dell'8 settembre 2023 da parte dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Il Ministero della protezione civile ha comunicato di aver invitato gli uffici regionali competenti ad approfondire la problematica, al fine di porre in essere l'eventuale supporto necessario a scongiurare rischi per gli abitati e per i cittadini insistenti sui luoghi attenzionati.

A testimonianza dell'impegno profuso da parte del Governo per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, con il decreto del 17 aprile 2024, il Ministero dell'interno ha assegnato al comune di Buonalbergo oltre un milione di euro per la spesa di progettazione relativa ad interventi di difesa idrogeologica e di regimazione delle acque superficiali, nonché per la messa in sicurezza del Vallone Santo Spirito e del Rione Sant'Janni.

In conclusione, si ribadisce l'attenzione da parte del Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti circa la situazione del comune di Buonalbergo, confermando il prosieguo delle attività di monitoraggio già avviate da ANAS, con l'auspicio che gli enti territoriali competenti procedano per un intervento risolutivo volto a salvaguardare la funzionalità della paratia e alla stabilizzazione dell'intero versante.

## ALLEGATO 3

**5-01959 Morassut: Coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza degli inquilini nell'ambito dei lavori del tavolo per la definizione di un piano casa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, rappresentato in premessa che la legge di bilancio 2024 (articolo 1, commi 282-284) ha stabilito, al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, che vengano definite le linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica, coerenti con le seguenti linee di attività:

contrasto al disagio abitativo mediante azioni di recupero del patrimonio immobiliare esistente e di riconversione di edifici aventi altra destinazione pubblica;

destinazione a obiettivi di edilizia residenziale pubblica o sociale delle unità immobiliari di edilizia privata rimaste invendute, in accordo con i proprietari;

realizzazione di progetti di edilizia residenziale pubblica tramite operazioni di partenariato pubblico-privato, finalizzate al recupero o alla riconversione del patrimonio immobiliare esistente.

Al fine di rilevare le priorità e i fabbisogni sul tema dell'abitare nonché di valutare, conseguentemente, le strategie e gli investimenti da porre in campo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha effettuato delle consultazioni con i maggiori *stakeholders* del settore, potenzialmente interessati ad ipotesi di investimenti privati complementari alle risorse pubbliche, in considerazione dell'importanza dell'*housing* sociale che affiancherà l'edilizia residenziale pubblica nell'ambito della redazione del nuovo Piano casa.

Le molteplici proposte pervenute hanno portato all'individuazione di specifiche tematiche che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ritenuto di dover approfondire attraverso la costituzione di appositi tavoli di lavoro, con il coinvolgimento di pro-

fessionalità interne ed esterne all'Amministrazione. Nello specifico, sono stati istituiti sei tavoli tematici che hanno riguardato, principalmente, le attività preliminari volte alla definizione degli aspetti finanziari dello stesso.

Nel dettaglio, i tavoli hanno riguardato le seguenti materie:

riordino e semplificazione delle procedure relative alla disciplina edilizia/urbanistica;

riordino delle attività degli enti strumentali regionali;

quantificazione fabbisogno abitativo ERP ed ERS;

individuazione e mappatura del patrimonio immobiliare pubblico da recuperare: in disuso, in stato di degrado e abbandono da riconvertire a edilizia residenziale;

individuazione e mappatura del patrimonio immobiliare privato invenduto;

nuova edilizia residenziale ERP-ERS: edilizia residenziale pubblica, *housing* sociale, *senior-housing*, *housing* intergenerazionale, studentato, lavoratori fuori sede, Forze dell'ordine.

Le organizzazioni rappresentative dei proprietari e degli inquilini potranno essere coinvolte in futuri tavoli di confronto, successivamente alla definizione dell'aspetto finanziario.

Sottolineo che l'obiettivo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è quello di garantire la più ampia partecipazione possibile di tutte le parti sociali interessate per la definizione del Piano, per un'ampia condivisione dello stesso in considerazione dell'importanza sociale del provvedimento.

## ALLEGATO 4

**5-02122 Quartini: Iniziative di competenza per la messa in sicurezza della strada regionale 325 in vari tratti ricadenti nella provincia di Prato.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue, anche sulla base degli elementi forniti dalla Prefettura di Prato, sentita per il tramite del Ministero dell'interno.

In premessa, occorre evidenziare che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in materia di finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, come previsto dal decreto ministeriale n. 49 del 2018, svolge le attività di approvazione dei programmi presentati dalle province e dalle città metropolitane e di verifica della rendicontazione finale delle somme spese. La normativa vigente, infatti, individua gli enti locali quali soggetti attuatori, ed in quanto tali questi ultimi sono deputati alla scelta degli interventi da attuare, alla gestione dell'appalto, nonché alle attività prodromiche e conseguenti.

Ricordo che l'articolo 14 del Codice della strada disciplina i poteri e i compiti degli enti proprietari delle strade attribuendo competenze in materia agli enti proprietari delle strade, a cui è affidata la manutenzione, la gestione, il controllo tecnico, la segnaletica con il fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione.

Pertanto, l'argomento trattato nell'interrogazione rimane nella esclusiva competenza della regione Toscana, proprietario dell'infrastruttura nel proprio territorio, e dei gestori provincia di Prato e città metropolitana di Bologna per i rispettivi ambiti.

Con riferimento alle problematiche richiamate dall'onorevole interrogante, la Prefettura di Prato ha riferito che l'Amministrazione provinciale, in seguito ai movimenti franosi registrati il 27 febbraio e il 1°

marzo scorsi che hanno causato interruzioni viarie nei comuni di Vernio e Vaiano, ha ordinato l'esecuzione di lavori finalizzati alla messa in sicurezza del versante montuoso al chilometro 71+300. Tali interventi, tuttora in corso di esecuzione, saranno completati entro la fine del corrente anno.

In funzione dell'avanzamento dei lavori, la provincia di Prato ha imposto nel corso dello scorso mese di marzo dei periodi di limitazioni orarie alla circolazione lungo la strada. A partire dal successivo 3 aprile, nel tratto in oggetto, è stata aperta al traffico veicolare con doppio senso di marcia e carreggiata parzialmente ridotta.

Inoltre, nei periodi di chiusura al traffico della S.R. 325, l'Ente provinciale ha assicurato il transito attraverso la percorrenza di strade alternative comunali di Prato e Vaiano e l'incremento del servizio di trasporto pubblico locale nella tratta Vaiano-Prato, grazie ad accordi tra il gestore del servizio (Autolinee Toscane S.P.A.) e Trenitalia.

La Prefettura ha, altresì, segnalato che il Comando provinciale dei Vigili del fuoco ha provveduto, dal 1° marzo al 28 aprile, ad incrementare con ulteriori cinque unità di personale operativo il distacco volontario di Vaiano, con turni diurni e notturni, al fine di garantire le attività di soccorso tecnico urgente nelle more del ripristino della viabilità.

Per quanto attiene alle ulteriori azioni in programma, la provincia di Prato ha approvato lo schema di protocollo d'intesa con la regione Toscana e i comuni di Prato, Vaiano, Vernio, Cantagallo e Montemurlo, finalizzato allo studio di una nuova mobilità integrata dell'area nord della provincia, attraverso il potenziamento della viabilità

ferroviaria, del servizio di autolinee pubbliche, dei parcheggi scambiatori e delle ciclovie, oltre che la redazione del documento di fattibilità per l'individuazione di tracciati alternativi e interventi di potenziamento e miglioramento della S.R. 325.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti auspica che con la realizzazione

degli interventi per la messa in sicurezza dell'infrastruttura, sia possibile rendere pienamente operativa l'arteria in oggetto, considerata la sua importanza sociale ed economica per i comuni interessati e la natura strategica nei collegamenti viari tra le regioni Toscana ed Emilia-Romagna.

## ALLEGATO 5

**5-02633 Maerna: Iniziative urgenti per la messa in sicurezza della strada statale SS-336 Malpensa-Boffalora nel tratto compreso tra i comuni di Magenta (MI) e Mesero (MI).**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue, sulla base degli elementi forniti dalla società ANAS.

In premessa ricordo che la superstrada Malpensa-Boffalora, della lunghezza di 18,6 chilometri, aperta al traffico nel marzo 2008, è classificata, nel tratto dal Terminal 1 allo svincolo con la autostrada A4, come strada extraurbana principale (Tipo B), presentando due carreggiate indipendenti separate da spartitraffico centrale e due corsie per senso di marcia.

Per quanto concerne il tratto tra lo svincolo con la autostrada A4 e lo svincolo a rotatoria con la S.S. 11 «Padana Superiore», dal chilometro 26 al chilometro 28, classificato come strada extraurbana secondaria ad unica carreggiata, rappresento che esso è già predisposto per il raddoppio di carreggiata dal momento che i due sovrappassi presentano le caratteristiche geometriche idonee per scavalcare l'eventuale seconda carreggiata e che, a tal fine, sono anche stati eseguiti gli espropri delle aree necessarie per l'allargamento. Tale intervento consentirà l'installazione di uno spartitraffico, la realizzazione di due corsie per

senso di marcia, di banchine laterali e di piazzuole per la sosta di emergenza.

Per quanto concerne, invece, lo stato della S.S. 336 dir, l'infrastruttura è oggetto di costante manutenzione per quanto riguarda il piano viabile, la segnaletica orizzontale e verticale, il taglio dell'erba e il servizio sgombraneve.

In merito al miglioramento e al potenziamento della segnaletica stradale, segnalo che ANAS ha completato lo scorso mese di aprile interventi per la realizzazione della segnaletica orizzontale in termocolato sonoro a profilo variabile, la fornitura e posa di dispositivi retroriflettenti e l'integrazione della segnaletica verticale, per un importo di circa 90.000,00 euro.

Tenuto conto dell'importanza dell'arteria stradale per la connessione tra l'aeroporto di Malpensa, l'autostrada A4 e le zone altamente urbanizzate dell'Alto milanese, confermo l'impegno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per garantire la sicurezza della infrastruttura e prevenire il verificarsi degli incidenti segnalati dagli interroganti.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. Atto n. 161 (Rilievi alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	78
---	----

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1922 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	79
---	----

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 23 luglio 2024. — Presidenza del  
presidente Salvatore DEIDDA.*

**La seduta comincia alle 12.45.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del**

**mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.**

**Atto n. 161.**

(Rilievi alla VIII Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 3 luglio 2024.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che la Commissione ha svolto un ampio ciclo di audizioni informali sul provvedimento.

Maria Grazia FRIJIA (FDI) ringrazia il presidente e il relatore per il lavoro svolto.

Sottolinea l'importanza del percorso di audizioni appena concluso, che ha consentito di chiarire molti aspetti sul tema ed offerto molteplici spunti di riflessione.

Anzitutto, ricorda il tema dei nuovi combustibili e, quindi, dell'opportunità di sviluppare una rete di distribuzione ad essi dedicata sia per il trasporto aereo che per il trasporto marittimo. Richiama inoltre l'importanza di precisare che l'impiego dei nuovi carburanti contemplati all'interno delle tabelle europee, quali soprattutto l'ammoniaca e l'idrogeno, debba avvenire soltanto laddove possibile e quindi tenendo in considerazione le problematiche che possono causare in termini di sicurezza nei porti italiani. Al riguardo, ringrazia il relatore per avere manifestato la propria disponibilità ad accogliere tali indicazioni nella proposta di deliberazione di rilievi che si accinge a presentare.

Tratta poi il secondo punto emerso nel corso dei lavori della Commissione, riguardante il tema della trasparenza. Nel ribadire l'importanza, ricorda quanto questo aspetto sia fondamentale al fine di scongiurare il rischio che i costi derivanti dall'applicazione del sistema ETS ricadano esclusivamente in capo agli utenti finali.

Salvatore DEIDDA (FDI) ringrazia a sua volta tutti i colleghi per l'attenzione prestata nel corso delle audizioni.

Domenico FURGIUELE (LEGA), *relatore*, si associa ai ringraziamenti rivolti dalla collega Frijia. Fa presente infatti che i rilievi formulati, che peraltro saranno oggetto di votazione nella prossima seduta della Commissione, costituiscono il frutto del confronto con le altre forze politiche, le quali hanno dimostrato un ampio spirito di collaborazione sul tema.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per il giorno successivo.

**La seduta termina alle 12.55.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 23 luglio 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.*

**La seduta comincia alle 12.55.**

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.**

**C. 1922 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Elena MACCANTI (LEGA), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla Commissione Affari Esteri sul disegno di legge recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (C. 1922 Governo).

Anzitutto, ringrazia il presidente per averla nominata relatrice, data la rilevanza della ratifica in esame, che mira a ristabilire regole di giustizia e di equità tra il nostro Paese e la Francia per la gestione e manutenzione della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia. Richiama in proposito con soddisfazione l'impegno del Governo e,

in particolare, del viceministro Rixi sul tema.

Premette poi che la Convenzione mira, anzitutto, a determinare una più equa ripartizione dei costi di manutenzione ordinaria del tratto ferroviario francese e una diversa suddivisione dei compiti e delle responsabilità tecniche, amministrative e finanziarie tra Italia e Francia, sulla base dei principi di territorialità e proporzionalità e, in secondo luogo, ad abrogare la legge 18 giugno 1973, n. 475, con cui è stata ratificata la Convenzione tra l'Italia e la Francia riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970, in quanto ritenuta non più conforme al diritto dell'Unione Europea e, in particolare, alla direttiva 2012/34/UE istitutiva di uno spazio ferroviario unico europeo.

Ricorda che la precedente Convenzione, risalente a 54 anni addietro, prevedeva la ricostruzione del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia a cura del Governo francese (articolo 2), con spese di ricostruzione e di equipaggiamento della linea a carico del Governo italiano, salvo un contributo forfettario della Francia pari a 6 milioni di franchi (articolo 3).

Ai sensi dell'articolo 7, le operazioni di ricostruzione della linea dovevano essere effettuate secondo la regolamentazione francese vigente in materia, gli operatori economici italiani erano ammessi a partecipare alle gare per gli appalti dei lavori in una misura pari almeno alla metà del numero totale di quelli invitati e le imprese che effettuavano i lavori erano tutte soggette alla legislazione e regolamentazione francesi (articolo 8). Anche i prezzi e le condizioni di trasporto applicabili ai viaggiatori, ai bagagli ed alle merci circolanti sulla linea erano quelli delle ferrovie francesi (articolo 11), tranne che per i transiti tra i punti di frontiera Nord (Colle di Tenda) e Sud (Piena), cui si applicavano le condizioni delle ferrovie italiane.

Fa inoltre presente che la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 – che istituisce

uno spazio europeo ferroviario unico – ha indicato che una maggiore integrazione del settore dei trasporti dell'Unione è essenziale per il completamento del mercato interno e che le ferrovie rappresentano un elemento vitale di tale settore nell'ottica di una mobilità sostenibile.

Per garantire tale obiettivo e lo sviluppo di un'efficiente gestione del settore ferroviario, si ritiene opportuno operare una separazione fra la gestione dell'infrastruttura e la fornitura dei servizi di trasporto e affidare a soggetti che non operano sui mercati dei servizi di trasporto ferroviario determinati compiti amministrativi, ad esempio la riscossione dei canoni.

Per quel che riguarda i gestori dell'infrastruttura, gli Stati membri devono provvedere affinché le funzioni essenziali che determinano l'accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura siano attribuite a enti o società che non svolgono a loro volta servizi di trasporto ferroviario (articolo 7).

Per quanto concerne la fornitura dei servizi di trasporto, gli Stati membri devono rilasciare le licenze necessarie a prestare i servizi di trasporto ferroviario in tutto il territorio dell'Unione alle imprese che soddisfino i requisiti prescritti in materia di onorabilità, capacità finanziaria, competenza professionale e copertura della propria responsabilità civile (articoli 18 e seguenti).

In materia di canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura e dei servizi, gli Stati membri istituiscono un quadro per l'imposizione dei canoni, con potere di revisione di quelli fissati dal gestore dell'infrastruttura se non conformi alla direttiva (articolo 29).

Inoltre, ciascuno Stato membro deve istituire un organismo di regolamentazione nazionale unico per il settore ferroviario – un'autorità indipendente sotto il profilo organizzativo, funzionale, gerarchico e decisionale – che, fatte salve le competenze delle autorità nazionali garanti della concorrenza sui mercati dei servizi ferroviari, monitori la situazione concorrenziale sui mercati dei servizi ferroviari al fine di evitare discriminazioni nei confronti dei richiedenti (articoli 55 e seguenti).

In merito al contenuto specifico della Convenzione, fa presente che essa si compone di 15 articoli, distribuiti in quattro Titoli.

Il Titolo I contiene due disposizioni preliminari. Nello specifico, l'articolo 1 definisce ambito di applicazione e oggetto della Convenzione. Quanto al primo aspetto, la Convenzione si applica al tratto della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia (denominata «la Linea») situato in territorio francese. Quanto al secondo aspetto, la Convenzione vuole definire la ripartizione delle responsabilità in materia di esercizio e manutenzione della Linea e le modalità applicabili al finanziamento di queste missioni.

L'articolo 2 contiene le definizioni dei termini utilizzati nella Convenzione.

Il Titolo II contiene le disposizioni relative alla designazione delle responsabilità dei gestori dell'infrastruttura italiano e francese, spettando al primo la pianificazione oraria e la gestione delle richieste ricevute dalle imprese ferroviarie italiane e francesi, mentre al secondo l'esercizio e la manutenzione dell'infrastruttura su tutta la Linea in base al principio di territorialità (articolo 3); alle regole di funzionamento applicabili alla Linea da parte del gestore dell'infrastruttura francese, in particolare in merito alla interoperabilità, alla sicurezza e all'accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura da parte delle imprese ferroviarie (articolo 4); all'indicazione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, calcolati secondo la normativa francese e percepiti dal gestore dell'infrastruttura francese (articolo 5); alla gestione e manutenzione delle stazioni sulla Linea, assicurate dal/dai gestore/i designato/i dallo Stato francese (articolo 6).

Il Titolo III individua le modalità di finanziamento della Linea. Più specificamente, l'articolo 7 lettera *a*) prevede che il deficit o l'avanzo di gestione ordinaria per ogni tratto della Linea viene valutato annualmente e sostenuto da parte italiana e francese sulla base di una ripartizione proporzionata alla circolazione dei treni italiani e francesi, salva la clausola di salvaguardia in base a cui per ogni tratta, in

caso di deficit e in presenza di almeno un servizio regolare di trasporto ferroviario di ciascuna Parte, ognuna di esse si farà carico di almeno il 25 per cento del deficit.

Le successive lettere disciplinano altri aspetti finanziari, quali: il rapporto annuale su entrate e uscite (lettera *b*)); i termini di pagamento delle somme dovute da una Parte all'altra (lettera *c*)); la messa in mora in caso di mancato versamento delle somme dovute (lettera *d*)); la ricerca di soluzioni condivise attraverso la Commissione intergovernativa italo-francese, di cui al successivo articolo 13, per garantire la continuità di esercizio della Linea (lettera *e*)); le convenzioni di finanziamento specifiche concluse tra i gestori per l'infrastruttura italiano e francese, gli Stati e le collettività territoriali interessate per gli investimenti diversi da quelli per manutenzione ed esercizio della Linea (lettera *f*)).

Il Titolo IV reca le disposizioni generali.

In particolare, l'articolo 8 dispone che l'infrastruttura ferroviaria, salvo eccezioni locali concordate con specifiche convenzioni al fine di garantire la continuità tecnica delle opere e delle attrezzature, è di proprietà dello Stato francese. I lavori di manutenzione della Linea sono effettuati conformemente alla normativa francese in vigore, cui sono soggette anche le imprese che li eseguono. La Convenzione sarà attuata nel rispetto del diritto internazionale applicabile e degli obblighi derivanti alle Parti dall'appartenenza all'Unione europea (articolo 9). In caso di eccezioni locali di esercizio e manutenzione della Linea concordate al fine di garantire la continuità dell'esercizio e della manutenzione ordinaria della stessa, che a norma dell'articolo 3 spettano in via generale al gestore dell'infrastruttura francese, il gestore dell'infrastruttura italiano deve attivarsi presso l'Autorità nazionale di sicurezza francese per disporre di un'autorizzazione di sicurezza all'esercizio dell'attività in territorio francese (articolo 10).

In caso di emergenza, ciascuna Parte autorizza l'intervento nel proprio territorio delle squadre di soccorso dell'altro Stato (articolo 11).

L'organismo di controllo nazionale francese è competente per la Linea (articolo 12).

Ai sensi dell'articolo 13, incaricata di garantire il controllo dell'attuazione della Convenzione è la Commissione intergovernativa italo-francese per il miglioramento dei collegamenti italo-francesi delle Alpi del Sud, competente anche a verificare e convalidare, se del caso, la contabilità tenuta dai gestori dell'infrastruttura.

Infine, gli articoli 14 e 15 disciplinano, rispettivamente, le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o attuative dell'Accordo, tramite consultazioni e negoziati diretti tra le Parti, i termini per la sua entrata in vigore – per una durata indeterminata – e l'eventuale denuncia, disponendo altresì che dall'entrata in vigore della presente Convenzione viene abrogata la precedente Convenzione tra Italia e Francia riguardante la Linea, conclusa a Roma il 24 giugno 1970.

Passando all'esame del disegno di legge di ratifica, rileva che esso si compone di 5 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4 dispone, come già ricordato, l'abrogazione della legge n. 475 del 1973.

L'articolo 5 fissa al giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica.

Maria Grazia FRIJIA (FDI) esprime soddisfazione per la Convenzione conclusa dal Governo della Repubblica italiana.

Fa presente, infatti, che il tratto ferroviario interessato costituisce uno snodo fondamentale per la regione Liguria ed è ampiamente utilizzato sia dai lavoratori che dai turisti.

Sottolinea inoltre che la modifica della precedente Convenzione porterà importanti benefici ad un territorio che attualmente riscontra ampi disagi in termini di collegamenti e trasporti.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.05.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

---

### S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 73/2024: Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie. Emendamenti C. 1975 Governo, approvato dal Senato .....	83
--	----

### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 23 luglio 2024.*

**DL 73/2024: Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie. Emendamenti C. 1975 Governo, approvato dal Senato.**

Il Comitato si è riunito dalle 12.50 alle 12.55.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 1548 Bruzzone, C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla e C. 1673 Zanella ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	84
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	86

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 23 luglio 2024. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI indi della vicepresidente Maria Cristina CARETTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste Luigi D'Eramo.*

#### La seduta comincia alle 11.35.

**Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.**

**C. 1548 Bruzzone, C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla e C. 1673 Zanella.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 aprile scorso.

Mirco CARLONI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 24 aprile scorso la Commissione ha proseguito con l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1. In particolare, l'ultimo emendamento esa-

minato è stato l'emendamento Caramiello 1.366.

Nella seduta odierna la Commissione proseguirà pertanto l'esame delle proposte emendative, a partire dall'emendamento Caramiello 1.367.

Avverte che il gruppo MoVimento 5 stelle ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audio video a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Alessandro CARAMIELLO (M5S) chiede di intervenire sull'ordine dei lavori, ricordando che diverse sono le proposte di legge all'esame della Commissione per le quali sarebbe opportuno riprendere i lavori parlamentari. Richiama sul punto anche le osservazioni svolte dall'onorevole Vaccari in precedenti occasioni.

Mirco CARLONI, *presidente*, prende atto di quanto rilevato, ricordando, comunque, all'onorevole Caramiello che la Commissione è chiamata in questa sede ad esaminare le proposte emendative presentate sul provvedimento all'ordine del giorno della Commissione.

Gaetano AMATO (M5S) illustra l'emendamento Caramiello 1.367, volto a inserire tra le specie protette, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*) della legge n. 57 del 1992, il Piro piro solitario, del quale descrive dettagliatamente le caratteristiche.

Susanna CHERCHI (M5S), integrando l'intervento del deputato Amato, descrive ulteriori caratteristiche del Piro piro solitario, oggetto dell'emendamento Caramiello 1.367.

Alessandro CARAMIELLO (M5S) integra ulteriormente gli interventi dei deputati Amato e Cherchi, descrivendo altre caratteristiche del Piro piro solitario, oggetto dell'emendamento 1.367 a sua prima firma. Ricorda che alcuni emendamenti presentati dal gruppo della Lega al Senato nel corso dell'esame del decreto-legge in materia di agricoltura, che riprendevano i temi presenti in questa proposta di legge all'esame della Commissione, sono stati respinti.

La Commissione respinge l'emendamento Caramiello 1.367.

Gaetano AMATO (M5S) illustra l'emendamento Caramiello 1.368, volto a inserire tra le specie protette, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*) della legge n. 57 del 1992, la Quaglia tridattila, della quale descrive dettagliatamente le caratteristiche.

Susanna CHERCHI (M5S), integrando l'intervento del deputato Amato, descrive ulteriori caratteristiche della Quaglia tridattila, oggetto dell'emendamento Caramiello 1.368.

Alessandro CARAMIELLO (M5S) integra ulteriormente gli interventi dei deputati Amato e Cherchi, descrivendo altre caratteristiche della Quaglia tridattila, oggetto dell'emendamento 1.368 a sua prima firma.

La Commissione respinge l'emendamento Caramiello 1.368.

Gaetano AMATO (M5S) illustra l'emendamento Caramiello 1.369, volto a inserire tra le specie protette, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*) della legge n. 57 del 1992, il Gamberchio di Baird, del quale descrive dettagliatamente le caratteristiche.

Susanna CHERCHI (M5S), integrando l'intervento del deputato Amato, descrive ulteriori caratteristiche del Gamberchio di Baird, oggetto dell'emendamento Caramiello 1.369.

Alessandro CARAMIELLO (M5S) integra ulteriormente gli interventi dei deputati Amato e Cherchi, descrivendo altre caratteristiche del Gamberchio di Baird, oggetto dell'emendamento 1.369 a sua prima firma.

La Commissione respinge l'emendamento Caramiello 1.369.

Susanna CHERCHI (M5S) illustra l'emendamento Caramiello 1.370 volto a inserire tra le specie protette, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*) della legge n. 57 del 1992, il Corriere mongolo, del quale descrive dettagliatamente le caratteristiche.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), integrando l'intervento della deputata Cherchi, descrive ulteriori caratteristiche del Corriere mongolo, oggetto dell'emendamento 1.370 a sua prima firma.

La Commissione respinge l'emendamento Caramiello 1.370.

Gaetano AMATO (M5S) illustra l'emendamento Caramiello 1.371, volto a inserire tra le specie protette, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*) della legge n. 57 del 1992, il Gamberchio minore, del quale descrive dettagliatamente le caratteristiche.

Susanna CHERCHI (M5S), integrando l'intervento del deputato Amato, descrive ulteriori caratteristiche del Gamberchio minore, oggetto dell'emendamento Caramiello 1.371.

La Commissione respinge l'emendamento Caramiello 1.371.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, in considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 23 luglio 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.05.

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	87
--	----

#### AUDIZIONI

*Martedì 23 luglio 2024. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI. — Interviene Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri.*

**La seduta comincia alle 17.20.**

**Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni.

Giorgia MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ) e Enrico BORGHI (IV-C-RE) e i deputati Marco PELLEGRINI (M5S) ed Ettore ROSATO (AZ-PER-RE), ai quali risponde Giorgia MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il Presidente Meloni, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 19.40.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulla morte di David Rossi

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	88
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	88
Comunicazioni del presidente .....	88

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 23 luglio 2024.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12.05 alle 12.10.

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Martedì 23 luglio 2024. — Presidenza del presidente Gianluca VINCI.*

#### La seduta comincia alle 12.10.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca VINCI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

##### Comunicazioni del presidente.

Gianluca VINCI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 22 maggio 2024 ha convenuto che la

Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento interno, della collaborazione, a tempo parziale e a titolo gratuito, del tenente colonnello Alessandro Fagnani, ufficiale della Guardia di finanza, per il quale è giunta la necessaria autorizzazione, trasmessa dal Comandante generale della Guardia di Finanza in data 4 luglio 2024.

Comunica che, in data 16 luglio 2024, la Commissione ha ricevuto dalla Procura della Repubblica di Siena il materiale richiesto in base alla deliberazione dell'ufficio di presidenza del 22 maggio 2024. Si tratta in particolare di copia della documentazione riguardante tutti i procedimenti connessi, anche in via indiretta, alla morte di David Rossi non ancora acquisita dalla Commissione. Precisa che in relazione a nessuno dei fascicoli trasmessi sussiste segreto istruttorio per la procura della Repubblica di Siena.

Comunica inoltre che, come deliberato dall'ufficio di presidenza nella già citata riunione del 22 maggio 2024, il 16 luglio scorso, ha effettuato un colloquio informale con il detenuto Giandavide De Pau, presso la casa circondariale di Rebibbia, accompagnato dal tenente colonnello Gregori. Specifica che il colloquio è stato audiodisegnato, che ne è stato redatto un verbale sommario e che entrambi i docu-

menti, conservati presso l'Archivio della Commissione, sono classificati come liberi.

Informa che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, ha stabilito di non procedere all'audizione formale del signor De Pau e ha altresì deliberato di incaricare il tenente colonnello Gregori, collaboratore della Commissione, di procedere alla verifica della corrispondenza dei dati antropometrici di Giandavide De Pau con le figure non identificate riprese dalla videosorveglianza nel vicolo Monte Pio la sera del 6 marzo 2013.

Comunica infine che, nella medesima riunione, l'ufficio di presidenza ha conve-

nuto sull'opportunità che una delegazione della Commissione effettui una missione al fine di svolgere un colloquio informale in carcere con il detenuto William Renan Villanova Correa.

Nessuno chiedendo di intervenire dichiara conclusa la seduta.

**La seduta termina alle 12.20.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

**sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Comunicazioni del presidente ..... 90

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI**

*Martedì 23 luglio 2024. – Presidenza del  
presidente DE PRIAMO.*

#### **Comunicazioni del presidente.**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
10.10 alle 10.35.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

#### S O M M A R I O

#### COMMISSIONE PLENARIA.

##### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	91
Audizione di Paolo Mastino, giornalista e autore del documentario Rai « Buonasera, Moby Prince » ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	91

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	92
Comunicazioni del presidente .....	92
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	92

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Martedì 23 luglio 2024. — Presidenza del presidente Pietro PITTALIS.*

**La seduta comincia alle 10.**

##### AUDIZIONI

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Pietro PITTALIS, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta sia a richiesta dell'audito che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la par-

tecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

**Audizione di Paolo Mastino, giornalista e autore del documentario Rai « Buonasera, Moby Prince ».**

*(Svolgimento e conclusione).*

Pietro PITTALIS, *presidente*, introduce l'audizione di Paolo Mastino, giornalista e autore del documentario Rai « Buonasera, Moby Prince ».

Paolo MASTINO, *giornalista e autore del documentario Rai « Buonasera, Moby Prince »*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni Matteo MAURI (PD-IDP), ai quali risponde Paolo MASTINO, *giornalista e autore del documentario Rai « Buonasera, Moby Prince »*.

Pietro PITTALIS, *presidente*, dopo aver ringraziato l'auditore per il contributo ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Pietro PITTALIS, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

##### Comunicazioni del presidente.

Pietro PITTALIS, *presidente*, comunica che una delegazione della Commissione si è recata in missione presso l'AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) martedì 16 luglio 2024 per acquisire documentazione di interesse per la Commissione. È stata selezionata una serie di documenti, le cui copie saranno consegnate all'archivio

della Commissione nelle prossime settimane.

Comunica inoltre che l'ambasciata francese e quella statunitense hanno risposto con lettera che non hanno tracce radar o comunicazioni radio da fornire alla Commissione.

Comunica infine la ricezione di una lettera da parte del direttore per gli affari istituzionali di Eni, Lapo Pistelli, che informa come Eni non abbia altra documentazione da fornire oltre quella già a disposizione della Commissione.

Dichiara concluse le comunicazioni in titolo, non essendovi interventi.

##### La seduta termina alle 10.25.

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 10.25 alle 10.35.

## INDICE GENERALE

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XXIII CIRCOSCRIZIONE (CALABRIA – COLLEGIO UNINOMINALE 02) .....	3
--	---

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 23 cost. Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone, C. 824 cost. Morrone e C. 1917 cost. Governo, recanti modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, nonché istituzione della Corte disciplinare, di: Giuseppe Santalucia, Presidente dell'Associazione nazionale magistrati (ANM) .....	4
--	---

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 23 cost. Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone, C. 824 cost. Morrone e C. 1917 cost. Governo, recanti modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, nonché istituzione della Corte disciplinare, di: Gaetano Azzariti, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma «Sapienza», e Giorgio Spangher, professore emerito di procedura penale presso l'Università degli Studi di Roma «Sapienza» .....	4
--	---

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 23 cost. Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone, C. 824 cost. Morrone e C. 1917 cost. Governo, recanti modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, nonché istituzione della Corte disciplinare, di: Margherita Cassano, Prima Presidente della Corte di cassazione, di Luigi Salvato, Procuratore Generale della Corte di cassazione, e di Alfredo Viola, Procuratore Generale aggiunto della Corte di cassazione .....	5
---	---

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 73/2024: Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie. Emendamenti C. 1975 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	5
---	---

<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	10
--	----

DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. C. 1930 Governo (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	5
---	---

<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	11
--	----

### III Affari esteri e comunitari

#### COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di attivisti per i diritti umani in Argentina .....	14
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	14
---	----

ERRATA CORRIGE .....	14
----------------------	----

#### IV Difesa

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto riguardante l'approvazione del programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovo (A/R) n. SMD 04/2023, denominato « <i>Joint Strike Fighter (JSF) – Armamento F-35B MM</i> », relativo all'acquisizione dell'armamento necessario alla <i>Full Operational Capabilities (FOC)</i> della componente aerotattica imbarcata di 5ª Generazione. Atto n. 173 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	15
Schema di decreto riguardante l'approvazione del programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovo (A/R) n. SMD 11/2023, denominato « <i>MCO/MLU Classe DORIA</i> », relativo al Mantenimento delle Capacità Operative – <i>Mid Life Update</i> dei Cacciatorpediniere della Classe DORIA – 2ª fase. Atto n. 174 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	16

#### V Bilancio, tesoro e programmazione

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2024: Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie. C. 1975 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	18
ALLEGATO ( <i>Relazione tecnica aggiornata</i> ) .....	50
DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. C. 1930 Governo (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	43
Sui lavori della Commissione .....	48
ERRATA CORRIGE .....	49

#### VI Finanze

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del prof. Giacomo Di Gennaro, docente di sociologia del diritto, della devianza e del mutamento sociale presso l'Università degli studi di Napoli « Federico II », sull'andamento, sulla gestione e sul recupero dei crediti deteriorati .....	64
Audizione informale del dott. Mirko Briozzo, amministratore delegato e direttore generale di Gardant S.p.A., sull'andamento, sulla gestione e sul recupero dei crediti deteriorati .....	64

#### VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. Atto n. 161 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	66
Proposta di nomina del dottor Emanuele Mauri a presidente del Consorzio dell'Adda. Nomina n. 52 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	66
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	67

## INTERROGAZIONI:

5-02403 Berruto: Elementi ed intendimenti in ordine alla realizzazione di una strada nel Vallone di Sea da parte del comune di Groscavallo (TO) e dell'Unione Montana Alpi Graie (TO) .....	67
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	70
5-02628 Rubano: Iniziative di competenza volte alla valutazione dei rischi infrastrutturali e per la sicurezza pubblica inerenti al movimento franoso nel comune di Buonalbergo (BN) ..	67
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	72
5-01959 Morassut: Coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza degli inquilini nell'ambito dei lavori del tavolo per la definizione di un piano casa .....	68
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	74
5-02122 Quartini: Iniziative di competenza per la messa in sicurezza della strada regionale 325 in vari tratti ricadenti nella provincia di Prato .....	68
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	75
5-02633 Maerna: Iniziative urgenti per la messa in sicurezza della strada statale SS-336 Malpensa-Boffalora nel tratto compreso tra i comuni di Magenta (MI) e Mesero (MI) ...	68
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	77
ERRATA CORRIGE .....	68

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. Atto n. 161 (Rilievi alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	78
---	----

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1922 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	79
---	----

**XII Affari sociali**

## COMITATO DEI NOVE:

DL 73/2024: Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie. Emendamenti C. 1975 Governo, approvato dal Senato .....	83
--	----

**XIII Agricoltura**

## SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 1548 Bruzzone, C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla e C. 1673 Zanella ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	84
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	86

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

## AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	87
--	----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	88
---	----

## COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	88
Comunicazioni del presidente .....	88

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI**

## UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Comunicazioni del presidente .....	90
------------------------------------	----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»**

## COMMISSIONE PLENARIA.

## AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	91
Audizione di Paolo Mastino, giornalista e autore del documentario Rai « Buonasera, Moby Prince » ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	91

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	92
Comunicazioni del presidente .....	92

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	92
---	----

